

Disegno di legge Green New Deal e transizione ecologica del Paese

INDICE

Titolo I Disposizioni in materia di monitoraggio e controllo sulle attività potenzialmente inquinanti

Titolo II Disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati

- Capo I Disposizioni generali
- Capo II Bonifica dei siti di interesse regionale
- Capo III Bonifica dei siti di interesse nazionale
- Capo IV Disposizioni in materia di valori limite delle sostanze perfluoroalchiliche e di emissione di sostanze odorogene
- Capo V Modifiche al decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111

Proposta MATTM di norma di delega sostitutiva degli articoli di cui al Titolo II

Titolo III Modifiche alle disposizioni in materia di ecoreati e di contrasto alle ecomafie

- Capo I Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Capo II Modifiche al codice penale ed al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
- Capo III Modifica delle disposizioni del codice penale in materia di pene accessorie, di misure di sicurezza patrimoniale, di delitti contro l'ambiente e di contravvenzioni concernenti l'attività sociale della P.A.
- Capo IV Modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 59
- Capo V Modifiche al codice di procedura penale ed al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
- Capo VI Modifiche al decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181
- Capo VII Modifiche al modifiche al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.115 ed al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- Capo VIII Modifiche al D.Lgs. 25 luglio 1988, n. 286
- Capo IX Modifiche al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed alla legge 6 novembre 2012, n. 190
- Capo X Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 109

Titolo IV Disposizioni concernenti il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

- Capo I Modifiche alle disposizioni di cui alla legge del 28 giugno 2016, n. 132.
- Capo II Modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed alla legge 27 dicembre 2017, n. 205

- Titolo V Enti Parco e Rete Natura 2000**
 Capo I Disposizioni in materia di Enti Parco
 Capo II Disposizioni in materia di aree marine protette e di aree Natura 2000
- Titolo VI Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio**
 Capo I Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
 Capo II Tutela della flora e della fauna
- Titolo VII Governance ambientale e associazioni di protezioni ambientale**
 Capo I Disposizioni riguardanti la Sogesid S.p.A e le associazioni di protezione ambientale
 Capo II Disposizioni in materia di servizi ecosistemici.
 Capo III Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
 Capo IV Disposizioni in materia di governance ambientale
 Capo V Modifiche alla legge 3 agosto 2007 n.124
- Titolo VIII Transizione ecologica e riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**
 Capo I Misure per gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale
 Capo II Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
- Titolo IX Disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente**
 Capo I Ambito di applicazione
 Capo II Prevenzione e ripristino ambientale
 Capo III Risarcimento danno ambientale
- Titolo X Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257 contenente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto**
- Titolo XI Misure per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione di energie da fonti rinnovabili**
 Capo I Mobilità sostenibile
 Capo II Efficientamento energetico degli edifici
 Capo III Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili
 Capo IV Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso
- Titolo XII Misure per la tutela del suolo, dell'aria e delle risorse idriche**
 Capo I Disposizioni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico
 Capo II Misure per la rigenerazione urbana
 Capo III Tutela dell'aria
 Capo IV Disposizioni per il contenimento dell'uso del suolo
 Capo V Tutela delle risorse idriche, salvaguardia delle fonti e accesso universale all'acqua
- Titolo XIII Economia circolare e gestione dei rifiuti**
 Capo I Misure per prevenire la produzione dei rifiuti da imballaggio

Capo II	Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
Capo III	Disposizioni in materia di rifiuti sanitari
Capo IV	Disposizioni per il contrasto all'obsolescenza programmata dei beni di consumo
Capo V	Disposizioni in materia di biocarburanti e di trattamento fiscale dell'olio di palma
Capo VI	Disposizioni in materia di riciclo, di impianti di compostaggio e di discariche

Titolo XIV Disposizioni in materia di fiscalità ambientale

Green New Deal e transizione ecologica del Paese

Titolo I

Disposizioni in materia di monitoraggio e controllo sulle attività potenzialmente inquinanti

Articolo 1

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente, il presente titolo detta misure volte ad implementare il monitoraggio e il controllo sulle attività potenzialmente inquinanti, la circolarità delle informazioni ambientali e la partecipazione dei cittadini al sistema di monitoraggio.

Articolo 2

(Individuazione delle attività potenzialmente inquinanti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio dei cittadini di cui all'articolo 8, sono individuate le attività potenzialmente inquinanti, per le quali sono disciplinati sistemi di monitoraggio e controllo idonei a garantire elevati livelli di protezione dell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 detta, altresì, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo, e tiene prioritariamente conto dell'obiettivo di elevare costantemente verso i massimi standard tecnico-scientifici internazionali i livelli di svolgimento delle attività fonte di potenziale inquinamento e di prevenire gli eventi dannosi per l'ecosistema, considerate le esigenze ambientali specifiche delle varie aree del territorio nazionale.

3. L'elenco delle attività individuate ai sensi del comma 1 è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 3

(Attività di controllo e monitoraggio delle attività potenzialmente inquinanti)

1. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (S.N.P.A.) di cui all'articolo 2, lett. a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, in raccordo con l'Osservatorio dei cittadini, effettua il costante monitoraggio e controllo sulle attività individuate dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi dettate.

2. I risultati della predetta attività di monitoraggio e controllo sono comunicati tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno trimestrale dal S.N.P.A. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Prefetto territorialmente competente e all'Osservatorio dei cittadini, affinché possano tempestivamente intraprendere le azioni di rispettiva competenza.

3. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio sono pubblicati e aggiornati almeno semestralmente sul sito web del S.N.P.A., nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 4

(Garanzie finanziarie per le attività potenzialmente inquinanti)

1. I soggetti che intendono svolgere una delle attività individuate dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, devono prestare una specifica garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvi i casi in cui detti soggetti abbiano già provveduto, in ottemperanza ad una o più disposizioni normative, a prestare una garanzia finanziaria a copertura del medesimo rischio. Ove ciò non sia avvenuto, i soggetti di cui al precedente periodo potranno prestare, a loro scelta, la garanzia finanziaria prevista da altra disposizione normativa ovvero quella di cui al presente articolo.

2. L'accettazione da parte dell'autorità competente della garanzia finanziaria prestata ai sensi del comma 1 è condizione per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.
3. La garanzia finanziaria di cui ai commi precedenti deve essere prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 da parte delle autorità competenti.

Articolo 5

(Garanzie finanziarie e criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per gli impianti che operano ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- ~~1. I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, avvalendosi delle procedure previste dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono prestare una specifica garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le attività di cui al presente comma in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la garanzia finanziaria deve essere prestata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.~~
- ~~2. La prestazione e l'accettazione da parte dell'autorità competente della garanzia finanziaria è condizione per lo svolgimento ovvero per la prosecuzione della relativa attività.~~
- ~~3. L'autorità competente determina l'ammontare della garanzia dovuta sulla base della tipologia di attività, della capacità dell'impianto, della classificazione dei rifiuti gestiti, della relativa potenzialità infiammabile, del rischio di incendio derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul gestore. In ogni caso, la garanzia finanziaria deve consentire il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di procedura semplificata.~~
- ~~4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere determinati ulteriori criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 da parte delle autorità competenti.~~

Articolo 5

(Garanzie finanziarie e criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per gli impianti che operano ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (M5S)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di trattamento di rifiuti, anche pericolosi, avvalendosi delle procedure previste dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono prestare una specifica garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le attività di cui al presente comma in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la garanzia finanziaria deve essere prestata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
2. La prestazione e l'accettazione da parte dell'autorità competente della garanzia finanziaria è condizione per lo svolgimento ovvero per la prosecuzione della relativa attività.
3. L'autorità competente determina l'ammontare della garanzia dovuta sulla base della tipologia di attività, della capacità dell'impianto, della classificazione dei rifiuti gestiti, della relativa potenzialità infiammabile, del rischio di incendio derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul

gestore. In ogni caso, la garanzia finanziaria deve consentire il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di procedura semplificata.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere determinati ulteriori criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 da parte delle autorità competenti.

Articolo 5

(Garanzie finanziarie e criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per gli impianti che operano ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (M5S)

1. Al comma 1 sostituire le parole “smaltimento e recupero” con la parola “trattamento”.

Articolo 6

(Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti che operano ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. La garanzia finanziaria di cui all'articolo 5 deve essere prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Alla comunicazione di inizio di attività è allegata la documentazione relativa alla garanzia finanziaria.

3. L'autorità competente, qualora accerti la mancata o inadeguata prestazione della garanzia finanziaria, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare la garanzia entro un termine all'uopo assegnato dall'autorità competente, comunque non inferiore a 60 giorni, e secondo le prescrizioni stabilite dalla medesima autorità.

4. La durata della garanzia deve essere commisurata a quella dell'attività oggetto di procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a periodi di tempo inferiori, almeno quinquennali. Nel caso di presentazione di garanzie di durata inferiore a quella dell'autorizzazione, sei mesi prima della scadenza della garanzia prestata, il gestore provvede al rinnovo della stessa ovvero presta una nuova garanzia, di durata almeno pari a quella precedentemente fornita e comunque non inferiore al periodo residuo di durata dell'autorizzazione.

5. La mancata presentazione ovvero la mancata accettazione della nuova garanzia da parte dell'autorità competente comporta, fino all'accettazione, il divieto di inizio dell'attività ovvero la sospensione della medesima.

Art.6- bis

(Eliminazione della saturazione del carico termico) (M5S)

1. Il comma 3 dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, è abrogato

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)

1.L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

Articolo 14 (Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie per le discariche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)

“1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

1- *bis* La garanzia di cui al comma 1 deve coprire anche il rischio di incendi derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul gestore e deve essere correlato alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti stoccati.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 devono garantire, anche nelle forme e con le modalità di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, la copertura del rischio per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;

a) la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata decorsi due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 può essere svincolata decorsi trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

3-*bis* Ferma restando la previsione di cui al comma 3, la garanzia di cui al comma 1 deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione, ma può essere prestata anche per periodi di tempo inferiori, almeno quinquennali. Nel caso di presentazione di garanzie di durata inferiore a quella dell'autorizzazione, sei mesi prima della scadenza della garanzia prestata il gestore provvede al rinnovo della stessa ovvero presta una nuova garanzia, di durata almeno pari a quella precedentemente fornita e comunque non inferiore al periodo residuo di durata dell'autorizzazione. La mancata presentazione, nei termini di cui al comma 3, ovvero la mancata accettazione della nuova garanzia da parte dell'autorità competente comporta, fino all'accettazione, la sospensione dell'attività.

3-*ter*. Ferma restando la previsione di cui al comma 3, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica può essere prestata per periodi almeno quinquennali. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, alla scadenza di una garanzia, il gestore della discarica deve provvedere ad accantonare, nel primo bilancio utile, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente alla copertura del rischio per un periodo di tempo trentennale, mantenendo detto accantonamento fino alla prestazione della garanzia successiva.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40%.

6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorché le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15”.

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) (M5S)

1.L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

Articolo 14 (Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie per le discariche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)

“1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa e post operativa della discarica, alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

1- *bis* La garanzia di cui al comma 1 deve coprire anche il rischio di incendi derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul gestore e deve essere correlato alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti stoccati.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 devono garantire, anche nelle forme e con le modalità di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, la copertura del rischio per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente;

a) la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata decorsi due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;

b) la garanzia di cui al comma 2 può essere svincolata decorsi trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

3-*bis* Ferma restando la previsione di cui al comma 3, la garanzia di cui al comma 1 deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione, ma può essere prestata anche per periodi di tempo inferiori, almeno quinquennali. Nel caso di presentazione di garanzie di durata inferiore a quella dell'autorizzazione, sei mesi prima della scadenza della garanzia prestata il gestore provvede al rinnovo della stessa ovvero presta una nuova garanzia, di durata almeno pari a quella precedentemente fornita e comunque non inferiore al periodo residuo di durata dell'autorizzazione. La mancata presentazione, nei termini di cui al comma 3, ovvero la mancata accettazione della nuova garanzia da parte dell'autorità competente comporta, fino all'accettazione, la sospensione dell'attività.

3-*ter*. Ferma restando la previsione di cui al comma 3, la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica può essere prestata per periodi almeno quinquennali. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, alla scadenza di una garanzia, il gestore della discarica deve provvedere ad accantonare, nel primo bilancio utile, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente alla copertura del rischio per un periodo di tempo trentennale, mantenendo detto accantonamento fino alla prestazione della garanzia successiva.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche tramite intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40%.

6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorché le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'articolo 15”.

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36) (M5S)

Al comma 1, dopo le parole “per una somma commisurata” sono inserite le seguenti: “ai costi di gestione operativa e post operativa della discarica,”

Articolo 7- bis

(Criterio per l'individuazione di aree dove non è possibile realizzare discariche) (M5S)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, non è possibile destinare, in quanto sedi di falde acquifere utilizzate per il consumo umano, i terreni carbonatici calcareo-dolomitici-calcarenitici o i terreni con grado di permeabilità idraulica "alto" ($K > 10^{-3}$ m/s), a siti per la discarica di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e pericolosi.

2. E' fatto divieto di destinare siti per la discarica di rifiuti (RSU, speciali e pericolosi) nell'ambito dei bacini imbriferi che alimentano invasi naturali o artificiali utilizzati per consumo umano, a meno di mille metri dal limite lato monte delle acque invase alla massima capacità dell'invaso. (mod. art. 94 c. 4 e c. 6 del D.LGS. 152/2006)

Articolo 7- bis (principi, da trasformare in emendamenti) (M5S)

Divieto di autorizzazione di impianti assoggettati a VIA/AIA, nell'ambito dei bacini imbriferi che alimentano invasi naturali o artificiali utilizzati per consumo umano, a meno di mille metri dal limite lato monte delle acque invase alla massima capacità dell'invaso. (mod. art. 94 c. 4 e c. 6 del D.LGS. 152/2006)

Divieto di autorizzazione di impianti industriali assoggettati a VIA/AIA su terreni carbonatici calcareo-dolomitici-calcarenitici o su altri terreni con grado di permeabilità idraulica "alto" ($K > 10^{-3}$ m/s), sedi di falde acquifere utilizzate per consumo umano.

Articolo 7-ter

(Omogeneizzazione e adeguamento del tributo per il conferimento in discarica e delle relative sanzioni) (M5S)

1. All'articolo 3 della legge 28 Dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modifiche:

a). il comma 27 è riformulato come di seguito:

“27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a:

- favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime;

- realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

- cofinanziare l'istituzione di nuovi corsi di formazione universitaria ad indirizzo ambientale, in particolare nelle aree interessate dalla presenza di SIN;

- garantire la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti in mare e lungo i corsi d'acqua interni.

L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.”

b) il comma 29 è riformulato come di seguito:

“29. L'ammontare dell'imposta e' fissato in:

- euro 0,02 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

- in misura di euro 0,05 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;

- in misura di euro 0,08 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

c). al comma 32 la parola “tre” è sostituita dalla parola “dieci”; dopo le parole “tributo medesimo.” sono inserite le parole “La sanzione è raddoppiata nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi.”

Articolo 7-quater

(Aliquota unica e criteri di premialità per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) (M5S)

1. Il comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sostituito dal seguente:

“A decorrere dal 2019, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani è determinato a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 (venticinque/82) a tonnellata, sulla base dei seguenti criteri di premialità:

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal d.lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del d.lgs. 152/2006;

b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;

c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;

d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali. L'aliquota massima è applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità, il 65% di raccolta differenziata.

Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 45% ma inferiori al 55% è riconosciuta la riduzione del 20% dell'aliquota massima al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c).

Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 55% è riconosciuto l'abbattimento del 30% dell'aliquota massima. Ai medesimi Comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 20% dell'aliquota al raggiungimento degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c).

Ai Comuni che abbiano raggiunto nel periodo di riferimento 1° settembre - 31 agosto di ciascuna annualità gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal d.lgs. 152/2006 si applica l'ammontare

di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani pari a euro 5,17 per ciascuna tonnellata di rifiuto conferito qualora abbiano raggiunto gli indicatori di cui alle lettere a), b), c) e d).”.

Le parole “senza recupero energetico” sono soppresse all’articolo 3, comma 24, 25, 27 e 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L’ultimo periodo del comma 40 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sostituito dal seguente: “Il tributo è dovuto nella misura dell’aliquota massima dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29.”

Articolo 8

(Osservatorio dei cittadini)

1. Al fine di rafforzare la diffusione dei principi di informazione sullo stato dell’ambiente, di implementare la circolarità delle informazioni, di agevolare la partecipazione preventiva del pubblico sulle decisioni che riguardano l’ambiente procedendo anche alla raccolta di osservazioni da parte dei cittadini, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’Osservatorio dei cittadini.

2.L’Osservatorio dei cittadini è composto da 15 membri nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare su indicazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da due membri nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i propri dipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente.

3. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio dei cittadini sono disciplinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

4.L’Osservatorio dei cittadini sovrintende alla esecuzione del monitoraggio ambientale e opera in sinergia con gli altri soggetti a ciò istituzionalmente preposti al fine di mantenere tempestivamente informato il pubblico in merito ai dati risultanti dal monitoraggio e di acquisire le osservazioni e il contributo dei cittadini.

Articolo 9

(Database geochimico nazionale “DGN”)

1.Al fine di attuare il principio della pubblicità e circolarità delle informazioni ambientali, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il database geochimico nazionale, denominato ‘DGN’, con l’obiettivo di mettere in rete i dati della qualità delle matrici ambientali originati da indagini pubbliche.

2.Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche, informatiche e per il coordinamento informativo al fine di assicurare il funzionamento del database di cui al comma precedente. Con il predetto decreto sono dettate le disposizioni volte a garantire la fruibilità delle informazioni sia per le amministrazioni interessate sia per i cittadini.

3.Tutte le amministrazioni che svolgono indagini a fini ambientali inseriscono nel Database di cui al comma 1 i dati indicati dal decreto di cui al comma 2, che individua altresì le modalità di inserimento.

Articolo 10

(Fattore di pressione ambientale)

1. In relazione alle attività potenzialmente inquinanti individuate con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, è individuato il fattore di pressione ambientale (F.P.A.) rappresentato dal limite di concentrazione massima delle predette attività localizzabili nel territorio di ciascuna regione.

2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 1, sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281.

3. Spetta alle Regioni la definizione del fattore di pressione ambientale di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Articolo 10

(Fattore di pressione ambientale) (LEU)

1. In relazione alle attività potenzialmente inquinanti individuate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, è individuato il fattore di pressione ambientale (F.P.A.) rappresentato dal limite di concentrazione massima delle predette attività localizzabili nel territorio di ciascuna regione.

2. I criteri generali per la determinazione della concentrazione di cui al comma 1, sono determinati ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281.

Articolo 10

(Fattore di pressione ambientale) (M5S)

1. Il rispetto del fattore di pressione dovrà essere verificato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nell'ambito della valutazione circa gli effetti cumulativi sull'ambiente dei progetti. A tal fine, l'art. 22 del D.Lgs. 152/06, comma 3, è modificato con l'aggiunta della seguente lettera:

b-bis) una valutazione circa gli effetti cumulativi dell'impatto ambientale del progetto, considerando gli ulteriori progetti "esistenti e/o approvati" nella stessa zona. I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale dovranno essere adeguati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il criterio del fattore di pressione dovrà essere integrato nella valutazione di cui all'art.22, comma 3, lett. b-bis entro 60 giorni dalla definizione dei fattori di pressione da parte delle Regioni."

Articolo 10-bis

(Fattore di pressione discariche) (PD)

1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto in particolare del fattore di pressione per le discariche, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale»;

b) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«*p-bis)* l'adozione del fattore di pressione per le discariche, tra i criteri di cui alla lettera p), è effettuata sulla base di una metodologia di calcolo e di principi stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il fattore di pressione per le discariche prevede una soglia massima di volumi di rifiuti e di aree destinate agli impianti per unità di superficie territoriale, allo scopo di impedire la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica a una tipologia di discarica di categoria superiore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nelle aree in cui i rifiuti risultano già presenti in elevata concentrazione e determinano un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante».

Titolo II

Disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati

Articolo 11

(Sostituzione del Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente.

“TITOLO V BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

Capo I Disposizioni generali

ART. 239 (Principi e campo di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché le attività volte ad attuare misure di prevenzione per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme eurounitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

ART. 239 (Principi e campo di applicazione) (M5S)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché le attività volte ad attuare misure di prevenzione per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme eurounitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

4. I piani sono adottati dalla regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nel rispetto delle linee guida, dei criteri generali e degli standard stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera r). Per l'approvazione o l'adeguamento dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Del piano adottato è data adeguata e tempestiva notizia mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale della regione e dei comuni interessati nel quale sono rese disponibili informazioni relative ai termini e alle modalità di partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

5. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 4 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.”

6. All'art. 195 alla lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 dopo le parole: “bonifica dei siti inquinati,” inserire le seguenti: “anche ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 239, comma 3.

ART. 240 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

- g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenti e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
- h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;
- i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
- l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
- m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
- o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
- r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
- s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
- t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
- 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
 - 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
 - 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
 - 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

u) sito orfano: il sito rispetto al quale non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione nei termini e con le modalità individuate dall'articolo 247 ovvero il sito rispetto al quale il soggetto responsabile sia stato individuato ma non abbia provveduto nei termini previsti ad effettuare gli adempimenti disposti dal presente titolo e non provvedano a detti adempimenti altri soggetti interessati non responsabili;

v) sito di interesse nazionale: sito definito tale e individuato ai sensi dell'articolo 250;

v-bis) sito di interesse regionale: sito che non rientra nella definizione di cui alla lettera v);

v-ter) sito oggetto di bonifica: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il sito oggetto di perimetrazione ai sensi dell'articolo 250;

z) contaminazione storica: contaminazione prodotta da uno o più eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;

z-bis) Autorità competente: la Regione ovvero la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per i siti di interesse regionale ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i siti di interesse nazionale.

ART. 240 (Definizioni) (M5S)

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e la cui perimetrazione è individuata dalle autorità competenti nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al presente titolo su base catastale aggiornata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee e superficiali) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; sono ricomprese nella perimetrazione tutte le matrici ambientali direttamente od indirettamente interessate dalle contaminazioni;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione, uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali di cui al comma a) o uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati

nella matrice riporto con il test di cessione eseguito sui materiali tal quali secondo le norme UNI 12457-2 e UNI 10802 risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenti e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) misure di prevenzione e contenimento: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) messa in sicurezza d'emergenza (MISE): ogni intervento immediato o a breve termine da realizzare a valle di eventuali misure di contenimento e comunque sulla base di una progettazione preliminare, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in via transitoria in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi non appena le condizioni del sito consentano un intervento risolutivo o alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate nonché una verifica preliminare mediante una procedura di Analisi di rischio (AdR);

n-bis) Progettazione per fasi: qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto di bonifica può consentire che l'intervento sia articolato in fasi progettuali distinte tali da rendere possibile la realizzazione della bonifica per singole aree od il ricorso a tecnologie innovative, fermo restando l'obbligo di garantire l'esecuzione dell'intero intervento.

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

xxx) misure di sicurezza: tecniche atte a isolare in modo temporaneo (messa in sicurezza operativa, MISO) o definitivo (messa in sicurezza permanente, MISP) le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e tali da garantire un elevato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Le misure di sicurezza vengono adottate qualora non sia possibile, neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, ridurre le concentrazioni

delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valori di concentrazione inferiori alle CSC stabiliti dall'allegato 5 al presente Titolo per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici. In presenza di misure di sicurezza devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito secondo una verifica preliminare mediante una procedura di AdR.

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in ambienti antropizzati;

q-bis) riqualificazione ambientale: gli interventi di natura ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono il recupero delle funzionalità e degli equilibri ecosistemici;

q-ter) responsabile della contaminazione: chiunque per dolo o colpa determina il superamento delle CSC;

q-quater) soggetto interessato: chiunque, pur non essendo il responsabile della contaminazione, ha interesse ad effettuare gli interventi di bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza permanente e ripristino e riqualificazione ambientale del sito sostenendone i relativi costi.

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;

“r-bis) i) valori di fondo: valori di concentrazione superiori alle CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 dovuti a fenomeni naturali o antropici; queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; il fenomeno antropico che giustifica il superamento delle CSC deve essere limitato ai quei casi di eventi diffusi non riconducibili ad una specifica attività, ma ad attività antropiche nel loro complesso

r-ter) ambito territoriale con fondo naturale: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo, il sottosuolo e la falda che il superamento delle CSC sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi ed alle caratteristiche geologiche del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti.

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

s-bis) contaminazioni pregresse: contaminazioni non dovute ad eventi attuali ma riconducibili ad eventi pregressi o ad attività cessate.”

t) condizioni di emergenza: gli eventi che comportano un rischio immediato e concreto di contaminazione e diffusione dei contaminanti al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

- concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
- 1-bis) sversamenti di quantità significative di prodotti solidi o liquidi, contenenti sostanze contaminanti, sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda
- presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda
- quantità significative di prodotti solidi o liquidi, contenenti sostanze contaminanti, sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda riscontrati in casi di contaminazioni storiche in grado di determinare un rischio di peggioramento;

- contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
 - pericolo di incendi ed esplosioni.
- u) sito orfano: il sito rispetto al quale non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione nei termini e con le modalità individuate dall'articolo 247 ovvero il sito rispetto al quale il soggetto responsabile sia stato individuato ma non abbia provveduto nei termini previsti ad effettuare gli adempimenti disposti dal presente titolo e non provvedano a detti adempimenti altri soggetti interessati non responsabili;
- v) sito di interesse nazionale: sito definito tale e individuato ai sensi dell'articolo 250;
- v-bis) sito di interesse regionale: sito che non rientra nella definizione di cui alla lettera v);
- v-ter) sito oggetto di bonifica: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il sito oggetto di perimetrazione ai sensi dell'articolo 250;
- z) contaminazione storica: contaminazione prodotta da uno o più eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;
- z-bis) Autorità competente: la Regione ovvero la Provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per i siti di interesse regionale ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i siti di interesse nazionale.

ART. 240-bis (Termini procedurali)

1. I termini previsti dal capo II si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, comma 9, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I termini previsti dal capo III si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 240-bis (Termini procedurali) (M5S)

1. I termini previsti dal capo II si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, comma 9, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, preventivamente trasmesso alla conferenza Unificata, è sottoposta ad una fase pubblica per le osservazioni della durata di almeno 60 giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro i successivi trenta giorni le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
2. I termini previsti dal capo III si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 241 (Regolamento aree agricole)

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata.

ART. 241 (Regolamento aree agricole) (M5S)

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata.

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, preventivamente trasmesso alla conferenza Unificata, è sottoposta ad una fase pubblica per le osservazioni della durata di almeno 60 giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro i successivi trenta giorni le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
3. In virtù del principio di precauzione in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento alle aree agricole si applicano gli obiettivi di qualità previsti per l'uso a verde residenziale che con cadenza biennale, in assenza di regolamento, saranno ridotti del 10%

ART. 241-bis (Aree Militari)

1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte TV, Titolo V del presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
- 4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
- 4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispose semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
- 4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.
- 4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze del piano di

monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.

ART. 241-bis (Aree Militari) (M5S)

1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predisponde semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo.

5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.

ART. 242 (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica)

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 248 o 251-bis, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 248 o 251-*bis*.

2-*bis*. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità competente di cui agli articoli 248 o 251-*bis* al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 248 o 251-*bis* del presente decreto.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 248 o 251-*bis*.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

ART. 242 (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) (M5S)

1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all'autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 248 o 251-*bis*, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori

di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-*bis*. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 248 o 251-*bis*.

2-*bis*. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità competente di cui agli articoli 248 o 251-*bis* al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 248 o 251-*bis* del presente decreto.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 248 o 251-*bis*.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti,

salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

ART. 242-bis (Interventi, opere e attività nei siti oggetto di bonifica)

Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzati interventi, opere e attività a condizione che:

a) il proponente provveda, con oneri integralmente a proprio carico, alla caratterizzazione dell'area oggetto degli interventi, delle opere o delle attività e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione;

b) gli interventi e le opere siano realizzati, previo parere dell'Autorità competente secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

2. La realizzazione degli interventi, delle opere e delle attività di cui al comma 1 è subordinata all'assenso da parte dell'autorità competente e all'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati ove prescritti.

3. La realizzazione degli interventi, delle opere e delle attività di cui al comma 1 da parte del responsabile della contaminazione è subordinata all'effettuazione degli interventi di bonifica con oneri a proprio carico.

ART. 242-bis (Interventi, opere e attività nei siti oggetto di bonifica) (M5S)

Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzati interventi, opere e attività a condizione che:

a) il proponente provveda, con oneri integralmente a proprio carico, alla caratterizzazione dell'area oggetto degli interventi, delle opere o delle attività e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione;

b) gli interventi e le opere siano realizzati, previo parere dell'Autorità competente secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

2. La realizzazione degli interventi, delle opere e delle attività di cui al comma 1 è subordinata all'assenso da parte dell'autorità competente e all'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati ove prescritti.

3. La realizzazione degli interventi, delle opere e delle attività di cui al comma 1 da parte del responsabile della contaminazione è subordinata all'effettuazione degli interventi di bonifica con oneri a proprio carico.

4. La contaminazione del suolo, della falda o dei materiali di riporto ed i relativi interventi di bonifica non comportano il blocco dei lavori di ristrutturazione e/o manutenzione dei fabbricati fuori terra, fatte salve le situazioni in cui tali lavori coinvolgano il suolo/sottosuolo o comportino la realizzazione di scavi. E' di contro vietato abitare e/o utilizzare per periodi di tempo continuativi siti contaminati, in assenza dell'avvio del procedimento di bonifica ed in assenza dell'espletamento delle opportune verifiche di salubrità e compatibilità in accordo con l'autorità sanitaria.

5. La bonifica dei suoli contaminati può rappresentare un'alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.

ART. 243 (Accordi di programma)

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati possono definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui agli articoli 248 o 251-bis, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 248 o 251-bis, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 248 o 251-bis, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

ART. 243 (Accordi di programma) (M5S)

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati possono definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui agli articoli 248 o 251-bis, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 248 o 251-bis, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 248 o 251-bis, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

ART. 244 (Siti soggetti a sequestro)

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

ART. 244 (Siti soggetti a sequestro) (M5S)

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

ART. 244 (Siti soggetti a sequestro) (LEU)

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

ART. 245 (Aree contaminate di ridotte dimensioni)

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

ART. 245 (Aree contaminate di ridotte dimensioni) (M5S)

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

ART. 246 (Gestione delle acque sotterranee emunte)

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 248 o 251-bis, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui agli articoli 248 o 251-bis deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

ART. 246 (Gestione delle acque sotterranee emunte) (M5S)

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 248 o 251-bis, o isolare le fonti di contaminazione dirette e

indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui agli articoli 248 o 251-bis deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

7. Qualora la falda a monte idrogeologico del sito presenti livelli di contaminazione superiori ai limiti previsti dalla Tab.2 tali livelli potranno costituire il termine di confronto per escludere un eventuale apporto del sito allo stato di contaminazione in esame.

Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli della falda sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 14 dell'art. 242 dovranno comunque essere prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

In tal caso per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.

8. Le istanze corredate da tutti gli elaborati progettuali relativi ai procedimenti di autorizzazione all'emungimento e trattamento delle acque sono pubblicati sul sito WEB dell'autorità competente almeno 20 giorni prima dell'eventuale esame da parte dell'autorità competente al fine delle osservazioni del pubblico. Il provvedimento di autorizzazione, comprensivo dei verbali della Conferenza dei servizi e di eventuali documenti che non siano stati ancora resi disponibili al pubblico, nonché eventuali pareri ed autorizzazioni pervenute, viene immediatamente pubblicato con evidenza sul sito WEB dell'ente competente che provvede ad aggiornare la lista di cui al comma 4 dell'art.242 dell'avvenuta pubblicazione.

Gli enti competenti, in applicazione del D.lgs.195/2005, pubblicano periodicamente e comunque entro 30 giorni dalla ricezione, sul proprio sito WEB i dati relativi ai monitoraggi prescritti durante l'intero procedimento e quelli eventualmente prescritti nel provvedimento finale.

Capo II

Bonifica dei siti di interesse regionale

ART. 247 (Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente e agli enti locali il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione nonché, in ogni caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Prefetto territorialmente competente.
2. L'autorità competente procede, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, alla individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.
3. L'autorità competente provvede all'individuazione del responsabile anche sulla base di dati e informazioni che le devono essere tempestivamente forniti dalla Provincia o dalla Città metropolitana il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione, nonché dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dalla pubblica amministrazione che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 1. Al fine di fornire dati e osservazioni all'autorità competente, i predetti enti devono porre in essere tutte le attività necessarie al reperimento dei medesimi.
4. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, ovvero a fronte della ricezione di elementi ai sensi del comma precedente, l'autorità competente può disporre una proroga del termine di cui al comma 1 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
5. L'autorità competente conclude la fase di accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, di cui ai precedenti commi, con un provvedimento espresso.
6. L'autorità competente intima al responsabile della potenziale contaminazione, individuato ai sensi del comma 2, di effettuare le procedure e gli adempimenti di cui all'articolo 248.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile della potenziale contaminazione nei termini di cui al comma 2, anche per insufficienza dei dati o delle informazioni in possesso dell'autorità competente ovvero alla stessa forniti ai sensi del comma 3, l'autorità competente medesima ne fornisce congrua motivazione in una relazione allegata al provvedimento conclusivo del procedimento, che comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È fatto salvo ogni ulteriore accertamento volto alla individuazione del responsabile della contaminazione anche ai fini dell'addebito delle spese delle procedure eseguite, compresi in ogni caso i costi della procedura di bonifica.
8. Qualora l'autorità competente non provveda, nei termini di cui al comma 2, a concludere il procedimento mediante adozione del provvedimento espresso, di cui al comma 5 o 7, all'accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, previa diffida a provvedere in un termine non inferiore a 30 giorni, provvede con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*, avvalendosi del S.N.P.A. nonché di altri soggetti pubblici qualificati, e ponendo le relative spese a carico della medesima autorità competente. Al procedimento di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, e 7 per quanto applicabili.
9. Il provvedimento che individua il responsabile della potenziale contaminazione, ovvero che dà conto delle ragioni della mancata individuazione, di cui ai commi 5, e 7 è comunicato a cura dell'autorità competente anche al proprietario del sito non responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 248-*ter* e dell'articolo 253.
10. Se il responsabile non è individuato ai sensi del presente articolo nel termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, e salvi in ogni caso eventuali ulteriori accertamenti e attività ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, gli interventi necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo sono predisposti e attuati dall'autorità competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 248-*bis*.

ART. 247 (Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione) (M5S)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, entro le successive 48 ore ne danno comunicazione all'autorità competente e agli enti locali il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione nonché, in ogni caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Prefetto territorialmente competente.
2. L'autorità competente procede, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, alla individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.
3. L'autorità competente provvede all'individuazione del responsabile anche sulla base di dati e informazioni che le devono essere tempestivamente forniti dalla Provincia o dalla Città metropolitana il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione, nonché dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dalla pubblica amministrazione che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 1. Al fine di fornire dati e osservazioni all'autorità competente, i predetti enti devono porre in essere tutte le attività necessarie al reperimento dei medesimi.
4. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, ovvero a fronte della ricezione di elementi ai sensi del comma precedente, l'autorità competente può disporre una proroga del termine di cui al comma 1 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
5. L'autorità competente conclude la fase di accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, di cui ai precedenti commi, con un provvedimento espresso.
6. L'autorità competente intima al responsabile della potenziale contaminazione, individuato ai sensi del comma 2, di effettuare le procedure e gli adempimenti di cui all'articolo 248.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile della potenziale contaminazione nei termini di cui al comma 2, anche per insufficienza dei dati o delle informazioni in possesso dell'autorità competente ovvero alla stessa forniti ai sensi del comma 3, l'autorità competente medesima ne fornisce congrua motivazione in una relazione allegata al provvedimento conclusivo del procedimento, che comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È fatto salvo ogni ulteriore accertamento volto alla individuazione del responsabile della contaminazione anche ai fini dell'addebito delle spese delle procedure eseguite, compresi in ogni caso i costi della procedura di bonifica.
8. Qualora l'autorità competente non provveda, nei termini di cui al comma 2, a concludere il procedimento mediante adozione del provvedimento espresso, di cui al comma 5 o 7, all'accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, previa diffida a provvedere in un termine non inferiore a 30 giorni, provvede con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*, avvalendosi del S.N.P.A. nonché di altri soggetti pubblici qualificati, e ponendo le relative spese a carico della medesima autorità competente. Al procedimento di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, e 7 per quanto applicabili.
9. Il provvedimento che individua il responsabile della potenziale contaminazione, ovvero che dà conto delle ragioni della mancata individuazione, di cui ai commi 5, e 7 è comunicato a cura dell'autorità competente anche al proprietario del sito non responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 248-ter e dell'articolo 253.
10. Se il responsabile non è individuato ai sensi del presente articolo nel termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, e salvi in ogni caso eventuali ulteriori accertamenti e attività ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, gli interventi necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo sono predisposti e attuati dall'autorità competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 248-bis.

ART. 247 (Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione) (LEU)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, **entro le successive 48 ore** ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente e agli enti locali il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione nonché, in ogni caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Prefetto territorialmente competente.

2. L'autorità competente procede, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, alla individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.

3. L'autorità competente provvede all'individuazione del responsabile anche sulla base di dati e informazioni che le devono essere tempestivamente forniti dalla Provincia o dalla Città metropolitana il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione, nonché dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dalla pubblica amministrazione che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 1. Al fine di fornire dati e osservazioni all'autorità competente, i predetti enti devono porre in essere tutte le attività necessarie al reperimento dei medesimi.

4. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, ovvero a fronte della ricezione di elementi ai sensi del comma precedente, l'autorità competente può disporre una proroga del termine di cui al comma 1 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

5. L'autorità competente conclude la fase di accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, di cui ai precedenti commi, con un provvedimento espresso.

6. L'autorità competente intima al responsabile della potenziale contaminazione, individuato ai sensi del comma 2, di effettuare le procedure e gli adempimenti di cui all'articolo 248.

7. Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile della potenziale contaminazione nei termini di cui al comma 2, anche per insufficienza dei dati o delle informazioni in possesso dell'autorità competente ovvero alla stessa forniti ai sensi del comma 3, l'autorità competente medesima ne fornisce congrua motivazione in una relazione allegata al provvedimento conclusivo del procedimento, che comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È fatto salvo ogni ulteriore accertamento volto alla individuazione del responsabile della contaminazione anche ai fini dell'addebito delle spese delle procedure eseguite, compresi in ogni caso i costi della procedura di bonifica.

8. Qualora l'autorità competente non provveda, nei termini di cui al comma 2, a concludere il procedimento mediante adozione del provvedimento espresso, di cui al comma 5 o 7, all'accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, previa diffida a provvedere in un termine non inferiore a 30 giorni, provvede con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*, avvalendosi del S.N.P.A. nonché di altri soggetti pubblici qualificati, e ponendo le relative spese a carico della medesima autorità competente. Al procedimento di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, e 7 per quanto applicabili.

9. Il provvedimento che individua il responsabile della potenziale contaminazione, ovvero che dà conto delle ragioni della mancata individuazione, di cui ai commi 5, e 7 è comunicato a cura dell'autorità competente anche al proprietario del sito non responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 248-*ter* e dell'articolo 253.

10. Se il responsabile non è individuato ai sensi del presente articolo nel termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, e salvi in ogni caso eventuali ulteriori accertamenti e attività ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, gli interventi necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo sono predisposti e attuati dall'autorità competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 248-*bis*.

ART. 247-bis (Individuazione del responsabile della potenziale contaminazione) (M5S)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente e agli enti locali il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione nonché, in ogni caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Prefetto territorialmente competente.
2. L'autorità competente procede, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, alla individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.
3. L'autorità competente provvede all'individuazione del responsabile anche sulla base di dati e informazioni che le devono essere tempestivamente forniti dalla Provincia o dalla Città metropolitana il cui territorio è interessato dalla potenziale contaminazione, nonché dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dalla pubblica amministrazione che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 1. Al fine di fornire dati e osservazioni all'autorità competente, i predetti enti devono porre in essere tutte le attività necessarie al reperimento dei medesimi.
4. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, ovvero a fronte della ricezione di elementi ai sensi del comma precedente, l'autorità competente può disporre una proroga del termine di cui al comma 1 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
5. L'autorità competente conclude la fase di accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, di cui ai precedenti commi, con un provvedimento espresso.
6. L'autorità competente intima al responsabile della potenziale contaminazione, individuato ai sensi del comma 2, di effettuare le procedure e gli adempimenti di cui all'articolo 248.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile della potenziale contaminazione nei termini di cui al comma 2, anche per insufficienza dei dati o delle informazioni in possesso dell'autorità competente ovvero alla stessa forniti ai sensi del comma 3, l'autorità competente medesima ne fornisce congrua motivazione in una relazione allegata al provvedimento conclusivo del procedimento, che comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È fatto salvo ogni ulteriore accertamento volto alla individuazione del responsabile della contaminazione anche ai fini dell'addebito delle spese delle procedure eseguite, compresi in ogni caso i costi della procedura di bonifica.
8. Qualora l'autorità competente non provveda, nei termini di cui al comma 2, a concludere il procedimento mediante adozione del provvedimento espresso, di cui al comma 5 o 7, all'accertamento del responsabile della potenziale contaminazione, previa diffida a provvedere in un termine non inferiore a 30 giorni, provvede con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*, avvalendosi del S.N.P.A. nonché di altri soggetti pubblici qualificati, e ponendo le relative spese a carico della medesima autorità competente. Al procedimento di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, e 7 per quanto applicabili.
9. Il provvedimento che individua il responsabile della potenziale contaminazione, ovvero che dà conto delle ragioni della mancata individuazione, di cui ai commi 5, e 7 è comunicato a cura dell'autorità competente anche al proprietario del sito non responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 248-*ter* e dell'articolo 253.
10. Se il responsabile non è individuato ai sensi del presente articolo nel termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, e salvi in ogni caso eventuali ulteriori accertamenti e attività ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, gli interventi necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo sono predisposti e attuati

dall'autorità competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 248-bis.

ART. 248 (Procedure e adempimenti da attuare ad opera del responsabile della potenziale contaminazione)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della potenziale contaminazione mette in opera, nelle successive ventiquattro ore, le necessarie misure di prevenzione e ne dà comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.

2. Il responsabile della potenziale contaminazione, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla potenziale contaminazione stessa, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona interessata, dandone immediatamente notizia, con apposita autocertificazione, all'autorità competente, alla provincia e al comune competenti per territorio. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo. Le attività di verifica e di controllo sono svolte dall'autorità competente, avvalendosi delle ARPA, nei successivi trenta giorni.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alla autorità competente nonché al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi, l'autorità competente, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce titolo per l'accesso alle aree e per l'installazione dei relativi presidi ambientali, nonché assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. Le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione devono essere concluse nei tre mesi successivi all'approvazione del piano.

3-bis Ove le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione abbiano accertato il superamento delle CSC e la presenza di fonti attive di contaminazione, queste ultime devono essere preventivamente rimosse per rendere applicabile la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). La rimozione delle fonti attive di contaminazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della presentazione dell'analisi di rischio.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro due mesi dal termine di conclusione delle attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta all'autorità competente i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dall'autorità competente, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di

adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. L'autorità competente, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un termine per l'adempimento comunque non superiore a novanta giorni. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà immediata comunicazione all'autorità competente, alla provincia e al comune nel cui territorio si è verificato l'evento di cui al comma 1, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevano il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7 entro il termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone all'autorità competente, nei successivi tre mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

7-bis. I progetti devono contenere la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati in apposito elenco predisposto dal proponente unitamente all'indicazione dell'amministrazione ordinariamente competente. I titoli abilitativi ricompresi nel provvedimento finale sono modificati, rinnovati, riesaminati e controllati con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. L'approvazione del progetto costituisce, ove necessario, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. In tal caso, il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, i termini di inizio non superiori a sei mesi e di ultimazione dei lavori. Decorso tali termini l'autorizzazione decade per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una motivata proroga. Sono soggette a nuova autorizzazione le varianti al progetto di bonifica qualora nel corso dell'intervento siano individuate ulteriori contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ovvero in caso di mutamento delle tecniche di bonifica approvate. In tutti gli altri casi il proponente comunica le modifiche del progetto all'autorità competente, la quale valuta la natura delle modifiche nel termine perentorio di sessanta giorni; decorso tale termine il proponente può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Qualora, invece, l'autorità competente rilevi che le modifiche progettate sono di natura sostanziale ne dà comunicazione al proponente ai fini dell'avvio del procedimento.

7-ter. Il proponente, prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi previsti dal progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7, deve prestare una specifica garanzia finanziaria in favore dell'autorità competente, al fine di coprire il rischio di un inadempimento totale o parziale all'esecuzione del progetto operativo medesimo nonché alle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale eventualmente previste, il cui importo deve assicurare la copertura di tutti i costi dei predetti interventi. La prestazione e l'accettazione della predetta garanzia sono condizioni per l'avvio dell'intervento di bonifica.

7-quater. Per la selezione delle tecnologie di bonifica, può essere avviata, previa comunicazione alla regione, alla provincia, al comune e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'applicazione a scala pilota, anche in campo, di tecnologie di bonifica innovative, finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, l'autorità competente, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

10. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dall'autorità competente, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

11. La procedura di approvazione della caratterizzazione, del documento di analisi di rischio e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata dall'autorità competente e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

12. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 248, comma 4.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'atto di individuazione di contaminazioni storiche.

ART. 248 (Procedure e adempimenti da attuare ad opera del responsabile della potenziale contaminazione) (M5S)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della potenziale contaminazione mette in opera, nelle successive ventiquattro ore, le necessarie misure di prevenzione e ne dà comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.

2. Il responsabile della potenziale contaminazione, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla potenziale contaminazione stessa, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona interessata, dandone immediatamente notizia entro le successive 48 ore, con apposita autocertificazione, all'autorità competente, alla provincia e al comune competenti per territorio. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo. Le attività di verifica e di controllo sono svolte dall'autorità competente, avvalendosi delle ARPA, nei successivi trenta giorni.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alla autorità competente nonché al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi, l'autorità competente, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce titolo per l'accesso alle aree e per l'installazione dei relativi presidi ambientali, nonché assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. Le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione devono essere concluse nei tre mesi successivi all'approvazione del piano.

3-bis Ove le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione abbiano accertato il superamento delle CSC e la presenza di fonti attive di contaminazione, queste ultime devono essere preventivamente rimosse per rendere applicabile la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). La rimozione delle fonti attive di contaminazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della presentazione dell'analisi di rischio.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro due mesi dal termine di conclusione delle attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta all'autorità competente i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dall'autorità competente, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di

adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia all'autorità competente, alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. L'autorità competente, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un termine per l'adempimento comunque non superiore a novanta giorni. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà immediata comunicazione all'autorità competente, alla provincia e al comune nel cui territorio si è verificato l'evento di cui al comma 1, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7 entro il termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone all'autorità competente, nei successivi tre mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

7-bis. I progetti devono contenere la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati in apposito elenco predisposto dal proponente unitamente all'indicazione dell'amministrazione ordinariamente competente. I titoli abilitativi ricompresi nel provvedimento finale sono modificati, rinnovati, riesaminati e controllati con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. L'approvazione del progetto costituisce, ove necessario, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. In tal caso, il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, i termini di inizio non superiori a sei mesi e di ultimazione dei lavori. Decorso tali termini l'autorizzazione decade per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una motivata proroga. Sono soggette a nuova autorizzazione le varianti al progetto di bonifica qualora nel corso dell'intervento siano individuate ulteriori contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ovvero in caso di mutamento delle tecniche di bonifica approvate. In tutti gli altri casi il proponente comunica le modifiche del progetto all'autorità competente, la quale valuta la natura delle modifiche nel termine perentorio di trenta giorni; decorso tale termine il proponente può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Qualora, invece, l'autorità competente rilevi che le modifiche progettate sono di natura sostanziale ne dà comunicazione al proponente ai fini dell'avvio del procedimento.

7-ter. Il proponente, prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi previsti dal progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7, deve prestare una specifica garanzia finanziaria in favore dell'autorità competente, al fine di coprire il rischio di un inadempimento totale o parziale all'esecuzione del progetto operativo medesimo nonché alle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale eventualmente previste, il cui importo deve assicurare la copertura di tutti i costi dei predetti interventi. La prestazione e l'accettazione della predetta garanzia sono condizioni per l'avvio dell'intervento di bonifica.

7-quater. Per la selezione delle tecnologie di bonifica, può essere avviata, previa autorizzazione della regione, alla provincia, al comune e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'applicazione a scala pilota, anche in campo, di tecnologie di bonifica innovative, finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando il termine di quindici giorni per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, l'autorità competente, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

10. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dall'autorità competente, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con la Rete delle Agenzie Ambientali (SNPA) e con le altre amministrazioni.

11. La procedura di approvazione della caratterizzazione, del documento di analisi di rischio e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata dall'autorità competente e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'atto di individuazione di contaminazioni storiche.

ART. 248 (Procedure e adempimenti da attuare ad opera del responsabile della potenziale contaminazione) (LEU)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della potenziale contaminazione mette in opera, nelle successive ventiquattro ore, le necessarie misure di prevenzione e ne dà comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.

2. Il responsabile della potenziale contaminazione, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla potenziale contaminazione stessa, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona interessata, dandone immediatamente notizia **entro le successive 48 ore**, con apposita autocertificazione, all'autorità competente, alla provincia e al comune competenti per territorio. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo. Le attività di verifica e di controllo sono svolte dall'autorità competente, avvalendosi delle ARPA, nei successivi trenta giorni.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alla autorità competente nonché al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi, l'autorità competente, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce titolo per l'accesso alle aree e per l'installazione dei relativi presidi ambientali, nonché assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. Le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione devono essere concluse nei tre mesi successivi all'approvazione del piano.

3-bis Ove le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione abbiano accertato il superamento delle CSC e la presenza di fonti attive di contaminazione, queste ultime devono essere preventivamente rimosse per rendere applicabile la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). La rimozione delle fonti attive di contaminazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della presentazione dell'analisi di rischio.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro due mesi dal termine di conclusione delle attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta all'autorità competente i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dall'autorità competente, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia all'autorità competente, alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. L'autorità competente, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un termine per l'adempimento comunque non superiore a novanta giorni. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà immediata comunicazione all'autorità competente, alla provincia e al comune nel cui territorio si è verificato l'evento di cui al comma 1, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7 entro il termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al periodo precedente.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone all'autorità competente, nei successivi tre mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

7-bis. I progetti devono contenere la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, indicati in apposito elenco predisposto dal proponente unitamente all'indicazione dell'amministrazione ordinariamente competente. I titoli abilitativi ricompresi nel provvedimento finale sono modificati, rinnovati, riesaminati e controllati con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. L'approvazione del progetto costituisce, ove necessario, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. In tal caso, il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, i termini di inizio non superiori a sei mesi e di ultimazione dei lavori. Decorso tali termini l'autorizzazione decade per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una motivata proroga. Sono soggette a nuova autorizzazione le varianti al progetto di bonifica qualora nel corso dell'intervento siano individuate ulteriori contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, ovvero in caso di mutamento delle tecniche di bonifica approvate. In tutti gli altri casi il proponente comunica le modifiche del progetto all'autorità competente, la quale valuta la natura delle modifiche nel termine perentorio di sessanta **trenta** giorni; decorso tale termine il proponente può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Qualora, invece, l'autorità competente rilevi che le modifiche progettate sono di natura sostanziale ne dà comunicazione al proponente ai fini dell'avvio del procedimento.

7-ter. Il proponente, prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi previsti dal progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7, deve prestare una specifica

garanzia finanziaria in favore dell'autorità competente, al fine di coprire il rischio di un inadempimento totale o parziale all'esecuzione del progetto operativo medesimo nonché alle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale eventualmente previste, il cui importo deve assicurare la copertura di tutti i costi dei predetti interventi. La prestazione e l'accettazione della predetta garanzia sono condizioni per l'avvio dell'intervento di bonifica.

7-quater. Per la selezione delle tecnologie di bonifica, può essere avviata, previa comunicazione alla **autorizzazione della** regione, alla provincia, al comune e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, l'applicazione a scala pilota, anche in campo, di tecnologie di bonifica innovative, finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine **il termine di quindici giorni** per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, l'autorità competente, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

10. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dall'autorità competente, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina **con la Rete delle Agenzie Ambientali (SNPA)** e con le altre amministrazioni.

11. La procedura di approvazione della caratterizzazione, del documento di analisi di rischio e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, convocata dall'autorità competente e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

12. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 248, comma 4.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'atto di individuazione di contaminazioni storiche.

ART. 248-bis (Bonifica da parte dell'autorità competente)

1. Per i siti orfani di interesse regionale le procedure di bonifica sono realizzate d'ufficio dall'autorità competente secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, le autorità competenti istituiscono appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trascorsi 24 mesi dal termine di avvio delle procedure di bonifica individuato dal piano regionale di cui al comma 1 senza che l'autorità competente abbia avviato le relative procedure, intima alla Regione di provvedere entro un termine comunque non superiore a 60 giorni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, all'effettuazione delle procedure di bonifica provvede il medesimo Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, ponendo le spese a carico dell'ente inadempiente.
3. I costi delle procedure di bonifica dei siti orfani, effettuate ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del responsabile che sia successivamente individuato ovvero del responsabile che seppur individuato non abbia provveduto nei termini previsti ad effettuare gli adempimenti disposti dal presente titolo.

ART. 248-bis (Bonifica da parte dell'autorità competente) (M5S)

1. Per i siti orfani di interesse regionale le procedure di bonifica sono realizzate d'ufficio dall'autorità competente secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, le autorità competenti istituiscono appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trascorsi 24 mesi dal termine di avvio delle procedure di bonifica individuato dal piano regionale di cui al comma 1 senza che l'autorità competente abbia avviato le relative procedure, intima alla Regione di provvedere entro un termine comunque non superiore a 60 giorni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, all'effettuazione delle procedure di bonifica provvede il medesimo Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, ponendo le spese a carico dell'ente inadempiente.
3. I costi delle procedure di bonifica dei siti orfani, effettuate ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del responsabile che sia successivamente individuato ovvero del responsabile che seppur individuato non abbia provveduto nei termini previsti ad effettuare gli adempimenti disposti dal presente titolo.

ART. 248-ter (Adempimenti e interventi da attuare in caso di potenziale contaminazione da parte degli interessati non responsabili)

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 248, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione ai soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 248 e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui al medesimo articolo, ove a ciò non abbia provveduto il responsabile della potenziale contaminazione.
2. L'autorità competente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, procede ai sensi dell'articolo 247.

3. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente capo possono essere effettuate, su richiesta, dal proprietario o dal gestore dell'area in luogo dell'Autorità competente. La richiesta deve pervenire all'Autorità competente entro il termine di 120 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora i soggetti interessati abbiano proceduto alla comunicazione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

ART. 248-ter (Adempimenti e interventi da attuare in caso di potenziale contaminazione da parte degli interessati non responsabili) (M5S)

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 248, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto o attuale della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione ai soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 248 e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui al medesimo articolo, ove a ciò non abbia provveduto il responsabile della potenziale contaminazione.

2. L'autorità competente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, procede ai sensi dell'articolo 247.

3. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente capo possono essere effettuate, su richiesta, dal proprietario o dal gestore dell'area in luogo dell'Autorità competente. La richiesta deve pervenire all'Autorità competente entro il termine di 120 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora i soggetti interessati abbiano proceduto alla comunicazione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

ART. 248-ter (Adempimenti e interventi da attuare in caso di potenziale contaminazione da parte degli interessati non responsabili) (LEU)

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 248, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto o attuale della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione ai soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 248 e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui al medesimo articolo, ove a ciò non abbia provveduto il responsabile della potenziale contaminazione.

2. L'autorità competente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, procede ai sensi dell'articolo 247.

3. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente capo possono essere effettuate, su richiesta, dal proprietario o dal gestore dell'area in luogo dell'Autorità competente. La richiesta deve pervenire all'Autorità competente entro il termine di 120 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora i soggetti interessati abbiano proceduto alla comunicazione di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già

provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

ART. 248-*quater* (Controlli)

1. La documentazione relativa al piano di caratterizzazione del sito e al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 248, comma 4, è trasmessa all'autorità competente e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, la conformità degli stessi al progetto approvato, nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, sono accertati dall'autorità competente su istanza del proponente o d'ufficio nei casi di cui all'articolo 248-bis, mediante apposito provvedimento sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
3. Qualora l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, al rilascio provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, avvalendosi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nei successivi sessanta giorni con oneri a carico dell'ente inadempiente.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 248, comma 7-ter o 251-ter.

ART. 248-*quater* (Controlli) (M5S)

1. La documentazione relativa al piano di caratterizzazione del sito e al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 248, comma 4, è trasmessa all'autorità competente e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
- 1-bis. Il proponente dell'intervento di bonifica è tenuto all'adozione di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, la conformità degli stessi al progetto approvato, nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, sono accertati dall'autorità competente su istanza del proponente o d'ufficio nei casi di cui all'articolo 248-bis, mediante apposito provvedimento sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
3. Qualora l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, al rilascio provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, avvalendosi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nei successivi sessanta giorni con oneri a carico dell'ente inadempiente.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 248, comma 7-ter o 251-ter.

ART. 248 –quinquies (Individuazione delle contaminazioni storiche) (M5S)

Le aree potenzialmente interessate da una contaminazione storica devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica della qualità del suolo, sottosuolo e, se del caso, della falda anche in assenza di un superamento accertato.

A titolo esemplificativo le aree da sottoporre a verifica (Indagine Ambientale Preliminare) sono:

- aree industriali dismesse,
- aree di stoccaggio di prodotti idrocarburici
- aree con presenza di serbatoi dismessi non bonificati o in esercizio con vetustà superiore a 20 anni e senza interventi di vetrificazione,
- aree interessate da depositi incontrollati di rifiuti
- aree soggette a scavi e successivi riempimenti in epoca precedente all'emanazione delle normative inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo.

Altre tipologie potranno essere individuate dalle amministrazioni precedenti

ART. 249 (Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

1.L'autorità competente sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui l'autorità competente intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

ART. 249 (Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare) (M5S)

1.L'autorità competente sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui l'autorità competente intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

ART. 249 bis (Dati sulla contaminazione e certificato di destinazione urbanistica)

1. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale dato deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

2. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce, in collaborazione con le autorità competenti e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

Art.249 bis (Dati sulla contaminazione e certificato di destinazione urbanistica) (M5S)

1. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale dato deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

2. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce, in collaborazione con le autorità competenti e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

ART. 249-ter (Disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale degli interventi di bonifica) (M5S)

1. La Conferenza di Servizi convocata per l'approvazione del progetto di bonifica dovrà procedere anche a una verifica della assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto al fine di considerare tutti gli effetti ambientali dell'attuazione dell'intervento e prevedere opzioni per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di bonifica. Le convocazioni delle riunioni della conferenza dei servizi vengono tempestivamente pubblicate sul sito WEB dell'Autorità che le convoca entro 20 giorni dal loro svolgimento. In ogni caso la Conferenza dei Servizi è pubblica. Durante lo svolgimento della stessa possono essere auditi rappresentanti del pubblico interessato.

ART. 249-quater (Fondo per la bonifica degli immobili utilizzati come discarica abusiva) (PD)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per far fronte agli oneri connessi agli interventi di bonifica da eseguire, a seguito del sequestro disposto dal prefetto, su immobili ad uso non residenziale utilizzati come discariche abusive per lo smaltimento di rifiuti illeciti. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni finanziarie annuali del fondo, sulla base delle richieste da parte dei comuni e delle regioni.

2. Se il proprietario o il locatario dell'immobile non ottempererà agli obblighi e alle prescrizioni di bonifica dell'immobile di cui al comma 1, entro i termini allo stesso notificati, il bene è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune che effettua l'intervento di bonifica, con trascrizione eseguita a titolo gratuito, nei registri immobiliari.

Capo III

Bonifica dei siti di interesse nazionale

ART. 250 (Individuazione e perimetrazione dei Siti di interesse nazionale)

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate nei casi sub c) e d), laddove ricorrano uno o più dei seguenti presupposti:

- a) gli interventi da attuare riguardano siti compresi nel territorio di più regioni;
- b) i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto;
- c) il rischio sanitario ed ambientale che risulta particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
- d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si procede anche alla perimetrazione del sito, sentiti i comuni, le province, le regioni, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è effettuata la ricognizione dei siti di interesse nazionale che soddisfano i presupposti individuati dal comma 1 nonché di quelli che non soddisfano i predetti presupposti. In questi casi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra nelle fasi procedurali non concluse ed i rispettivi termini si intendono rinnovati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, sono abrogate le disposizioni legislative vigenti istitutive di siti di interesse nazionale ai fini della bonifica.

ART. 250 (Individuazione e perimetrazione dei Siti di interesse nazionale) (M5S)

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate nei casi sub c) e d), laddove ricorrano uno o più dei seguenti presupposti:

a) gli interventi da attuare riguardano siti compresi nel territorio di più regioni;

b) i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto;

c) il rischio sanitario ed ambientale che risulta particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si procede anche alla perimetrazione del sito, sentiti i comuni, le province, le regioni, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è effettuata la ricognizione dei siti di interesse nazionale che soddisfano i presupposti individuati dal comma 1 nonché di quelli che non soddisfano i predetti presupposti. In questi casi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra nelle fasi procedurali non concluse ed i rispettivi termini si intendono rinnovati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, sono abrogate le disposizioni legislative vigenti istitutive di siti di interesse nazionale ai fini della bonifica.

ART. 251 (Competenza)

1. Salve le diverse previsioni contenute nel presente capo, le procedure di cui ai Capi I e II del presente Titolo nei siti di interesse nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 252, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).

ART. 251 (Competenza) (M5S)

1. Salve le diverse previsioni contenute nel presente capo, le procedure di cui ai Capi I e II del presente Titolo nei siti di interesse nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 252, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).

ART. 251-bis (Procedura di bonifica dei Siti di interesse nazionali)

1. Il piano di caratterizzazione è approvato dall'autorità competente, con eventuali prescrizioni, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del piano presentato dal responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 248, comma 3.

2. Entro tre mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, eliminate le fonti attive di contaminazione, ai sensi dell'art. 248, comma 3-bis, sono presentati all'autorità competente i risultati dell'analisi di rischio. Il Ministero approva il documento di cui all'art. 248, comma 4, di analisi di rischio entro i successivi novanta giorni, avvalendosi per gli aspetti sanitari dell'Istituto superiore della sanità e dell'Unità sanitaria locale e per gli aspetti legati al rischio sanitario dei lavoratori dell'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dell'Unità sanitaria locale, anche mediante pareri congiunti. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, l'autorità competente, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, prescrivendo lo svolgimento di un programma di monitoraggio, proposto dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

3. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, entro tre mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio è presentato all'autorità competente il progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, e di bonifica-e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di ridurre sotto la concentrazione soglia di rischio lo stato di contaminazione presente del sito.

4. Al fine di accelerare le procedure di bonifica, l'autorità competente può prescrivere che l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica siano presentati congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione

5. L'approvazione dei progetti di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il procedimento si svolge in conferenza di servizi, istruttoria e decisoria, convocata dall'autorità competente, a cui partecipano le amministrazioni interessate e quelle competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, secondo le modalità di seguito descritte:

- verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, presentato ai sensi dell'art. 248, comma 7, indice la conferenza di servizi in modalità sincrona, suddivisa in una fase istruttoria e in una fase decisoria;

- alla prima riunione la conferenza di servizi determina il termine di conclusione dei lavori tenendo conto dei termini previsti per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

- nella fase istruttoria, alla quale è invitato a partecipare il soggetto proponente, sono valutate la necessità di integrazioni documentali e le condizioni per l'approvazione del progetto di bonifica, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

- per l'istruttoria tecnica del progetto di bonifica l'autorità competente si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per gli aspetti ambientali, dell'Istituto superiore della sanità e dell'Unità sanitaria locale per aspetti sanitari e dell'Istituto nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro e dell'Unità sanitaria locale in merito al rischio sanitario per i lavoratori, anche mediante l'adozione di pareri congiunti;

- la richiesta di integrazioni documentali o le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, sulla base delle richieste delle amministrazioni partecipanti alla conferenza, è formalizzata dal Ministero assegnando un termine per l'adempimento non superiore a 30 giorni. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato;

- ove le risultanze istruttorie, anche in seguito alle integrazioni documentali, abbiano accertato motivi che ostano all'approvazione del progetto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne dà comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento finale di rigetto è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- conclusa la fase istruttoria, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del presente decreto legislativo;
- nella fase decisoria la conferenza di servizi si pronuncia sull'approvazione del progetto, acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento autorizzatorio unico regionale e, ove il progetto non sia soggetto a valutazione di impatto ambientale regionale, le determinazioni delle Amministrazioni competenti.

ART. 251-bis (Procedura di bonifica dei Siti di interesse nazionali) (M5S)

1. Il piano di caratterizzazione è approvato dall'autorità competente, con eventuali prescrizioni, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del piano presentato dal responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 248, comma 3.
2. Entro tre mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, eliminate le fonti attive di contaminazione, ai sensi dell'art. 248, comma 3-bis, sono presentati all'autorità competente i risultati dell'analisi di rischio. Il Ministero approva il documento di cui all'art. 248, comma 4, di analisi di rischio entro i successivi novanta giorni, avvalendosi per gli aspetti sanitari dell'Istituto superiore della sanità e dell'Unità sanitaria locale e per gli aspetti legati al rischio sanitario dei lavoratori dell'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dell'Unità sanitaria locale, anche mediante pareri congiunti. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, l'autorità competente, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, prescrivendo lo svolgimento di un programma di monitoraggio, proposto dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.
3. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, entro tre mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio è presentato all'autorità competente il progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, e di bonifica e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di ridurre sotto le concentrazioni soglia di rischio lo stato di contaminazione presente del sito.
4. Al fine di accelerare le procedure di bonifica, l'autorità competente può prescrivere che l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica siano presentati congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione
5. L'approvazione dei progetti di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il procedimento si svolge in conferenza di servizi, istruttoria e decisoria, convocata dall'autorità competente, a cui partecipano le amministrazioni interessate e quelle competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, secondo le modalità di seguito descritte:
 - verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,

operativa o permanente, presentato ai sensi dell'art. 248, comma 7, indice la conferenza di servizi in modalità sincrona, suddivisa in una fase istruttoria e in una fase decisoria;

- alla prima riunione la conferenza di servizi determina il termine di conclusione dei lavori tenendo conto dei termini previsti per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- nella fase istruttoria, alla quale è invitato a partecipare il soggetto proponente, sono valutate la necessità di integrazioni documentali e le condizioni per l'approvazione del progetto di bonifica, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- per l'istruttoria tecnica del progetto di bonifica l'autorità competente si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per gli aspetti ambientali, dell'Istituto superiore della sanità e dell'Unità sanitaria locale per aspetti sanitari e dell'Istituto nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro e dell'Unità sanitaria locale in merito al rischio sanitario per i lavoratori, anche mediante l'adozione di pareri congiunti;
- la richiesta di integrazioni documentali o le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, sulla base delle richieste delle amministrazioni partecipanti alla conferenza, è formalizzata dal Ministero assegnando un termine per l'adempimento non superiore a 30 giorni. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato;
- ove le risultanze istruttorie, anche in seguito alle integrazioni documentali, abbiano accertato motivi che ostano all'approvazione del progetto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne dà comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento finale di rigetto è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- conclusa la fase istruttoria, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del presente decreto legislativo;
- nella fase decisoria la conferenza di servizi si pronuncia sull'approvazione del progetto, acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento autorizzatorio unico regionale e, ove il progetto non sia soggetto a valutazione di impatto ambientale regionale, le determinazioni delle Amministrazioni competenti.

ART. 251-ter (Garanzie per la corretta esecuzione del progetto di bonifica)

1. Il proponente deve prestare adeguata garanzia finanziaria in favore dell'autorità competente, al fine di coprire il rischio di inadempimento totale o parziale del progetto di bonifica, e l'importo della predetta garanzia deve assicurare la copertura di tutti i costi dell'intervento di bonifica. La prestazione e l'accettazione della predetta garanzia sono condizioni per l'avvio dell'intervento di bonifica.

ART. 251-ter (Garanzie per la corretta esecuzione del progetto di bonifica) (M5S)

1. Il proponente deve prestare adeguata garanzia finanziaria in favore dell'autorità competente, al fine di coprire il rischio di inadempimento totale o parziale del progetto di bonifica, e l'importo della predetta garanzia deve assicurare la copertura di tutti i costi dell'intervento di bonifica. La prestazione e l'accettazione della predetta garanzia sono condizioni per l'avvio dell'intervento di bonifica.

ART. 251-quater (Siti orfani di interesse nazionale)

1. Per i siti orfani di interesse nazionale, gli interventi sono finanziati nell'ambito del Programma nazionale di cui all'articolo 1, comma 800, legge 30 dicembre 2018, n. 145e sono predisposti e attuati dall'autorità competente, avvalendosi anche dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, secondo le modalità previste dal medesimo Programma. Al procedimento di bonifica dei siti orfani di interesse nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 248 bis.

ART. 251-*quater* (Siti orfani di interesse nazionale) (M5S)

1. Per i siti orfani di interesse nazionale, gli interventi sono finanziati nell'ambito del Programma nazionale di cui all'articolo 1, comma 800, legge 30 dicembre 2018, n. 145e sono predisposti e attuati dall'autorità competente, avvalendosi anche dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati, secondo le modalità previste dal medesimo Programma. Al procedimento di bonifica dei siti orfani di interesse nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 248 bis.

ART. 251-*quinquies* (Siti di interesse nazionale con contaminazioni storiche)

1. 1. Nelle aree con contaminazioni storiche comprese nei siti di interesse nazionale, l'individuazione del responsabile della contaminazione è effettuata dall'autorità competente avvalendosi del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nonché di altri soggetti pubblici qualificati, entro ventiquattro mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 250, comma 1. Al procedimento di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'art. 247 per quanto applicabili.

2. Nelle stesse aree il soggetto interessato, in alternativa alle indagini preliminari di cui all'articolo 248, comma 2, accerta lo stato di contaminazione mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.

ART. 251-*quinquies* (Siti di interesse nazionale con contaminazioni storiche) (M5S)

1. 1. Nelle aree con contaminazioni storiche comprese nei siti di interesse nazionale, l'individuazione del responsabile della contaminazione è effettuata dall'autorità competente avvalendosi del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nonché di altri soggetti pubblici qualificati, entro ventiquattro mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 250, comma 1. Al procedimento di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'art. 247 per quanto applicabili.

2. Nelle stesse aree il soggetto interessato, in alternativa alle indagini preliminari di cui all'articolo 248, comma 2, accerta lo stato di contaminazione mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.

ART. 251-sexies (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
- f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
- g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;
- i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 248-ter, comma 1.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;

b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;

c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.

6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi degli articoli 248-*quater* e 252. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.

7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse

stanziata a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 251-sexies (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) (M5S)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
- c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
- d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
- e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
- f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
- g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
- h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
- i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale;
- i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.

4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 248-ter, comma 1.

5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
- b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
- c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi degli articoli 248-*quater* e 252. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, una o più società "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprietà pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse

stanziare a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 252 (Controlli nei siti di interesse nazionale)

1. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, la conformità degli stessi al progetto approvato, i relativi monitoraggi, nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, sono accertati dall'autorità competente mediante apposito provvedimento sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.
2. L'autorità competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.
4. Il potere di controllo sull'efficacia della messa in sicurezza d'emergenza, delle misure di prevenzione e della conformità ed efficacia dei progetti di bonifica approvati in fase di attuazione, è esercitato dall'autorità competente.
5. In sede di prima applicazione l'autorità competente provvede alle attività di controllo ai sensi del comma 4 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 252 (Controlli nei siti di interesse nazionale) (M5S)

Il proponente dell'intervento di bonifica è tenuto all'adozione di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.

1. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, la conformità degli stessi al progetto approvato, i relativi monitoraggi, nonché il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, sono accertati dall'autorità competente mediante apposito provvedimento sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.
2. L'autorità competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.
4. Il potere di controllo sull'efficacia della messa in sicurezza d'emergenza, delle misure di prevenzione e della conformità ed efficacia dei progetti di bonifica approvati in fase di attuazione, è esercitato dall'autorità competente.
5. In sede di prima applicazione l'autorità competente provvede alle attività di controllo ai sensi del comma 4 entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 252-bis (Censimento ed anagrafe dei siti sottoposti ad indagine ambientale e o procedimento ex art. 242 e seguenti) (M5S)

1. Le regioni, acquisite le necessarie informazioni da parte degli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2017 l'anagrafe dei siti oggetto del presente articolo, secondo le seguenti categorie di classificazione:

- a) l'elenco dei siti oggetto di indagine ambientale ed i relativi esiti;
- b) l'elenco dei siti potenzialmente contaminati;
- c) l'elenco dei siti sottoposti ad analisi di rischio e relativi esiti;
- d) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

L'anagrafe deve contenere inoltre le seguenti informazioni:

- 1) la perimetrazione del sito;
- 2) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica o di eventuali proponenti non responsabili della contaminazione;

3) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

2. Ogni fase di intervento dovrà essere riportata dal certificato di destinazione urbanistica (CDU), ivi comprese misure di sicurezza, esito dell'analisi di rischio in relazione agli usi previsti, eventuali prescrizioni e/o limitazioni d'uso, monitoraggi e relativa durata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

Il CDU, corredato delle informazioni di cui sopra, dovrà essere prodotto in sede di compra-vendita, trasferimento, cessione immobiliare.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

4. L'anagrafe è resa tempestivamente disponibile al pubblico in formato digitale, assicurando la possibilità di consultazione tramite WEB-GIS in cui siano facilmente consultabili la perimetrazione, l'ente competente alla procedura di bonifica e il nominativo del RUP, l'eventuale proprietà e le principali caratteristiche del sito dal punto di vista della contaminazione, anche potenziale, i dati degli eventuali monitoraggi e la documentazione relativa al procedimento di bonifica.

ART. 253 (Oneri reali e privilegi speciali)

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 248-*bis* e 251-*quater*. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”

ART. 253 (Oneri reali e privilegi speciali) (M5S)

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 248-*bis* e 251-*quater*. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”

Articolo 11-*bis*

(Valutazione di impatto sanitario per i Siti di interesse nazionale)

1. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:
"Art. 27-*ter*. (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)
 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)

Articolo 11-*bis*

(Potenziamento della VIA e introduzione dell'impatto della regolamentazione) (LEU)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 dell'articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera: f-*bis*) un'analisi della coerenza dell'opera ai fini dei cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica anche mediante interventi di compensazione ove necessario;
 - b) dopo l'articolo 27-*bis* è aggiunto il seguente:
“Art. 27-*ter* (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)
2. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie

Generale n. 126 del 31/05/2019) recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)”.”

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell’analisi di cui al comma 3, lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.”;

b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.”.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai progetti di investimento della pubblica Amministrazione i Nuclei di Valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la tutela dell’ambiente e il contributo dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Parimenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l’armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

6. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, pubblicano sul proprio sito istituzionale il proprio bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare.”

Articolo 11-bis

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa) (M5S)

1. I progetti ricompresi negli allegati II e III della parte seconda del presente decreto e sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che insistono nei Siti di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa, sono soggetti a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) secondo linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute. La VIS costituisce parte vincolante dell’autorizzazione di cui all’art. 29 bis e seguenti del dlgs 152/2006 e il suo rilascio può determinare modifiche sostanziali all’autorizzazione.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, si adeguano all’ottenimento della VIS, pena revoca dell’autorizzazione.

3. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le procedure per l’ottenimento della VIS.”

Articolo 11-bis

(Modifiche all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (M5S)

1. Dopo l'articolo 27-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 27-ter.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)

1.A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizioni, le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 126 del 31/05/2019) recante Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)".

Articolo 11- ter

(Partecipazione dei Sindaci dei Comuni confinanti alla Conferenza dei Servizi) (M5S)

1. All'art. 29-*quater*, co 2 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 2, dopo la parola "sindaco" aggiungere le parole "del Comune ove insiste l'impianto e dai Sindaci di quelli confinanti"
2. All'art. 29-*quater*, co 6 del D.Lgs. n. 152/2006 ai commi 2, dopo la parola "sindaco" aggiungere le parole "del Comune ove insiste l'impianto e dei Sindaci di quelli confinanti"
3. L'art. 29-*quater*, co 7 del D.Lgs. n. 152/2006 è sostituito dal seguente "7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco del Comune ove insiste l'impianto e i Sindaci dei Comuni confinanti, qualora lo ritengano necessario nell'interesse della salute pubblica, possono, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-*octies*".

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ART. 257 (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 248 e seguenti nei siti di interesse regionale e di cui agli articoli 248 e seguenti, salve le diverse previsioni contenute negli articoli 251 bis e seguenti nei siti di interesse nazionale. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 248, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecentoeuro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 248 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Articolo 13

(Sostituzione del comma 800 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il comma 800 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
“800. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono destinate alla realizzazione e al funzionamento del database geochimico nazionale (DGN), alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché' al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma definisce:

- a) le modalità per la ricognizione dei siti oggetto del programma;
- b) i criteri per stabilire le priorità di intervento, con il supporto del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
- c) le modalità di realizzazione degli interventi nonché i soggetti che vi devono provvedere.

In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani, con decreto del Ministero dell'ambiente sono individuati gli interventi prioritari da realizzare con i relativi stanziamenti. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica» sono inserite le seguenti: « dei siti contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale » sono soppresse.

Articolo 14

(Modifica all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente;

“lettera q) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica per i siti non di interesse nazionale ed il monitoraggio ad essi conseguente”.

Articolo 15

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

- 1) articolo 36 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- 2) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO IV

Disposizioni in materia di valori limite delle sostanze perfluoroalchiliche e di emissione di sostanze odorigene

Articolo 16

(Promozione di attività di ricerca e sviluppo per l'individuazione di alternative alle sostanze perfluoroalchiliche)

1. Al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo volte all'individuazione di alternative alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni di categoria e gruppi di imprese;
- c) enti di ricerca.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

- a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali che abbiano come obiettivo la sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario;
- b) l'erogazione di finanziamenti in favore di enti pubblici ed enti di ricerca per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo mirati alla sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei processi produttivi e nei prodotti con sostanze e/o tecnologie di minore impatto ambientale e sanitario, che prevedano il coinvolgimento degli enti locali, delle camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali delle filiere e dei distretti industriali interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico sottoscrivono un protocollo d'intesa per stabilire le modalità di stipulazione degli accordi e dei contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, anche al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei progetti volti alla sostituzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 17

(Modifica all'art.29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) (M5S)

1. Al comma 1 dell'art. 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera m) è aggiunta la lettera m-bis):

“m-bis): se l'attività comporta l'utilizzo di o lo scarico di sostanze odorigene, il piano di monitoraggio e controllo ambientale deve contenere anche una sezione dedicata ad esse, dettagliata ed adeguata alla complessità del sito. Come requisito minimo, tale sezione deve contenere una caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia, le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni odorigene, i metodi impiegati per il monitoraggio, la frequenza di monitoraggio e le azioni previste in caso di rilascio accidentale di emissioni odorigene. Tali misure, da aggiornare ad ogni modifica sostanziale dell'impianto, sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità Competente.”

Articolo 18

(Modifica dell'Allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) (M5S)

1. All'Allegato VII della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nell'ambito dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22, al comma 1, lett.d) dopo “rumore” sono aggiunte le seguenti parole: “, emissione di sostanze odorigene”;

2. Al comma 5, lett.c), dopo la parola “rumori” sono aggiunte le seguenti parole: “sostanze odorigene”.

Articolo 19

(Modifica all'art.272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) (M5S)

1. All'art.272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro sei mesi dall’approvazione della seguente disposizione, la normativa regionale deve prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, nonché i relativi piani di monitoraggio e la pubblicazione con cadenza regolare delle informazioni ambientali relative ai controlli effettuati e agli impatti valutati al recettore”

b) Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis): “b-bis) l’individuazione delle autorità competenti in materia di segnalazione, che dovranno indicare alle Agenzie Territoriali Competenti in materia di Protezione Ambientale Regionali o Provinciali la sussistenza di possibili situazioni di superamento di soglia al recettore”;

c) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la lettera c-bis): “c-bis) la predisposizione di procedure per l’attuazione di monitoraggi sistemici al recettore, secondo la norma tecnica EN 16841 e il coinvolgimento della popolazione residente mediante progetti di *citizen science*”;

d) Al comma 2, le parole “può elaborare indirizzi” sono sostituite dalle seguenti: “elabora indirizzi per uniformare metodi e limiti presenti nelle disposizioni di legge”;

e) Al comma 2, le parole “possono essere previsti” sono sostituite dalle seguenti: “sono previsti”;

f) Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis) Le Regioni e Province Autonome che hanno già adottato provvedimenti volti al contenimento delle emissioni odorigene aventi limiti di emissione in impianto o al recettore, provvedono ad aggiornarli secondo quanto previsto dal comma 1 entro due anni dall’approvazione della seguente disposizione adeguando limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché limiti di emissione anche per eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica EN 13725”;

“2-ter) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare limiti di emissione per le sostanze odorigene, nonché limiti di emissione anche per eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, più restrittivi, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedimentali”.

CAPO V

Modifiche al decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Articolo 20

Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

1 Dopo l'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito l'articolo 5-bis:

“Art. 5-bis

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Delibera 24/03/2017 pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2017, n. 109, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'art. 30

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

PROPOSTA MATTM ALTERNATIVA E SOSTITUTIVA DEGLI ARTICOLI SULLE BONIFICHE

(DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE IV E DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di bonifiche e di danno ambientale, di cui al titolo V della parte quarta e alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione**
- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.**
- 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**
- 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo del presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.**
- 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del**

territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali e regionali come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) armonizzare il titolo V della parte quarta e la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra di loro e con le restanti parti del medesimo decreto di derivazione unionale;
 - b) migliorare l'effettività dell'azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale anche ridefinendo procedure e competenze in conformità ai principi unionali in materia;
 - c) adeguare la responsabilità solidale in materia di danno ambientale alle disposizioni del codice civile;
 - d) ridefinire le procedure per la individuazione del responsabile della contaminazione, per la esecuzione in danno degli interventi da parte dell'autorità pubblica e per l'esercizio dell'azione di rivalsa;
 - e) prevedere criteri specifici per la definizione degli obiettivi di qualità delle matrici ambientali dei siti inquinati da conseguire con la bonifica;
 - f) incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati mediante la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
 - g) prevedere l'attribuzione di poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, nel caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni;
 - h) prevedere strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante una disciplina speciale della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale, ridefinendo l'assetto delle competenze in materia;
 - i) prevedere oneri istruttori per i procedimenti amministrativi e per i controlli;
 - j) introdurre una specifica disciplina nei casi in cui le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio, evitando che le infrastrutture non in esercizio costituiscano impedimento alla bonifica;
 - k) disciplinare l'intervento pubblico nei siti orfani, ovvero nei siti contaminati rispetto ai quali non sia stato individuato il soggetto responsabile della contaminazione o, qualora individuato, esso o altro soggetto interessato non abbia provveduto alla bonifica;
 - l) prevedere l'adozione di normativa tecnica, anche di livello regolamentare volta a disciplinare le modalità per la determinazione dei valori di fondo naturale per le varie matrici ambientali interessate;
 - m) inquadrare i sedimenti marini fluviali, lacuali e lagunari nell'ambito delle attività di bonifica nei siti di interesse nazionale;

- n) **razionalizzare le procedure amministrative e il sistema di monitoraggio e controllo definendo ruoli e competenze degli enti coinvolti e prevedendo l'introduzione di misure che ne assicurino l'efficacia, coordinando le previsioni settoriali e prevedendo strumenti per l'eliminazione e/o l'isolamento delle fonti attive di contaminazione in particolar modo nei siti in esercizio;**
- o) **garantire la partecipazione del pubblico nella formazione delle decisioni dell'Amministrazione;**
- p) **ridefinire i criteri per la individuazione dei siti di interesse nazionale da attribuire alla competenza del MATTM nel caso di contaminazioni storiche o per caso di eventi di straordinaria importanza in ragione dell'elevato rischio sanitario e ambientale connesso;**
- q) **prevedere obblighi conformativi della proprietà per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale;**
- r) **prevedere obblighi e condizioni per i proprietari delle aree situate all'interno dei siti di interesse nazionale relativamente alla realizzazione delle indagini preliminari necessarie per la acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;**
- s) **attribuire al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) le valutazioni tecniche nei siti di interesse nazionale.**

Titolo III

Modifiche alle disposizioni in materia di ecoreati e di contrasto alle ecomafie

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Articolo 21

(Modifica all'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 29, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”. b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che, pur in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.”.

c) i commi 6 e 7 sono soppressi.

Articolo 21

(Modifica all'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (LEU)

1. All'articolo 29, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”. AUMENTARE LE PENE

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che, pur in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.”. AUMENTARE LE PENE

c) i commi 6 e 7 sono soppressi.

Articolo 22

(Modifica all'articolo 101, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 101, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Oneri istruttori*”, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7, lett. c), le parole “*alle lettere a) e b)*”, sono sostituite dalle seguenti: “*alla lettera a)*”.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13 è soppresso.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (LEU)

~~1. All'articolo 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13 è soppresso.~~

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 192, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'art. 192, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Fermo restando il disposto del comma precedente, l'ente proprietario della strada provvede con immediatezza alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti sulla pubblica via ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nello stesso modo procede il Sindaco nel caso di rifiuti abbandonati da ignoti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sugli spazi demaniali marittimi, lacuali e fluviali.”.

Articolo 25

(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1, dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: “*Se la condotta di cui al periodo precedente riguarda rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*”.

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3, dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, le parole: “*dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro*” sono sostituite dalle seguenti: “*della reclusione da uno a tre anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.*”;

- b) al secondo capoverso, le parole: *“dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila”* sono sostituite dalle seguenti: *“della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro venticinquemila ad euro centomila”*;
- c) al terzo capoverso, le parole: *“di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato”*, sono sostituite dalle seguenti: *“anche se di proprietà di persona estranea al reato salvo che dimostri la sua buona fede.”*

Articolo 27

(Modifiche all’articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole: *“in maniera incontrollata”*, sono aggiunte le seguenti: *“o in aree, impianti o contenitori a ciò dedicati.”*;
- b) l’ultimo capoverso del comma 1 è soppresso;
- c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona per colpa la combustione dei rifiuti di cui al primo comma è punito con le pene ivi previste, diminuite da un terzo a due terzi.”;
- d) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
“1-ter. Nei casi di cui ai commi 1 e 1 bis, il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.”;
- e) al comma 2, dopo le parole *“Le stesse pene”* sono aggiunte le seguenti: *“di cui al comma 1”*;
- f) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:
“3. Le pene sono aumentate di un terzo se i delitti di cui ai commi 1 e 1-bis sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.”;
- g) al comma 4, le parole:
“il fatto di cui al comma 1 è commesso” sono sostituite dalle seguenti: *“i fatti di cui ai commi 1 e 1-bis sono commessi”*;
- h) al primo capoverso del comma 5:
- 1) le parole: *“del reato di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei reati di cui ai commi 1 e 1-bis”*;
 - 2) le parole: *“salvo che”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche se”*;
 - 3) le parole: *“al citato comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai citati comma 1 e 1-bis”*;
 - 4) le parole: *“e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato”* sono sostituite dalle seguenti: *“salvo che dimostri la sua buona fede.”*;
- i) al secondo capoverso del comma 5, le parole: *“se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche se di proprietà di persona estranea al reato salvo che dimostri la sua buona fede.”*;
- l) al comma 6, le parole: *“al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai commi 1 e 1-bis”*.

Articolo 28

(Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’art. 259, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dopo le parole: *“mezzo di trasporto”* inserire le seguenti: *“anche se appartenga a persona estranea al reato, salvo che dimostri la sua buona fede.”*;
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
“3. Anche prima della confisca definitiva, i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dal comma precedente nonché dai commi 1 e 1 bis dell’art. 256 bis possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia”

giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309."

Articolo 29

(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1, dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "*commessa la violazione,*" inserire le seguenti: "*ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo*";
- b) le parole "*ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1*" sono sostituite dalle seguenti "*ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2*".

Articolo 30

(Modifiche all'art. 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1, dell'articolo 263, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "*in materia ambientale,*" sono inserite le seguenti: "*fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo*";
- b) le parole "*di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni*" sono sostituite dalle seguenti "*di cui all'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, che sono devoluti ai comuni e sono destinati alle attività di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti*".

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 2, dell'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soppresso.

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 318-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1, dell'articolo 318-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "*previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*" sono sostituite dalle seguenti: "*punite con l'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda che non abbiano cagionato un danno alle risorse ambientali, paesaggistiche protette o urbanistiche.*".

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 1, è soppresso;
- b) Il comma 2 è sostituito con il seguente:
"*2. Qualora la contravvenzione sia stata commessa nell'interesse o a vantaggio di uno degli enti assoggettabili a responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed appaia riconducibile a carenze organizzative fondanti tale responsabilità ai sensi degli articoli 6 e 7 del predetto decreto, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria, in aggiunta alla prescrizione di cui al comma 1, prescrive all'ente di eliminare la carenza organizzativa riscontrata, eventualmente impartendo specifiche disposizioni in merito alle misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente.*";
- c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore o all’ente, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore o dell’ente, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“Copia della prescrizione diretta al contravventore è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.”;

e) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

1) *“5. Con la prescrizione di cui al comma 1 l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.”;*

2) *“6. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.”.*

Articolo 34

(Modifiche all’articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1, dell’articolo 318-quater, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *“nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter”* sono sostituite dalle seguenti: *“nelle prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 318-ter, commi 1 e 2,”;*

b) dopo le parole *“se la violazione”* sono aggiunte le seguenti: *“del contravventore e le carenze organizzative dell’ente sono state eliminate,”;*

c) le parole *“dalla prescrizione”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalle rispettive prescrizioni”.*

2. Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola: *“contravventore”* è sostituita con la seguente: *“soggetto adempiente”;*

2) dopo le parole *“a pagare”* sono aggiunte le seguenti *“a titolo di sanzione amministrativa,”;*

3) dopo le parole: *“una somma pari,”* sono aggiunte le seguenti: *“per il contravventore,”;*

4) dopo le parole: *“contravvenzione commessa,”* sono aggiunte le seguenti: *“e per l’ente pari a un ventesimo del massimo della sanzione pecuniaria prevista per l’illecito amministrativo dipendente dalla contravvenzione commessa.”.*

3. Al comma 3, la parola: *“contravventore”* è sostituita con le seguenti: *“soggetto inadempiente”.*

Articolo 34 –bis

(Modifiche all’articolo 29 nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (M5S)

1. Al comma 4 dell’articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo:

“L’autorità competente destinataria della predetta richiesta di voltura entro 10 giorni richiede le informazioni al Prefetto territorialmente competente relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 per il vecchio ed il nuovo gestore di cui al comma precedente, il caso di informazione positiva anche per una sola società o impresa richiedente la volturazione comporta la cessazione immediata dell’efficacia dei provvedimenti di autorizzazione. In caso di esito negativo se l’impianto in oggetto è ricompreso in una Area di Sviluppo Industriale (ASI) l’autorità competente richiede un parere favorevole ai fini del rilascio della voltura in forma scritta all’ASI indicando di conoscere tutti i dati storici e cronologici di cui è in possesso l’ASI rispetto all’azienda uscente ed entrante. Il parere o i pareri vengono comunque trasmessi per conoscenza alla Procura territorialmente competente dall’autorità di cui al primo periodo del presente comma.

Articolo 35

(Modifiche all'articolo 318-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-sexies, rubricato "Sospensione del procedimento penale", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso:

"È parimenti sospeso il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente dalla contravvenzione dal momento della sua annotazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e fino alle predette comunicazioni.";

b) al comma 3:

1) dopo le parole "richiesta di archiviazione" sono aggiunte le seguenti: "nei confronti della persona fisica sottoposta alle indagini e il decreto di archiviazione nei confronti dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del comma 1.";

2) dopo le parole "procedura penale.", è aggiunto il seguente periodo: "Della richiesta di archiviazione e dell'eventuale decreto che la dispone è data comunicazione all'organo accertatore.".

Articolo 36

(Modifiche all'art. 318-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 318-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. La contravvenzione e l'illecito amministrativo dell'ente si estinguono se il contravventore e l'ente, ciascuno per la propria parte, adempiono a quanto prescritto dall'organo accertatore nel termine dallo stesso fissato, e provvedono al pagamento previsto dall'articolo 318-quater comma 2.";

b) al comma 2:

1) dopo le parole "richiede l'archiviazione", sono aggiunte le seguenti: "nei confronti del contravventore";

2) dopo le parole: "del comma 1.", Sono aggiunte le seguenti: "Del pari, il pubblico ministero dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se l'illecito amministrativo dell'ente è estinto ai sensi del comma 1.";

c) al comma 3:

1) le parole "l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione" sono sostituite con le seguenti: "un adempimento";

2) dopo le parole "di vigilanza" è aggiunta la seguente: "accertatore";

3) dopo le parole "sono valutati," sono aggiunte le seguenti: "per il contravventore,";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. L'adempimento tardivo o con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, da parte dell'ente, è valutato ai sensi degli articoli 12, comma 2, lett. a) e 17, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, RECANTE: "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300."

Articolo 37

(Modifiche all'art. 131 bis del Codice penale) (LEU)

1. Al secondo comma dell'art. 131 bis del cpp aggiungere, dopo le parole "ha agito" aggiungere: "in attuazione di uno dei reati contro l'ambiente di cui al titoli VI bis del c.p.

Articolo 38

(Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Il comma 1, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato "Reati ambientali", è sostituito dal seguente:

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentoquote in caso di lesione e da quattrocento a ottocento quote in caso di morte;

c) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria centocinquanta a quattrocento quote in caso di inquinamento colposo e da duecentocinquanta a seicento quote in caso di disastro colposo;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'art. 452-septies, la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote;

g) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

h) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

i) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1, e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

l) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;"

2. Il comma 1-bis, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali) è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), c), d), e), g) e i), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per i delitti di cui alle citate lettere a), e) ed i), per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lett. g).

3. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali), è inserito il seguente:

"1 ter. Salvo che trovi applicazione l'art. 452 duodecies del codice penale, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente ritenuto responsabile. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale."

4. Il comma 2, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali) è sostituito dal seguente:

"2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

4) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione dei commi 1 e 2, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote;

2) per la violazione del comma 1 bis, la sanzione pecuniaria da cento a trecentocinquanta quote;

3) per la violazione dei commi 3 e 4, la sanzione pecuniaria da quattrocento a settecento quote;

d) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

5. Il comma 7, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali), è sostituito dal seguente:

“7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3) e n. 4) e c) e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.”

6. Dopo il comma 7, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali), è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente ritenuto responsabile. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico della persona che ha commesso il reato ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto, l'ente condannato risponde in qualità di civilmente obbligato ai sensi dell'articolo 197 del codice penale. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale”.

7. Al comma 8, dell'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali), le parole “reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, sono sostituite dalle seguenti: “delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies e dei reati di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale”.

Articolo 39

(Introduzione dell'articolo 25-undecies.1, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-undecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente articolo:

“25-Undecies.1 (Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati ambientali).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, il modello di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati di cui al precedente art. 25-undecies deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard imposti a tutela delle matrici ambientali;

b) alla acquisizione delle documentazioni, autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge;

c) alle attività di valutazione dei rischi per l'ambiente e di predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti;

d) all'attività di vigilanza e alle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle misure di prevenzione e delle procedure adottate all'esito della valutazione dei rischi ai sensi della lett. c).

2. Il modello organizzativo e gestionale deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio ambientale, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello organizzativo e gestionale;

c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

3. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo e gestionale devono essere adottati quando siano accertate violazioni significative delle norme relative alla protezione dell'ambiente, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) previsto dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 o alla ISO 14001:2015, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. La presunzione si applica ai documenti emanati in sede di aggiornamento dei predetti sistemi gestionali. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale finalizzati alla prevenzione dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, possono essere indicati, mediante regolamento e previa consultazione pubblica, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.”.

Articolo 40

(Introduzione dell'articolo 25-undecies.2 al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-undecies.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente articolo:

“25-Undecies.2. (Lottizzazione abusiva).

1. In relazione alla commissione del reato di lottizzazione abusiva previsto dagli articoli 30 e 44 lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.”.

CAPO III

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, DI MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALE, DI DELITTI CONTRO

**L'AMBIENTE E DI CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' SOCIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Articolo 41

(Modifiche all'articolo 32-quater del codice penale)

1. All'articolo 32-quater del codice penale le parole: *“Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 501, 501 bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644”*.

Articolo 42

(Modifiche all'articolo 240-bis del codice penale)

1. All'articolo 240-bis del codice penale le parole: *“nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma”*, sono sostituite dalle seguenti: *“nonché dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 quinques, 452 octies, primo comma”*.

Articolo 43

(Modifiche all'articolo 452-bis del codice penale)

1. All'articolo 452-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: *“Quando l'inquinamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“Se uno degli eventi di cui al primo comma”*;

2) le parole: *“la pena è aumentata”* sono sostituite dalle seguenti: *“la pena è aumentata da un terzo alla metà”*

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

1) *“3. Nel caso di deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo a due terzi”*;

Articolo 44

(Modifiche all'articolo 452-ter del codice penale)

1. All'articolo 452-ter del codice penale è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, alinea, le parole: *“Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis”* sono sostituite dalle seguenti: *“Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis e all'articolo 452-quater”*.

Articolo 45

(Modifiche all'art. 452-quater del codice penale)

1. All'articolo 452-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) numero 3), dopo le parole: *“per l'estensione della compromissione”* sono aggiunte le seguenti: *“delle matrici ambientali”*.

2) al comma 2, ultimo periodo, le parole *“la pena è aumentata”* sono sostituite dalle seguenti: *“la pena è aumentata da un terzo alla metà”*.

Articolo 46

(Modifiche all'art. 452-quinques del codice penale)

1. All'articolo 452-quinques del codice penale è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, le parole: “*le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi*” sono sostituite dalle seguenti: “*le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà*”.

Articolo 47

(Modifiche all’articolo 452-sexies del codice penale)

1. All’articolo 452-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole: “*chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività*” sono sostituite dalle seguenti “*chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, usa, trasforma, trasferisce, abbandona, disperde o si disfa di materiale ad alta radioattività*”;

b) al comma 2, numero 1) le parole “*di porzioni estese o significative del suolo*” sono sostituite dalle seguenti: “*di porzioni estese o rilevanti del suolo*”.

Articolo 48

(Modifiche all’articolo 452-septies del codice penale)

1. All’articolo 452-septies del codice penale è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, dopo le parole “*elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali*” sono state eliminate le parole “*e di sicurezza e igiene del lavoro*”.

Articolo 49

(Modifiche all’art. 452-novies del codice penale)

1. All’articolo 452-novies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alinea, le parole: “*Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo*” sono sostituite dalle seguenti: “*Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i reati previsti dal presente titolo*”

2) le parole “*nel secondo caso è aumentata di un terzo*” sono e sostituite dalle seguenti “*nel secondo caso è aumentata da un terzo a due terzi*”.

Articolo 50

(Modifiche all’art. 452-decies del codice penale)

1. All’articolo 452-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: “*nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” sono sostituite dalle seguenti: “*nonché per il delitto di cui all’articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

2) dopo le parole “*prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado*” è inserito il seguente periodo: “*prima dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato o prima della sentenza che dispone l’applicazione della pena su richiesta*”;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti comma:

1) “*4. Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, il giudice, nel disporre la sospensione condizionale della pena, la subordina alla eliminazione o, qualora ciò non sia possibile, alla riduzione delle conseguenze dannose o pericolose per l’ambiente della condotta criminosa ovvero alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi*”;

2) “*5. Non è punibile chi, dopo aver commesso taluno dei delitti di cui al primo comma, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ovvero prima dell’ordinanza che dispone*

il giudizio abbreviato, abbia eliminato definitivamente le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Articolo 51

(Modifiche all’art. 452-undecies del codice penale)

1. All’articolo 452-undecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: *“a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452 sexies, 452-septies e 452-octies”* sono sostituite dalle seguenti: *“a norma dell’art. 444 del Codice di procedura penale, nonché nel caso di proscioglimento per estinzione del reato per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452 quinquies, 452-sexies, 452-septies e 452-octies”*;

2) le parole *“salvo che appartengano a persone estranee al reato”* sono sostituite dalle seguenti: *“salvo, per queste ultime, che appartengano a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede”*;

b) al comma 2, alinea, le parole *“Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente Titolo, sia stata disposta la confisca di beni”* sono sostituite dalle seguenti: *“Quando sia stata disposta la confisca di beni”*;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

1) *“3-bis. Anche prima della confisca definitiva, i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, utilizzati per la commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 425 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 octies e 452 quaterdecies possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309”*

Articolo 52

(Modifiche all’art. 452- quinquiesdecies del codice penale)

1. Dopo l’articolo 452-quinquiesdecies del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

a) *“Articolo 452 quinquiesdecies (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) - La condanna per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies importa l’applicazione della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese prevista dall’articolo 32 bis”.*

Articolo 53

(Abrogazione dell’art. 733-bis del codice penale)

1. L’articolo 733-bis del codice penale è abrogato.

CAPO IV

MODIFICHE AL D. LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, RECANTE “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136.”

Articolo 54

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“2. Fuori dai casi di cui all’art. 1, il provvedimento previsto dal comma precedente può essere adottato nei confronti di coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni degli artt. 192, 255, 256 e 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la salvaguardia dell’ambiente

Articolo 54

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) (LEU)

1. ~~All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma~~ All’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis. Fuori dai casi di cui all’art. 1, il provvedimento previsto dal comma precedente può essere adottato nei confronti di coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni degli artt. 192, 255, 256 e 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la salvaguardia dell’ambiente.”.

Articolo 55

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dopo la lettera “i-ter” è aggiunta la seguente *i-quater*:

“i-quater. Ai soggetti indiziati del reato di cui all’articolo 452-quaterdecies c.p., anche fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 3-bis del c.p.p.”.

Articolo 56

(Obbligo di informativa antimafia per reati di gestione illecita di rifiuti e disastro ambientale e modifica delle attività economiche per le quali sono acquisite la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria) (M5S)

1. All’ articolo 84, comma 4, lettera a) del D.Lgs 159/2011, dopo le parole “353-bis,” sono inserite le seguenti: “452 quater, 452 quaterdecies,”

2. All’ articolo 1, comma 53, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

a-bis) gestione di impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti, compreso il deposito temporaneo e il recupero dei materiali, di cui al codice ATECO 38;

a-ter) bonifica dei siti contaminati e risanamento, di cui al codice ATECO 39;

CAPO V

**MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE ED AL DECRETO
LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271, RECANTE:**

**NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE**

Articolo 57

(Modifiche all’art- 118- bis del codice di procedura penale) (LEU)

1. All'art 118 - bis del cpp dopo il comma 3 aggiungere il comma 4:
4) è sempre obbligatoria la comunicazione al Procuratore Nazionale Antimafia per i delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis del cp

Articolo 58

(Modifiche all'articolo 129, comma 3-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-ter dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo le parole "*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*", sono inserite le seguenti: "*la rete SINANET di cui all'art. 11, legge 28 giugno 2016, n. 132*".

Articolo 59

(Modifiche all'art. 132-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132- bis, comma 1, lettera b), delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo le parole "*ai processi relativi*", sono inserite le seguenti: "*ai delitti contro l'ambiente previsti dagli articoli da 452-bis, a 452-sexies e da 452-terdecies a 452 quaterdecies del codice penale*".

CAPO VI

MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIUDIZIARIO".

Articolo 60

(Modifiche all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143)

1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il funzionamento del Sistema Nazionale a rete per la protezione ambientale e per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)".

CAPO VII

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, n.115 ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 642.

Articolo 61

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) (LEU)

1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente, al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate al, le seguenti modifiche:

- a) a) al comma 6-bis, lettera a), dell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "*informazione ambientale*", aggiungere le seguenti: "*nonché per i ricorsi previsti dall'art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 22 gennaio 2004, n. 42*".
- b) all'art. 119 del DP.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "*esercitano attività economica*" sono aggiunte le seguenti: "*ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali*".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 62

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) (LEU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

CAPO VIII

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO."

Articolo 63

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 4, comma 3, terzo capoverso, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole "da impiegare in attività illecite" sono inserite le seguenti: "nonché per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale."

CAPO IX

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 ED ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Articolo 64

(Modifiche all'art. 80 del dlgs. n. 50 del 2016) (LEU)

1. Al comma 1 dell'art. 80 del dlgs. n. 50 /2016 dopo la lettera b) bis, aggiungere la lettera b) ter:
"b) ter: delitti contro l'ambiente di cui al titolo VI bis del c.p.;"

Articolo 65

(Modifiche all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) (M5S)

1. All'art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

l) bonifica, messa in sicurezza di siti e di beni;

m) gestione di impianti di rifiuti;

n) gestione di rifiuti;

o) gestione di siti di discarica.

2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 è aggiunto il seguente comma:

“52 ter. Ogni Prefettura effettua contestualmente agli adempimenti di cui al comma 52 per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 al fine di riscontrare eventuali condanne inflitte ai loro amministratori e responsabili legali per ciascuno dei delitti di cui al Codice Penale – Titolo VI bis. Le Prefetture per le verifiche di cui al presente comma possono avvalersi della collaborazione della Procura territorialmente competente ove l'attività imprenditoriale risiede. Qualora le verifiche da parte della Prefettura abbiano riscontrato la sussistenza di condanne inflitte per i reati di cui al Codice Penale – Titolo VI bis, l'iscrizione nell'elenco istituito dalle Prefetture di cui al comma 52 è negata alle attività imprenditoriali sino all'estinzione del reato. Nell'elenco istituito presso ogni Prefettura di cui al comma 52 è riportata la notizia di condanna in corrispondenza del nome dell'attività imprenditoriale. La Prefettura effettua verifiche periodiche e acquisisce eventuali segnalazioni o notizie dagli organi istituzionalmente preposti, la sopraggiunta informazione della notizia di reato determina le disposizioni e le verifiche di cui al presente comma e la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui al comma 52.

CAPO X

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 109

Articolo 66

(Modifiche all'articolo 3 della legge 7 marzo 1996 n.109) (LEU)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, è sostituito con la seguente:

“3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

- a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
- b) alla vendita all'asta, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che abbiano comprovati requisiti di eticità sociale, che non facciano parte di cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 ne abbiano fatto richiesta, in grado di salvaguardare sempre la qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, garantire secondo legge i diritti ai lavoratori e alla salvaguardia dell'ambiente, tenuta e sviluppo dei livelli occupazionali. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;*
- c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).”*

Titolo IV

Disposizioni concernenti il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente

CAPO I

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE DEL 28 GIUGNO 2016, N. 132. RECANTE "ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE".

Articolo 67

(Modifiche all'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lett. c), dopo le parole "*naturali e ambientali*", sono aggiunte le seguenti: "*promuovendo, a tal fine, il coordinamento e l'integrazione delle attività di ricerca svolte dalle Agenzie di cui all'art. 7, comma 3,*";
 - b) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:
"*o) attività di collaborazione tecnico-scientifica con l'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi a reati in materia ambientale.*".

Articolo 67

(Modifiche all'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132) (LEU)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lett. c), dopo le parole "*naturali e ambientali*", sono aggiunte le seguenti: "*promuovendo, a tal fine, il coordinamento e l'integrazione delle attività di ricerca svolte dalle Agenzie di cui all'art. 7, comma 3,*";
 - b) dopo la lettera n), ~~è aggiunta la seguente~~ sono aggiunte le seguenti:
"*o) attività di collaborazione tecnico-scientifica con l'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi a reati in materia ambientale.*";
 - p) *attività di ricerca sulle possibili azioni da mettere in campo per ridurre l'impronta ecologica, in collaborazione con preminenti istituti di ricerca pubblici*".

Articolo 68

(Modifiche all'articolo 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. All'art. 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3, dopo le parole "*nei territori di rispettiva competenza.*", è aggiunto il seguente periodo: "*Le agenzie svolgono, altresì, attività di ricerca e di redazione delle informazioni ambientali, redigendo una relazione annuale, per la integrazione delle funzioni della rete SINANET, necessarie per il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.*";
 - b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "*4 bis. Le agenzie svolgono attività di collaborazione tecnico-scientifica con l'autorità giudiziaria per l'accertamento, la repressione e la prevenzione di reati in materia ambientale.*";
 - c) dopo il comma 7, è inserito il seguente comma: "*8. Le agenzie trasmettono i documenti di indirizzo e controllo dei propri Enti vigilanti al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA, anche al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo, di cui al comma 3 dell'art.10, di rendicontazione annuale delle attività svolte dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.*".

Articolo 58

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. All'art. 8, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole “*tra soggetti*”, sono inserite le seguenti “*in possesso di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ovvero di laurea specialistica magistrale,*” e dopo le parole “*e qualificata esperienza*”, sono aggiunte le seguenti “*in funzioni dirigenziali*”;
 - b) al comma 2, dopo le parole “*sulla retribuzione dei medesimi*”, sono aggiunte le seguenti: “*le date di conferimento e scadenza dell’incarico, l’atto di conferimento e il curriculum vitae.*”.

Articolo 69

(Modifiche all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132) (LEU)

1. All'art. 8, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole “*tra soggetti*”, sono inserite le seguenti “*in possesso di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ovvero di laurea specialistica magistrale,*” e dopo le parole “*e qualificata esperienza*”, sono aggiunte le seguenti “*in funzioni dirigenziali*”;
 - b) al comma 2, dopo le parole “*sulla retribuzione dei medesimi*”, sono aggiunte le seguenti: “*le date di conferimento e scadenza dell’incarico, l’atto di conferimento e il curriculum vitae.*”.

Articolo 70

(Modifiche all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo le parole “*di Trento e di Bolzano.*”, è aggiunto il seguente periodo:
“*I criteri di finanziamento dei LEPTA prevedono il concorso delle autorità statali e regionali anche con l’istituzione di un fondo perequativo ai sensi dell’art.119 della Costituzione per assicurare uniformità sul territorio nazionale. A tal fine è fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome che finanziano le agenzie di trasmettere gli atti di approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA al fine di verificarne la coerenza con il programma triennale delle attività del Sistema nazionale in relazione alle principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull’intero territorio nazionale.*”.

Articolo 71

(Modifiche all’articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. All'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“*4. Le agenzie trasmettono obbligatoriamente all’ISPRA entro il primo quadrimestre di ogni anno una relazione sulle attività svolte in relazione ai LEPTA ai fini del rapporto di cui al comma 3.*”.

Articolo 72

(Modifiche all’articolo 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, la parola “*vincolante*” è soppressa.

Articolo 72

(Modifiche all’articolo 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132) (LEU)

- 1. All'articolo 10, comma 1, della legge 28 giugno, n. 132, la parola “*vincolante*” è soppressa.
- 2. All'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, la parola “*vincolante*” è soppressa.

Articolo 73

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 14, comma 7, della legge 28 giugno 2016, n. 132, le parole “*possono individuare e nominare*”, sono sostituite dalle seguenti: “*individuano e nominano*”.

Articolo 74

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132).

1. All'articolo 15, della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “*a legislazione vigente*”, sono inserite le seguenti: “*nonché nei limiti delle risorse disponibili a loro assegnate ai sensi dell'art. 2 comma 7, d.l. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181*”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: “*4 bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione al SNPA delle risorse di cui all'art. 2 comma 7, d.l. n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'art. 13.*”;

c) al comma 5, le parole “*poste a carico del ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.*”, sono sostituite dalle seguenti: “*sostenute nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.*”;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“*6. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 318 quater comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative a contravvenzioni accertate o a prescrizioni tecnicamente asseverate dalle componenti del Sistema nazionale sono pagate dal contravventore alle stesse componenti del Sistema nazionale.*”.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, AL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75 ED ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Articolo 75

(Modifiche all'art. 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (PD)

1. All'art. 318-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Articolo 76

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) (PD)

1. Il comma 11 dell'art. 20 della D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è sostituito dal seguente:

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale dirigenziale e non, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca e al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla L. n. 132/2016, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, o presso diversi enti e istituzioni di ricerca o presso enti del SNPA.

Articolo 77

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) (PD)

1. I commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

“563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2020-2022, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche”.

Titolo V

Enti Parco e Rete Natura 2000

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PARCO

Articolo 78

(Modifiche all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394) (LEU)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: <<e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione delle aree protette e dell'educazione

ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.>>

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.>>

c) i commi 6,7,8 e 9 sono sostituiti dal seguente: <<6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e sui bitumi di petrolio prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504>>.

Articolo 79

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) (LEU)

1. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

Articolo 80

(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394) (LEU)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

”2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e al contrasto dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1 gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento;
- e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.”

Articolo 81

(Nomina revisori dei conti) (PD)

1. Al comma 1, lettera c) che modifica l'articolo 9 della legge n. 394/1191 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 10 sostituire le parole il Collegio dei revisori dei conti con le seguenti il revisore del conto
- sostituire il comma con il seguente: 10-bis. Il revisore del conto è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 82

(Regime di alcune attività di gestione contabile ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali) (PD)

1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali degli enti parco e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa previsti dagli articoli 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14, dall'articolo 8, comma 1, nonché dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. L'Ente Parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 10 settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti che è tenuto ad esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali l'Ente Parco provvederà a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei Conti, l'Ente trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del Parco, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente Parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze

e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del Bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 83

(Piano del Parco) (M5S)

1) Il Piano del Parco e le sue varianti sono predisposti dal Direttore secondo le disposizioni e le linee guida del Ministero dell'Ambiente e comunque assicurando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale in cui, tra gli altri, gli enti locali, le regioni e le province autonome sono individuati come Autorità con Competenza Ambientale. Il Ministero dell'Ambiente lo trasmette alla Comunità del Parco e alla Consulta del Parco che esprimono il proprio parere obbligatorio entro un termine di 60 giorni. Entro 60 giorni dall'espressione del parere della comunità del parco e della consulta il Ministero trasmette il Piano eventualmente rivisto sulla base delle osservazioni pervenute, alle regioni e alle province autonome interessate per l'intesa secondo le procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'Art.14 quinquies della Legge 241/1990. 18

Articolo 84

(Fruizione turistica nei parchi) (PD)

“1. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.

Articolo 85

(Abbattimento degli immobili abusivi all'interno degli Enti Parco)

Articolo 86

(Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Il comma 10 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

“10. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), finalizzati a realizzare edifici o manufatti performanti di classe energetica A, adeguati sismicamente e con consumo di suolo pari o minore della precedente configurazione, non è dovuto alcun costo di costruzione purchè si intervenga su manufatti realizzati legittimamente senza incremento di superficie utile lorda e di volume costruito. Laddove gli interventi comportino un incremento di cubatura, l'incidenza del costo di costruzione va calcolata con riferimento solo alla maggiore cubatura eventualmente consentita dagli strumenti urbanistici. Con riferimento agli interventi che non raggiungono i livelli

di prestazione sopra richiamati, pur risultando nel loro complesso migliorativi, i comuni deliberano che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni”.

CAPO II

DISPOSIZIONI I MATERIA DI AREE MARINE PROTETTE E DI AREE NATURA 2000

Articolo 87

(Utilizzo di beni demaniali nelle aree protette)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. I beni demaniali statali e regionali presenti nel territorio del parco nazionale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere affidati in uso all’ente gestore dell’area protetta ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente gestore del parco nazionale non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.”

Articolo 88

(Gestione delle aree protette) (PD)

1. Salvo quanto stabilito dall’ articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 90/2014, e ad ogni altra disposizione di legge, gli enti parco nazionali che presentano un’incidenza della spesa del personale inferiore al 40% di quella corrente possono assumere, nel triennio 2019-2021, un contingente di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pari al 100% dei fabbisogni di personale adottati al 31 dicembre del 2018, nonché delle dotazioni organiche.
2. A tali fini gli enti possono rivedere le proprie dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto stabilito all’articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16/09/2011, n. 216.
3. Restano ferme le esclusioni stabilite dal Dpcm del 23 novembre 2013 relativamente allo scomputo del personale addetto alla sorveglianza nei parchi del Gran Paradiso e del parco nazionale Lazio, Abruzzo, Molise. Per detti parchi la percentuale di cui al comma 1 è elevata dal 40% al 55%.
4. Con apposito DPCM del Ministro delegato alla Pubblica amministrazione e alla Semplificazione assunto di concerto col Ministro dell’Economia e Finanza, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli enti parco nazionali di cui al presente articolo procedono ad avviare le assunzioni comunicando la delibera programmatica al Dipartimento della Funzione pubblica, nonché al Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per l’esercizio dell’attività di vigilanza sugli enti medesimi.
5. Le procedure di assunzione devono essere avviate inderogabilmente entro il 30 giugno del 2019.
6. Gli enti indicati al comma 1 del presente articolo programmano prioritariamente il proprio fabbisogno di personale e le procedure di assunzione di cui al presente articolo in modo da svolgere compiutamente ogni funzione e missione attribuita agli enti dall’articolo 1 della legge 12 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii..

Articolo 89

(Utilizzo di beni demaniali nelle aree protette) (PD)

1. I beni sottoposti al regime demaniale presenti nel territorio dell'area protetta che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, salvo diversa richiesta del parco.
2. La concessione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego del soggetto concedente.
3. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

Articolo 90

(Sanzioni) (PD)

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 30

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20 21 e 22 della Legge n. 689/1981, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.
5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131 bis del codice penale.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo.

Articolo 91

(Riorganizzazione delle Aree Natura 2000 e delle aree protette esistenti) (M5S)

1. Nei casi in cui uno o più siti della Rete Natura2000 ricadono in parte esternamente ai confini di un'area protetta il perimetro di quest'ultima viene adeguato al fine di ricomprenderne l'intera area entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la ripermimetrazione di cui al comma 1 riguardante aree protette nazionali si procede d'intesa con le regioni e le province autonome secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 5 e 6 dell'Art.14 quinquies della Legge 241/1990. Per la ripermimetrazione riguardante le aree protette regionali, le regioni e le province autonome garantiscono la partecipazione degli enti locali tramite l'approvazione di protocolli d'intesa.

3. L'intesa e i protocolli d'intesa di cui al comma 2, fermo restando i divieti generali inderogabili di cui all'art.(da definire) immediatamente vigenti che costituiscono, ai fini dell'applicazione delle direttive comunitarie 147/2009/CE e 43/92/CE, misure aggiuntive rispetto a quelle del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuano le forme di tutela transitorie in attesa di quelle stabilite dal Piano dell'area protetta e dal relativo Regolamento. Sono comunque incluse le misure di conservazione e le azioni già previste da eventuali piani di gestione o provvedimenti contenenti misure generali di conservazione dei siti Natura2000 già approvati.

4. La gestione dei siti Natura2000 ricadenti nelle aree protette è affidata di norma ai soggetti gestori delle aree protette se costituiti. Se non costituiti, le regioni gestiscono i siti direttamente o individuando altri soggetti gestori.

5. La procedura per la redazione dei Piani di Gestione, l'individuazione delle misure sito-specifiche e la Valutazione di Incidenza Ambientale per piani e progetti riguardanti esclusivamente siti Natura2000 dell'area protetta sono di competenza dell'ente gestore dell'area protetta, se individuato. Le regioni e le province autonome disciplinano le competenze nei casi in cui non è individuato alcun soggetto gestore.

6. Il Piano di un'area protetta, se redatto secondo le modalità di cui all'Art.(da definire), assume anche la funzione di Piano di Gestione del relativo sito Natura2000. Nei casi di ripermimetrazione di cui ai commi 2 l'Ente Gestore, entro un anno provvede ad approvare una variante del Piano.

Articolo 92

(Organizzazione delle Aree Protette Nazionali) (M5S)

1. La gestione delle aree protette nazionali è organizzata attraverso:

- a) un Direttore e del relativo personale amministrativo e tecnico afferenti ad ISPRA;
- b) la Comunità del parco e del relativo personale amministrativo e tecnico;
- c) la Consulta del parco.

2. Il Direttore e il personale operante presso le aree protette nazionali afferiscono all'ISPRA. Il personale attualmente di ruolo presso gli Enti parco o le Aree Marine Protette viene temporaneamente trasferito ai ruoli di ISPRA entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ISPRA provvede ad individuare la forma organizzativa adeguata e definire gli uffici territoriali con almeno una sede per ogni area protetta nazionale e adegua la propria pianta organica tenendo conto delle funzioni assegnate all'ISPRA e degli indirizzi del Ministero dell'Ambiente, anche ai fini del trasferimento di parte del personale alla Comunità del Parco quando costituita in Unione dei Comuni. L'ISPRA indice procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per svolgere il ruolo di direttore delle aree protette nazionali ovvero reperisce figure idonee presso il proprio personale già assunto per coprire gli incarichi. L'ISPRA garantisce un'adeguata rotazione degli incarichi di direttore delle aree protette nazionali sulla base delle indicazioni del Ministero e definisce le modalità di coordinamento con la rete delle agenzie regionali e provinciali per attuare in forma coordinata le funzioni assegnate.

3. La Comunità del Parco è costituita dall'Unione dei Comuni di cui all'Art.32 del Testo Unico degli Enti Locali. È concessa la facoltà ai comuni delle aree protette di partecipare a più Unioni in deroga ai limiti di cui all'Art.32 del Testo Unico degli Enti Locali. Qualora non costituita le sue funzioni sono svolte dall'ISPRA.

4. La Consulta del Parco è costituita da 15 rappresentanti nominati con determina dal dirigente del Ministero dell'Ambiente competente per le aree protette, su indicazione dei rispettive enti e organizzazioni con la seguente ripartizione: 3 tra le associazioni di categoria degli agricoltori o pescatori; 4 dalle associazioni datoriali delle attività produttive, del commercio e del turismo; 4 dalle associazioni nazionali e territoriali di protezione ambientale; 4 dalle università delle regioni e delle province autonome. I rappresentanti sono scelti tra persone con adeguata esperienza in gestione di aree protette.

Articolo 93

(Ripartizione delle competenze) (M5S)

1) L'ISPRA, attraverso il direttore e il personale destinato all'area protetta, è competente per:

- a) il regime autorizzatorio e il rilascio di pareri;
- b) le attività di prevalente carattere naturalistico e di conservazione, ivi compresa l'attuazione di misure di gestione attiva di habitat e specie;
- c) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria e del monitoraggio ambientale;
- d) il coordinamento delle attività di educazione ambientale, di volontariato e di servizio civile alternativo;
- e) la verifica della compatibilità delle attività di fruizione dell'area protetta e di quelle che possono incidere sulle matrici ambientali e sulla biodiversità;
- f) le attività di prevenzione e mitigazione delle attività umane e dei fenomeni naturali che possono avere incidenza negativa sull'ambiente e sulla biodiversità;
- g) la stipula di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa con altri soggetti per le attività di cui ai punti a, b, c, d, e ed f.

2) La Comunità del Parco provvede, anche attraverso personale trasferito dall'ISPRA:

- a) alla manutenzione delle strutture di visita quali sentieri, centri visita, musei, centri esperenziali, rifugi;
- b) alla promozione o gestione delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali, del turismo, di attività sportive, ricreative ed educative, delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile;
- c) alla promozione e gestione delle attività culturali connesse allo sviluppo durevole;
- d) alla stipula di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa con altri soggetti per le attività di cui ai punti a, b e c.

3)La Consulta del Parco viene convocata e coordinata dal Direttore. Esprime pareri consultivi ed elabora documenti per il miglioramento delle attività svolte da ISPRA e Comunità del Parco.

4)Il Direttore del Parco elabora e trasmette alla Comunità del parco e alla Consulta un piano triennale di ripartizione specifico delle attività di cui ai commi 1 e 2, comprensiva della proposta di ripartizione dei fondi a disposizione. La Comunità e la Consulta si esprimono entro 60 giorni con un parere obbligatorio la prima e con un parere facoltativo la seconda; il piano viene approvato con atto motivato del direttore entro i successivi 30 giorni dall'espressione dei pareri tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute.

Articolo 94

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini) (M5S)

1. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, ai sensi del dlgs 30/2013 art.19, comma 6 lettera d-bis, e l'istituzione di nuove Aree Marine Protette, alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente vengono incrementati il capp. 1641 con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e il capp. 1646 di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024.

2. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Articolo 95

(Divieto dell'utilizzo dell' *air gun* per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) (M5S)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica *air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 200.000 euro a 1.200.000 euro".

Articolo 96

(Modalità di gestione delle aree dunali) (M5S)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avvalendosi del supporto scientifico dell'ISPRA, adotta con decreto le linee guida per la gestione sostenibile delle aree dunali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano le modalità di gestione per:

- a) la razionalizzazione dell'utilizzo degli accessi al mare limitandone l'utilizzo indiscriminato e dannoso per l'ecosistema;
- b) l'individuazione, la corretta gestione e la chiusura di varchi che attraversano le dune;
- c) la piantumazione di specie vegetazionali tipiche della macchia mediterranea che caratterizzano il retroduna;
- d) la tutela e la gestione della vegetazione psammofila;
- e) l'individuazione di aree di parcheggio non insistenti nell'*habitat* dunale;
- f) il posizionamento dei cantieri temporanei per l'espletamento dei lavori di riqualificazione naturalistica e paesaggistica e la limitazione dell'utilizzo di mezzi meccanici;
- g) la sistemazione di staccionate in legno a protezione del cordone dunale oggetto di una forte pressione balneare estiva;
- h) la sistemazione di passaggi obbligati attraverso il cordone dunale e all'interno dei boschi di macchia mediterranea;
- i) l'installazione di passerelle in legno sopraelevate e di palizzate in legno nei tratti di costa in cui la duna risulta fortemente compromessa dalle mareggiate e dal ridotto apporto di materiale dal mare.

Articolo 97

(Misure di tutela dell'ecosistema marino connesse alle attività antropiche) (M5S)

1. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Dal 1° gennaio 2020 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:

- a) aree marine protette;
- b) piccole isole marine.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica.

5. Al fine di ridurre gli impatti negativi della mobilità sugli ecosistemi marini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta un apposito decreto recante misure per il sostegno della progettazione definitiva ed esecutiva di punti di ormeggio sostenibili da parte di Comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con decreto misure di sostegno per la diffusione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.

Articolo 98

(Educazione ambientale) (M5S)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure per l'educazione ambientale nelle scuole finalizzate alla conoscenza dell'ecosistema marino.
2. Si istituisce la giornata di studio Blu Day, in occasione della quale le scuole aderenti all'iniziativa possono organizzare visite, con attività esperienziali, presso le spiagge e le riserve marine della regione di appartenenza. Si prevede inoltre la possibilità di effettuare visite di studio presso le aree marine protette di tutto il territorio nazionale al fine di ampliare la conoscenza dell'ecosistema marino. Per la finalità di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
3. Le misure di sensibilizzazione e di informazione di cui al comma 1 sono definite con il sostegno dell'ISPRA, della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per la finalità di cui al presente comma, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ai fini di una corretta fruizione dell'ecosistema marino e costiero i comuni, sentiti i competenti enti parco, capitanerie di porto e regioni, installano all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile. Per la finalità di cui al presente comma, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato all'attuazione delle misure di cui al comma 3, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022
6. Alla realizzazione del fondo di cui al precedente articolo si provvede per ciascuno degli anni 2020- 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 99

(Misure in tema di Posidonia oceanica) (M5S)

1. Entro _____ dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare individua le risorse finanziarie da destinare ai programmi di mappatura nazionale delle praterie di Posidonia oceanica dei "fondi di macerazione" e dune sabbiose, e con successivo decreto, da adottarsi entro _____, individua i soggetti preposti alla predetta attività, e ne definisce i criteri e le modalità di realizzazione.

Articolo 100

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (M5S)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:

1. "Al fine di tutelare gli ecosistemi marini è vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro». Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

Titolo VI

Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Articolo

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (M5S)

1. Al comma 1) dell'articolo 27 della legge 157/92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: " c) alle Regioni".

Articolo (Divieto di utilizzo di richiami vivi) (M5S)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati»;
- b) *all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;*
- c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
- d) *all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;*
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
- f) *all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;*
- g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
- i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
- l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «richiami non autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «richiami vivi»
- m) *all'art. 5 è aggiunto il seguente comma 10: «Gli animali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati catturati o sono allevati ai fini di utilizzo come richiamo vivo sono rimessi in libertà ovvero, qualora ciò non sia possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n.601.*

Articolo (Vigilanza venatoria) (M5S)

Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 157/92 è sostituito dal seguente:

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e dei Corpi e dei Servizi di polizia delle Città Metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'art. 1, comma 89°, della legge 56/2014 e dell'art.5 comma 3 della Legge 125/15 composti da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni.

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli artt. 158, 159, 160, 161, 162 comma 2 del D. Lgs. 112/98 e composti, in fase di prima applicazione, da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane che transiterà nei ruoli delle regioni

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Dopo il comma 1 all'articolo 27 della legge 157/92, è inserito il seguente:

1bis. Alle figure di cui al comma 1 lettere a), b) e c) è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai Dirigenti e Responsabili dei Corpi e dei Servizi, nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni, nonché oggetto di riordino, ai sensi del D. Lgs. 112/98 e ss.mm.ii. ed ai sensi della Legge 56/2014. Il personale di cui al comma 1 lettere a), b) e c) può portare durante il servizio e per i compiti di istituto oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 e armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 7 marzo 1986 n.65.

Articolo

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) (M5S)

1. Le lettere a), b), c) dell'articolo 32 comma 1 della legge 157/92 sono sostituite dalle seguenti:

a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l);

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

Articolo

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (M5S)

Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 157/92 è così modificato:

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni.

Articolo

(Divieti) (M5S)

1. All'articolo 21 comma 1 lettera r) della legge 157/92 all'inizio della frase sono inserite le parole "detenere e"

All'articolo 21 comma 1 lettera r) della legge 157/92 è inserito in fine il seguente periodo
“detenere munizioni contenenti piombo in tutte le zone umide caratterizzate da acque salate, salmastre, dolci.

Articolo

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (LEU)

1. L'articolo 30 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 è così modificato:

“Art. 30 (Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano, le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da otto mesi a ventiquattro mesi e la multa da euro 8.000 a euro 24.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;

b) la reclusione da tre anni a nove anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera c). Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

c) la reclusione da quattro anni a dodici anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi, Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del

codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, sprovvisto della concessione di cui all'art. 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.

4. In tutti i casi di uccellazione, e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131 bis del Codice penale.”

Articolo (Sanzioni penali) (M5S)

1. L'articolo 30 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 è così modificato:

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano, le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;

b) la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera c). Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata

c) la reclusione da tre a nove anni e la multa da euro 20.000 a euro 200.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di

essi, Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) e g), le pene sono raddoppiate;

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'art. 12 e con i mezzi indicati dall'art. 13 della presente legge. Si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, sprovvisto della concessione di cui all'art. 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.

4. In tutti i casi di uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

5. In tutti i casi di uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131 bis del Codice penale.”

Articolo

(Modifiche all'articolo 3° legge 11 febbraio 1992, n. 157) (LEU)

L'articolo 30 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 è così modificato:

“Art. 30

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano, le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da otto mesi a ventiquattro mesi e la multa da euro 8.000 a euro 24.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;

b) la reclusione da tre anni a nove anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera c). Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

c) la reclusione da quattro anni a dodici anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole,

reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi, Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) e g), le pene sono raddoppiate;

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi, sprovvisto della concessione di cui all'art. 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.

4. In tutti i casi di uccellazione, e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131 bis del Codice penale.”

Articolo

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (LEU)

1. Al comma 1 lett. b) dell'articolo 27 della legge 157/92 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“A tali guardie è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria”

Articolo

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (LEU)

Le lettere a), b), c) dell'articolo 32 comma 1 della legge 157/92 sono sostituite dalle seguenti:

a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30

Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 157/92 è così modificato:

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per tre anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1. Se la violazione è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.

CAPO II TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Articolo

(Centri per il recupero della fauna selvatica) (LEU)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute.

Articolo

(Introduzione nel codice penale dei delitti contro specie protette di fauna e flora) (LEU)

1. Al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 452-*sexies* è introdotto il seguente:

«Art. 452-*sexies*.1. – (*Misure connesse alle attività illecite inerenti flora e fauna protette*). – 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, o ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga uno o più esemplari di specie di fauna protette, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Se il fatto è commesso su più di tre esemplari, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso su specie vegetali protette, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace altresì chiunque, a qualunque titolo, utilizzi esemplari appartenenti a specie protette di flora o fauna per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi, esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione, nonché chiunque importi, esporti, riesporti, trasporti, venda, offra in vendita, ceda, acquisti, utilizzi o detenga derivati da specie protette di flora e fauna.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 della presente legge, per "specie protette" si intendono quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; le specie, indicate come prioritarie, elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992; le specie elencate negli allegati A, B e C del

regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nonché quelle elencate all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Qualora i fatti di cui ai commi 1 e 2 coinvolgano le specie elencate negli allegati B e C del citato regolamento (CE) n. 338/97 la multa prevista dal comma 1 è aumentata nel minimo a euro 20.000 e nel massimo a euro 200.000.

5. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, la pena prevista è diminuita da un terzo a due terzi.

6. Qualora i fatti siano commessi al fine di produrre un profitto per sé o per altri, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Le pene di cui ai commi 1 e 2, diminuite della metà, si applicano altresì a chiunque metta a disposizione mezzi, strutture o beni per organizzare o facilitare le attività illecite di cui ai medesimi commi.

8. Le pene previste dal comma 1 si applicano altresì a chiunque, mediante il rilascio o la liberazione nell'ambiente di animali ricoverati in strutture di allevamento, bioparchi o centri di ricerca, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, cagioni una compromissione o un deterioramento durevoli della biodiversità.

9. Nel caso di commissione delle attività illecite di cui al comma 1 è sempre ordinata la confisca degli animali. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione di tali esemplari e, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o del decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione di esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle predette attività; in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è disposta altresì la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato.

10. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sempre ordinata la confisca e la distruzione del materiale. È altresì disposto il divieto temporaneo, da tre mesi a tre anni, della detenzione degli esemplari nonché, in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli esemplari medesimi. In caso di recidiva è disposto il divieto permanente di detenzione degli esemplari e l'interdizione dall'esercizio delle citate attività. In caso di sentenza di condanna o di applicazione della della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è disposta altresì la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia. I costi per la custodia giudiziaria, la confisca e la conseguente distruzione dei prodotti di cui al comma 2 sono a carico del destinatario dei provvedimenti di cui al presente comma.

11. Le lettere *a*), *d*) ed *f*) dell'articolo 1, comma 1, e le lettere *a*), *d*) ed *f*) dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate».

Articolo

(Traffico e commercio illeciti di esemplari o parti di essi di flora e fauna protette, nonché dei prodotti derivati) (LEU)

1. Dopo l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è introdotto il seguente: «Art. 25-*undecies*.1. – (Traffico illecito di esemplari di flora e fauna). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'articolo 452-*sexies*.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano

all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, per una durata non superiore a tre anni».

Articolo

(Specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Istituzione banca dati telematica) (LEU)

1. Alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.s.m. sono apportate le seguenti modifiche.

E' introdotto un nuovo comma 5-ter all'articolo 5:

“Per le specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, il registro di detenzione di cui all'art. 5 comma 5-bis, è integrato da una banca dati telematica, detenuta e gestita presso il Raggruppamento Carabinieri CITES e istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.”

2. Il comma 6 dell'articolo 5 è così sostituito

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 5-bis e 5-ter e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila.”

Articolo

(Uccelli selvatici) (M5S)

Stralcio "Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici"

Azione 2.1.1 Adeguamento del quadro normativo nazionale

Programma: apportare modifiche legislative per rendere più incisiva l'attività di vigilanza e controllo. La cabina di regia provvede, entro un anno della sua costituzione, a formulare una proposta di modifica del quadro normativo. Tra le modifiche da predisporre si segnala:

- inserire le Regioni tra gli enti a cui è assegnata la vigilanza ittico-venatoria.
- prevedere l'applicabilità della sanzione accessoria dell'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile ad uso caccia a tutti i casi rientranti nel regime sanzionatorio penale.
- prevedere l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione o revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia a tutti i casi di maggior gravità rientranti nel regime sanzionatorio amministrativo.
- l'introduzione del divieto di detenzione di richiami elettroacustici nel corso dello svolgimento delle attività di caccia e in tutte le fasi preparatorie della stessa, incluso l'addestramento cani;
- l'introduzione del divieto di detenzione di munizioni contenenti piombo nei luoghi di caccia in cui tali munizioni non possono essere utilizzate
- l'aggiornamento del quadro sanzionatorio per gli illeciti contro la fauna, commisurate all'entità dei ricavi illeciti che si possono trarre dall'attività illegale e al danno arrecato alla biodiversità, in base a criteri prestabiliti (gravity factor), valutando l'opportunità di rimodulare le pene previste all'art. 30 della legge n. 157 /1992 e di trasformare in delitti le fattispecie più gravi oggi reati contravvenzionali.

Titolo VII

Governance ambientale e associazioni di protezioni ambientale

CAPO I

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SOGESID S.P.A. E LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Articolo

(Personale Sogesid) (PD)

1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa

Articolo

(Trasformazione di SOGESID S.p.A. in INVITALIA AMBIENTE S.p.A.) (LEU)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'art. 1, comma 503 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A., di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A.

Articolo

(Modifica all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349)

1. L'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è sostituito dal seguente:

- “1. Gli enti che perseguono finalità non lucrative, comunque diversi da quelli di cui al titolo V del libro V del codice civile, che operano nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e costituiti da almeno tre anni, ove ne facciano richiesta, sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, purché siano in possesso dei seguenti requisiti: a) la prevalenza della finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente, desumibile sia dallo statuto che dalla concreta attività svolta nel triennio precedente alla richiesta;*
- b) un ordinamento interno avente carattere democratico riscontrabile dalle norme statutarie;*
- c) lo svolgimento di un'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, rilevante e continuativa per almeno il triennio precedente la richiesta;*
- d) la presenza in almeno dieci Regioni.*
- 2. Ai fini del comma 1 si ritengono presenti in una Regione gli enti che vantino, nella medesima, almeno una sede effettivamente operante e che abbiano nel territorio regionale una attività continua e rilevante.*
- 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere all'individuazione, quand'anche non sia presente il requisito di cui alla lettera d), ove ritenga che gli enti di cui al comma 1 siano caratterizzati da un interesse nazionale, in ragione di una attività volta a preservare risorse, appartenenti al capitale naturale, che siano di particolare rilievo, o a preservare o incrementare i servizi ecosistemici che le medesime sono in grado di offrire, ovvero a monitorare i fenomeni di dissesto idrogeologico e il degrado ambientale, o a promuovere significativamente la prevenzione dell'inquinamento, la tutela della biodiversità, il miglioramento della qualità dell'ambiente e lo sviluppo di sistemi di produzione e consumo sostenibili.*
- 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad effettuare, d'ufficio, controlli a campione. Inoltre, procede, periodicamente, alla verifica della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata compiuta l'individuazione, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove i requisiti non siano più ritenuti sussistenti.*
- 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere dettate norme specifiche che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché norme volte a disciplinare le modalità procedurali della stessa individuazione.*
- 6. In sede di prima applicazione, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5 ed entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia una verifica della sussistenza dei requisiti, come specificati dal decreto menzionato, in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti”.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ECOSISTEMICI

Articolo **(Accordi di cooperazione)**

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per la regolazione, l'organizzazione e l'esecuzione di servizi pubblici locali di loro competenza. Tali accordi costituiscono una forma di cooperazione tra soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lo scopo di trasferire o condividere competenze, conoscenze e modelli gestionali virtuosi fra soggetti pubblici di territori diversi.
2. Tali accordi di cooperazione possono prevedere la partecipazione anche delle società in-house providing delle amministrazioni pubbliche stipulanti: in tale ipotesi dette società possono dare supporto, oltre che all'amministrazione socia, anche ad uno o più soggetti cooperanti mediante la sottoscrizione di specifici accordi attuativi aventi i medesimi obiettivi dell'accordi di cooperazione di riferimento.

3. Gli accordi di cooperazione possono anche essere utilizzati per favorire ed accelerare il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, di riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, di recupero di materia e di diffusione della tariffa puntuale.
4. Gli accordi di cooperazione, ed i relativi accordi attuativi, possono prevedere i seguenti strumenti:
 - a. il comando, il distacco od altra forma di condivisione delle risorse umane appartenenti ai soggetti cooperanti anche per sopperire a esigenze specifiche di personale specializzato per la progettazione di sistemi e modelli di gestione, per commissioni aggiudicatrici di gare, per lo svolgimento di attività di comunicazione, per la formazione di personale, per i procedimenti amministrativi e legali, per il trasferimento di know-how e l'affiancamento di nuovi uffici nel periodo di start-up;
 - b. l'utilizzo di risorse, mezzi, impianti di trattamento di rifiuti, software e attrezzature informatiche, prodotti ed altri materiali in uso a una o più delle amministrazioni stipulanti;
 - c. la costituzione di uffici comuni, per gli acquisti ed i relativi bandi, per le comunicazioni e per l'educazione ambientale, per la progettazione e programmazione della gestione;
 - d. la compensazione dei costi sostenuti dalle parti, anche attraverso lo scambio di risorse e conoscenze, l'utilizzo di strutture di una delle parti, lo svolgimento di reciproci servizi immateriali, nonché mediante compensazioni economiche, purché riferite ai meri costi supportati e rendicontati dalle parti, comprensivi dei costi accessori e generali collegati
5. le eventuali compensazioni economiche dei contributi e degli apporti forniti da ciascun soggetto cooperante sono determinate esclusivamente sulla base dei costi sostenuti e quelle spettanti alle società in-house provinding cooperanti, in quanto riconosciute alle stesse in qualità di soggetti serventi l'interesse pubblico sotteso all'accordo di cooperazione di riferimento, non concorrono al computo dei ricavi ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
 - b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
 - c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

- d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea *COM(2013) 249 final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
- e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
- f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
- g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
- h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
- i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
- l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;
- m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

CAPO III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 2010, N. 205

Articolo

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) (M5S)

1. L'art. 25 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 (Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da quindici membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

i) due scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;

l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;

2-bis. Il presidente del Comitato nazionale è scelto tra laureati che abbiano svolto o svolgano funzioni dirigenziali o direttive in istituzioni pubbliche che abbiano ad oggetto temi ambientali. Il presidente dura in carica lo stesso periodo del Comitato nazionale e può essere riconfermato una sola volta, qualora sia dipendente pubblico viene collocato in comando, in aspettativa senza assegni, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo apposito interpello pubblico;

b) i commi da 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono

prodotti. Detti soggetti sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il giorno precedente l'entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

c) il comma 9 è abrogato;

d) il comma 10 è sostituito con il seguente:

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dai decreti precedentemente in vigore.

e) il comma 12 è sostituito con il seguente:

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore che effettuano il trasporto. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

f) il comma 15 è sostituito con il seguente:

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti decreti, le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema

disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione coordinandolo, tra l'altro, con gli obblighi di documentazione antimafia di cui agli artt. 67-84-91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159; g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico che non escludano quelle del titolare dell'impresa iscritta.

g) il comma 17 è sostituito con il seguente:

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni già vigenti. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti commi:

18-*bis*. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

18-*ter*. Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

18-*quater*. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 21 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

3. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo decadono al momento di entrata in vigore del presente decreto. Essi rimangono in carica solo fino alla loro sostituzione da parte dei nuovi designati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE AMBIENTALE

Articolo

(Unità di misura arboricola negli appalti) (PD)

«1. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione dell'unità di misura arboricola)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet del Comitato».
2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. La misura arboricola è calcolata in sede progettuale e definita nel progetto esecutivo messo a base di gara al fine di garantire il rispetto da parte dell'aggiudicatario delle quote di rimboschimento ivi previste.
3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato."

Articolo

(Mercato volontario forestale del carbonio) (PD)

1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali ai mutamenti climatici, nelle more dell'attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo 28 dicembre 2015, n. 221, le Regioni promuovono sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e secondo i principi e la disciplina di cui al comma 8, 9 e 10, articolo 7, del medesimo articolo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione:
 - a) dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) in ambito forestale, nel rispetto della:
 - 1) volontarietà dell'accordo che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
 - 2) addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
 - 3) permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo;
 - b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime, condotte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali, assoggettabili ad impegni silvo-ambientali;
 - c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde "non forestale" di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi);

d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la commercializzazione, certificazione e accreditamento dei servizi generati da impegni silvo-ambientali in coerenza con le politiche forestali nazionali e regionali di gestione forestale sostenibile;

e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di monitoraggio georiferito degli scambi.

3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni minime del presente articolo, possono adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui procedere all'implementazione dei sistemi PES.

4. Il decreto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate."

Articolo

(Acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio) (PD)

1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è stanziata la somma di 2 milioni di euro in favore della Protezione civile da destinare all'acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio.>>

Articolo

(Relazione di informazione non finanziaria) (PD)

(1^ versione)

1. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, sostituire la parola "cinquecento" con la parola "duecentocinquanta".

(2^ versione)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

Articolo

(Commissari straordinari e amministrazioni di tutela) (LEU)

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 le parole da "fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale..." sino alle parole "...detti atti si intendono rilasciati." sono abrogate e sostituite con le seguenti parole: "..., fatta eccezione per quelli rilasciati dalle amministrazione preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali e paesaggistici il cui parere, visto o nulla osta viene rilasciato nel termine i 90 giorni."

Articolo

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia) (LEU)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, le lettere b), e) e q) sono abrogate.

Articolo

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale) (LEU)

1. All'articolo 25 del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, il comma 3 è abrogato

Articolo

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357) (LEU)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, di recepimento dell'articolo 6 della Direttiva comunitaria 92/43/CE, con riguardo alla corretta applicazione della valutazione di incidenza:

- a) l'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 è abrogato;
- b) il comma 363 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato.

Articolo

(Tributo sulla posta non indirizzata) (M5S)

1. E' istituito, in attuazione del principio "chi inquina, paga", il tributo sulla posta cartacea non indirizzata, finalizzato a trasferire i costi di gestione dei rifiuti derivanti dall'invio di posta cartacea pubblicitaria sulla committenza dei prodotti dai quali originano i rifiuti e prevenirne la produzione. Il Tributo fissato nella misura minima di 5 centesimi di euro per ogni copia stampata è dovuto dai committenti del materiale pubblicitario cartaceo ai Comuni nei quali viene effettuata la distribuzione. L'uso del tributo, per finalità di prevenzione dei rifiuti, è disciplinato dai comuni con apposito regolamento che può prevedere un incremento fino ad un totale di 20 centesimi a copia.
2. Il comma 1 non si applica alle comunicazioni di natura politica ed elettorale.

Articolo

(Divulgazione delle informazioni sull'utilizzo dei fondi gestiti dal Ministero dell'Ambiente) (M5S)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e di migliorare la pubblicità delle informazioni circa l'utilizzo dei fondi pubblici, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare pubblica sul proprio sito internet con cadenza annuale un resoconto di sintesi sull'utilizzo dei fondi di cui allo stato di previsione, indicando per ciascuno dei fondi e dei capitoli di spesa la cifra totale stanziata, la somma utilizzata e l'eventuale residuo ancora disponibile.

Articolo

(Misure in materia di trasparenza dei dati detenuti da gestori di pubblico servizio) (M5S)

1. All'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 195/2005, la lettera a) è così riformulata: a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio.
2. All'articolo 2 comma 1 del citato D.Lgs 195/2005 è aggiunta in fine la lettera f) "impresa": attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
- Ovunque nel D.Lgs 195/2005 ricorrano le parole "L'autorità pubblica" sono sostituite dalle parole "il soggetto detentore", con l'esclusione dell'art. 8 comma 1, dell'articolo 10 comma 1 e dell'

articolo 11.

3. Dopo il comma 4 dell' Art. 8 del D.Lgs. 195/2005 sono aggiunti i seguenti:

4 -bis. I soggetti vincitori di gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e segnatamente nei settori del servizio idrico, della gestione dell' igiene ambientale, dell' energia e dei trasporti, pubblicano sul proprio sito internet la propria visura camerale storica entro tre mesi dall' approvazione del presente provvedimento e la aggiornano ogni anno da allora.

4 – ter. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell' Ambiente, dispone con apposito decreto le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis.

4 - quater. In caso di omessa pubblicazione è comminata una sanzione di Euro 5000 (cinquemila) per il primo mese di ritardo e di Euro 5000 (cinquemila) per ognuno dei mesi successivi, fino all' avvenuta pubblicazione. Dette somme affluiscono in apposito capitolo di spesa del Ministero dell' Ambiente che le utilizza per finalità di informazione del pubblico.

Articolo

(Disposizioni per il trasferimento di funzioni e per la conseguente riorganizzazione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) (M5S)

1. Al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite le funzioni esercitate in materia di foreste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole e alimentari» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, quella di: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Articolo

(Istituzione corsi universitari ambientali in aree SIN) (M5S)

1. Nei territori provinciali ove siano presenti un Sito d' Interesse Nazionale e una sede universitaria autonoma, le università, nel caso manchi un corso ad indirizzo ambientale, provvedono ad elaborare un progetto formativo e a sottoporlo al MIUR per quanto di competenza. I progetti possono essere finanziati con il tributo di cui all' articolo 3, comma 24 della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549.

Articolo

(Ecosostenibilità turistica) (M5S)

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi gli alberghi diffusi, introducendo specifici criteri per una maggiore eco-sostenibilità turistica.

2. I criteri di eco-sostenibilità, di cui al precedente comma, sono definiti tenendo conto, tra l' altro, della quota percentuale di raccolta differenziata realizzata; dell' utilizzo di apparecchiature di compostaggio, di impianti di naturizzazione dell' acqua; dell' installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile; della riduzione di prodotti monodose.

3. I criteri di eco-sostenibilità si applicano all' apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti, avendo riguardo delle specifiche capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.

Articolo

(Criteri per il calcolo dell'impatto cumulativo e sinergico di più fattori di pressione ambientale sullo stesso territorio) (M5S)

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro un anno dall' approvazione del presente provvedimento, sono stabiliti criteri nazionali per il calcolo degli impatti ambientali cumulativi e sinergici di più fattori di pressione ambientale, sia puntuali che diffusi, su un ambito territoriale noto.
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno tener conto almeno dei seguenti aspetti:
 - a) orografia del territorio;
 - b) caratteristiche dei venti;
 - c) eventualità e frequenza dei fenomeni di inversione termica;
 - d) peculiarità specifiche delle sostanze emesse, quali ad esempio temperatura e pressione di emissione, composizione chimica e possibilità di interazione fra le varie sostanze;
 - e) caratteristiche dei recettori ambientali;
 - f) una scala di valori di riferimento per valutare il grado di saturazione ambientale di un territorio;
 - g) una proposta per l'adozione di valori limite, sia per quanto riguarda almeno le combinazioni di sostanze più impattanti, sia per quanto riguarda l'effetto sommatorio dello stesso inquinante proveniente da più fonti di emissione;
 - h) effetti dell' interazione delle varie mappe di ricaduta delle emissioni da molteplici fonti puntuali presenti in un territorio dato.

Articolo

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353) (M5S)

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2-bis. Gli interventi colturali di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di gestione dei combustibili mediante tecniche selvicolturali compresa la tecnica del fuoco prescritto, intesa come applicazione esperta del fuoco su superfici pianificate, impiegando personale appositamente addestrato all'uso del fuoco, adottando prescrizioni e procedure operative definite in un progetto o piano."
 - b) All'articolo 7, comma 1, dopo la parola "con", sono aggiunte le seguenti: "attrezzature manuali, controfuoco,".
 - c) All'articolo 10, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La superficie percorsa dal controfuoco rientra nel perimetro finale dell'incendio e non costituisce nuovo incendio."

Articolo

istituire piattaforma per lo studio della formazione di microplastiche e della prevenzione (M5S)

Articolo (M5S)

Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione sisma in Lombardia, Emilia e altre realtà in emergenza sismica (concessi per esempio ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"), utilizzo di fondi destinati a ricostruzione privata nel settore pubblico o viceversa

CAPO V

Modifiche alla Legge 3 agosto 2007, n. 124
“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”

Al Capo I:

All’art. 1, dopo il comma 3-bis inserire il successivo comma:

“3-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali nell’ambito delle politiche di transizione energetica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici.”

Al comma 3 dell’art. 4, dopo la lettera d-bis) inserire la successiva lettera:

“d-ter) sulla base delle direttive di cui all’articolo 1, comma 3-ter, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio e garantire la sostenibilità ambientale nell’ambito della politica economica nazionale;”

Al comma 3 dell’art. 5, sostituire le parole:

“e dal Ministro dello sviluppo economico.”

con le seguenti:

“, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”

Testo integrato comma 3, art. 5:

*“3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal **Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.**”*

Al comma 2 dell’art. 7, sostituire le parole:

“e industriali dell’Italia.”

con le seguenti:

“, industriali e ambientali dell’Italia.”

Testo integrato comma 2, art. 7:

*“2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, **industriali e ambientali dell’Italia.**”*

Titolo VIII

Transizione ecologica e riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

CAPO I
MISURE PER GLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Articolo

(Misure finanziarie in materia di Green Public Procurement) (LEU)

Versione 1

1. A decorrere dall'anno 2021 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 3 del DM 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75% all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Direzione Generale per il Clima e l'Energia.
2. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020
3. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul "Life cycle assessment (LCA).
4. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati sul sito *internet* <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>, adottati ai sensi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
 - a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;
 - b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n.50 del 2016, relativamente ai costi del ciclo di vita;
 - c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.
5. Dall'attuazione della presente disposizione derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Versione due

Articolo

(Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) (LEU)

1. In attuazione al disposto del "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) 2008" adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,

è istituito il "Comitato di Gestione", per l'attuazione del Piano d'Azione sulla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. e per lo sviluppo della strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) all'interno di appositi gruppi di lavoro organizzati dal Ministero dell'Ambiente (in qualità di coordinatore del Comitato di Gestione) ed istituiti dal MATTM;

b) convoca il "Tavolo di confronto Permanente", dove il MATTM e la CONSIP si confrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione;

c) istituisce tavoli di consultazione con le associazioni di categoria, specifici per ciascuna categoria di prodotto indicata nel Piano e le Agenzie dell'ambiente (ISPRA, ARPA, APPA);

a) monitora tramite Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per verificare il grado di applicazione dei CAM e l'efficacia.

2. La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Green Economy) istituisce l'obbligo di utilizzare i "Criteri ambientalmente Minimi" (CAM) per i Servizi energetici per gli edifici, le Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica. Prevede inoltre l'applicazione dei CAM per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie "Carta per copia e carta grafica", "Ristorazione collettiva e derrate alimentari", " Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", "Prodotti tessili" e "Arredi per ufficio".

3. In applicazione del disposto della Legge 28 dicembre 2015, che istituisce l'obbligo di utilizzare i "Criteri Ambientalmente Minimi" (CAM) per i Servizi energetici per gli edifici, le Attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica, è fatto obbligo dell'applicazione dei CAM per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie "Carta per copia e carta grafica", "Ristorazione collettiva e derrate alimentari", " Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", "Prodotti tessili" e "Arredi per ufficio".

4. I CAM devono essere utilizzati rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e vengono utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul Green Public Procurement di massimizzare i benefici ambientali ed economici. L'integrazione degli aspetti ambientali nei processi d'acquisto deve basarsi sul ciclo di vita, Life Cycle Cost (LCC), di un bene/servizio/lavoro, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento (intero ciclo di vita), ma anche i costi effettivi per la collettività.

Articolo

(Incentivazione dell'economia circolare) (LEU)

1. A partire dal 1° gennaio 2020 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di *sharing mobility* di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.

Articolo

(Modifiche alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore) (LEU)

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "*possono essere*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "*sono*";

b) dopo la lettera e) aggiungere la lettera f):

" f) in conformità alle procedure già esistenti e standardizzate a livello europeo e internazionale, per la determinazione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), definisce i criteri generali per l'analisi e la determinazione semplificata dell'impronta di carbonio (cf) riferita all'intero ciclo del ciclo di vita (LCA) di ogni prodotto immesso sul mercato, applicata all'eco-progettazione e alla gestione dei rifiuti con la finalità di cui all'articolo 179-ter, al fine della determinazione del costo ambientale esternalizzato del prodotto (C.A.) su tutto il ciclo di vita al fine dell'attuazione di un modello di economia circolare, il C.A. sostituisce per tutti gli effetti e ovunque ricorra il contributo CONAi e concorre alla determinazione dell'imposta di valore aggiunto (IVA) differenziata dei prodotti secondo l'impronta di carbonio, di cui all'art.81 del presente testo."

Articolo

(Rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio dei manufatti) (LEU)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Articolo

(Nuovo credito d'imposta pneumatici ricostruiti) (LEU)

Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo.

Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Articolo

(Modifiche all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (LEU)

1. All'articolo 184 bis, comma 1 dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

“e) i materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile, al fine di consentirne il riutilizzo e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all’art. 179, d. lgs. 152/2006, tramite gestione di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di audit.”

Articolo

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico) (LEU)

1. Al fine di recepire nell’ordinamento nazionale i principi dell’ articolo 2, comma c, dell’Accordo di Parigi, ratificato dall’Unione Europea il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all’interno della propria politica e delle proprie linee di investimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d’esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell’Accordo di Parigi.

3. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull’allineamento degli investimenti, di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall’Accordo di Parigi ”.

Articolo

(Istituzione della Piattaforma nazionale per il contrasto al cambiamento climatico) (M5S)

1. Dopo l’articolo 1, comma 2-bis del Decreto legge 111/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 12 Dicembre 2019, n. 141, è inserito il seguente comma:

2-ter. Si istituisce in capo al Ministero dell’ambiente la piattaforma del contrasto al cambiamento climatico (o della difesa del clima), con l’obiettivo di: -studiare le attuali emissioni in atmosfera nazionali, definire i territori più impattati, gli inquinanti e le cause; -di pianificare la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale che delineino almeno 3 scenari anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine; -lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero; -definire la priorità delle spese da suggerire di escludere dal conteggio nel trattato di Maastricht con priorità alle spese per il risparmio energetico (efficientamento energetico edifici, illuminazione pubblica ecc).

Articolo

(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) LEU

98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall’anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l’anno 2030, è costituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, **entro il 31 gennaio 2020**, una Commissione

per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Revisione del PNIEC (PD)

Fondi per la decarbonizzazione (PD)

CAPO II RIDUZIONE DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI

Articolo (Riduzione sussidi ambientalmente dannosi) (LEU)

1. In attuazione del disposto di cui al comma 98 articolo 1, della legge 169/2019 la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi si adopera alla riduzione per l'anno 2020 nella misura almeno pari al 10% e del 20% per gli anni successivi, sino al loro progressivo annullamento, delle spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. I relativi importi recuperati sono destinati ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la revisione dei sussidi ambientalmente favorevoli, la diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a bassa impronta di carbonio.

Articolo (Modifica all'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133) (LEU)

Il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 è soppresso.

Articolo (Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Target SDGs) (LEU)

1. Sostituire il comma 93 con i seguenti:

"93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Ambiente, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 9-bis. Ai componenti del comitato non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

2. Dopo il comma 93 aggiungere i seguenti:

93-bis Il Comitato di cui al comma 9, ha come fine quello di orientare alla transizione energetica tutti gli investimenti pubblici; di individuare politiche per conseguire i 21 Target SDGs in scadenza nel 2020; di preparare una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, che intervenga sulla normativa con un'ottica 'sistemica' e realizzi un vasto piano di informazione e comunicazione sul tema dello sviluppo sostenibile diretto all'intera popolazione; inserire l'introduzione e la valutazione ex-ante della legislazione alla luce degli SDGs (Sustainable Development Goal) nonché dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l'analisi degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016.

93-ter Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

3. Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:

"107-bis. (Piano Nazionale della Mobilità) In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone entro il 2020 l'aggiornamento, previsto dall'art. 201 del D.lgs. n. 50/2016, del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del marzo 2001, trasformandolo in un Piano Nazionale della Mobilità che, compiendo un'analisi sulle principali problematiche di saturazione, congestione ed emissione di sostanze inquinanti e climalteranti, esistenti nel nostro Paese, abbia come priorità la riduzione delle emissioni di gas serra. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

4. Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:

"737-bis. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio 2020-2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al primo periodo. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al periodo che segue. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15 per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui sopra al sono interamente riassegnate al Fondo di cui al terzo periodo.”

Sad/Saf (PD)

Norma ordinamentale per la riduzione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi (PD)

Titolo IX

Disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. **Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Si considerano risorse naturali le specie e gli habitat naturali protetti, le acque interne, le acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale, il terreno.**

2. **Ai sensi della direttiva 2004/35/CE Agli effetti del comma 1 e in relazione alle singole risorse, costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:**

a) **qualsiasi significativo effetto negativo sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie ed habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;**

b) **qualsiasi azione che incide in modo significativamente negativo sulle acque interne, sulle acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale, anche se svolte in acque internazionali, in relazione allo stato ecologico, chimico o quantitativo o al potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure allo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;**

~~alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:~~

~~1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;~~

~~2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;~~

~~c) qualsiasi contaminazione del terreno provocata dall'introduzione nel suolo, sul suolo e nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente che crei un rischio significativo di effetti nocivi anche indiretti sulla salute umana. alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;~~

~~d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.~~

ART. 302 (Definizioni)

1. [Invariato]

2. [Invariato]

3. [Invariato]

4. Per «operatore» s'intende qualsiasi persona fisica, **o persona** giuridica, **società o associazione anche priva di personalità giuridica**, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale. **Nel caso di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, gli obblighi connessi alla qualifica di operatore gravano su coloro i quali hanno la responsabilità delle suddette persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica o dell'unità produttiva in quanto esercitano poteri giuridici, direttivi, decisionali e di spesa oppure chi comunque eserciti potere decisionale** sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.

5. Per «attività professionale» s'intende qualsiasi azione, **con o senza** ~~mediante la quale si perseguano o meno~~ fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata.

6. [Invariato]

7. Per «minaccia imminente» di danno si intende **la ragionevole probabilità che stia per verificarsi un danno ambientale ai sensi dell'articolo 300** ~~il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.~~

8. Per «misure di prevenzione» si intendono le misure prese per **impedire o minimizzare la minaccia imminente di danno ambientale causata da un evento o da una condotta attiva o omissiva** ~~reagire a un evento un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno~~

9. [Invariato]

10. ~~Per «risorse naturali» si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno.~~

CAPO II PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART. 304 (Azione di prevenzione)

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma **sussiste** ~~esiste~~ una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, **immediatamente entro ventiquattro ore** e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione **volte al contenimento del pericolo, predisponendo al contempo, nel caso in cui si tratti di una delle attività elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, un piano recante le ulteriori misure di prevenzione del danno** e di messa in sicurezza **da attuarsi sempre a proprie spese.**

2. **Entro quarantotto ore dall'adozione delle misure di contenimento**, ~~L'~~ l'operatore ~~ne deve far~~ precedere gli interventi di cui al comma 1 da ~~dà~~ apposita comunicazione, **unitamente all'eventuale piano di cui al comma 1**, al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, ~~che~~. **Quest'ultimo**, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte, la descrizione degli interventi già eseguiti e **copia del piano di cui al comma 1**. ~~La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo e comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.~~

2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, verifica l'efficacia delle misure di contenimento ed approva, con eventuali integrazioni, il piano di cui al comma 1. In caso di inadeguatezza delle misure già adottate o proposte nel piano, il Ministro ordina all'operatore l'adozione di specifiche misure di prevenzione, precisando le metodologie da seguire.

2-ter. Sia nel caso in cui abbia approvato, con o senza integrazioni, il piano predisposto dall'operatore, sia nel caso in cui abbia ordinato l'adozione di specifiche misure di prevenzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assegna all'operatore un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale dare esecuzione al piano o alle misure di cui al comma 2-bis. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili all'operatore, che determinino un ritardo nell'esecuzione delle misure, il termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, a richiesta dell'operatore.

3. A prescindere dall'adempimento degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, ~~H~~ il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
- b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire e **fissando un termine per l'esecuzione non superiore a trenta giorni;**
- c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

3-bis. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2-ter o del comma 3, lettera b), il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio verifica l'efficace esecuzione delle misure approvate o disposte ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 3, lettera b). In caso di mancata o parziale esecuzione delle misure approvate o disposte ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 3, lettera b), il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille né superiore a tremila per ogni giorno di ritardo.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 **o ai commi 2 bis e 2 ter**, o al comma 2-quater, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

ART. 304-bis (Sospensione del procedimento penale ed estinzione del reato)

1. Se dalla comunicazione di cui all'articolo 304, comma 2, emerge, a carico dell'operatore interessato, la commissione di una delle contravvenzioni previste dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale la notizia al pubblico ministero. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dalla data dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la comunicazione di cui al successivo comma 3, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine ivi previsto. Il decorso della prescrizione è sospeso sino alla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

2. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'articolo 304, comma 3-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione dell'esito della verifica al pubblico ministero. Se la verifica ha avuto esito positivo, la contravvenzione si estingue e il pubblico ministero richiede l'archiviazione. La sospensione del procedimento penale cessa in caso di esito negativo della verifica.

4. L'adempimento tardivo degli obblighi scaturenti dal piano di cui all'articolo 304, comma 1, ovvero la rimozione della minaccia di danno imminente con modalità diverse da quelle indicate dal suddetto piano, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.

ART. 305 (Misure urgenti per il ripristino ambientale)

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore adotta immediatamente le misure urgenti di ripristino ambientale, consistenti in tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare ~~deve comunicare senza indugio, tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:~~

~~a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;~~

~~b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.~~

1-bis. Nel caso di cui al comma 1, l'operatore è altresì tenuto a comunicare alle autorità di cui all'articolo 304, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del danno, tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti e da eseguire.

1-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, verifica la corretta esecuzione degli interventi eseguiti e l'adeguatezza degli interventi da eseguire. In caso di inadeguatezza delle misure già adottate o proposte, il Ministro ordina all'operatore l'adozione di specifiche misure urgenti, precisando le metodologie da seguire.

1-quater. Sia nel caso in cui abbia approvato, con o senza integrazioni, le misure proposte dall'operatore, sia nel caso in cui abbia ordinato l'adozione di specifiche misure urgenti, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assegna all'operatore un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale dare esecuzione alle suddette misure. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili all'operatore, che determinino un ritardo nell'esecuzione delle stesse misure, il termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, a richiesta dell'operatore.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure **urgenti** da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;

b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, **le misure urgenti di cui al comma 1; si applicano a tal fine le disposizioni del comma 1-quater, in quanto compatibili** ~~tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;~~

c) ordinare all'operatore di ~~prendere~~ **adottare** le misure di ripristino necessarie; **si applicano a tal fine, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 306;**

d) adottare egli stesso le suddette misure.

2-bis. In caso di mancata o parziale esecuzione delle misure approvate o disposte ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater o del comma 2, lettera b), il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettere b) o c), **nonché agli obblighi di cui al successivo articolo 306, commi 1 e 2**, o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

ART. 306 (~~Determinazione delle misure~~ **Misure** per il ripristino ambientale)

1. **Dopo aver adottato le misure urgenti di cui all'articolo 305, e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 305, comma 1-bis, ~~gli~~ gli operatori** individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ~~senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.~~

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **entro trenta giorni dalla loro presentazione, approva le misure, con eventuali modifiche. Nel caso di mancata presentazione delle misure di ripristino ambientale nel termine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali ordina le misure di ripristino da attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale.** **In entrambi i casi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa un termine per l'esecuzione, prorogabile nei casi previsti dall'articolo 305, comma 1-quater, ultimo periodo, e valuta l'opportunità di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato, anche in riferimento alla determinazione del suddetto termine, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 312 a 316.**

2-bis. In caso di mancata o parziale esecuzione delle misure approvate o disposte ai sensi del comma 2 o dell'articolo 305, comma 2, lettera c), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la corretta esecuzione delle misure di ripristino ambientale.

3. Se si è verificata una pluralità di casi di danno ambientale e l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale.

4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita i soggetti di cui **all'articolo 309** ~~agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE~~, nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di **determinazione o di approvazione delle misure di ripristino ambientale** ~~ordinanza~~. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito può essere incluso **nell'ordine di ripristino ambientale** ~~nell'ordinanza~~, che in tal caso potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

ART. 306-TER (Sospensione del procedimento penale e misure premiali)

1. Se dalla comunicazione di cui all'articolo 305, comma 1-bis, emerge, a carico dell'operatore interessato, la commissione dei delitti di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis o dall'articolo 452-quinquies del codice penale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, la notizia al pubblico ministero, il quale dispone la sospensione del procedimento penale. Il provvedimento sospende il decorso della prescrizione.

2. La sospensione del procedimento penale opera fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 306, comma 2, primo periodo.

3. La sospensione del procedimento penale non preclude la richiesta di archiviazione, né impedisce l'assunzione delle prove con incidente probatorio o il compimento di atti urgenti di indagine preliminare.

4. In caso di condanna per i delitti previsti dal comma 1, l'esito positivo della verifica circa la corretta esecuzione delle misure urgenti adottate ai sensi dell'articolo 305, comma 1, e delle misure di ripristino ambientale adottate in seguito ad approvazione disposta ai sensi dell'articolo 306 comma 2, comporta una diminuzione della pena di due terzi e l'applicazione dell'art. 452-undecies, quarto comma, del codice penale.

CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ART. 313 (Ordinanza)

1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta ~~del presente decreto~~ oppure ai sensi **del titolo II della parte sesta del presente decreto** ~~degli articoli 304 e seguenti~~, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento,

siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

Titolo X

Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257 contenente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Articolo

(Modifiche all'art. 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, la lettera a) è così sostituita: "amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 247 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
2. All'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. La presente legge, ad esclusione dell'art. 13, si applica anche alla fluoro-edenite".

Articolo

(Modifiche all'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. al comma 1 dell'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257 sono soppresse le parole "nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1", e le parole "sono punite" sono sostituite con le parole "è punita".
2. All'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
"5-bis. Chiunque immette sul mercato, commercializza, estrae, lavora, utilizza, tratta, installa, importa, esporta, produce amianto o prodotti contenenti amianto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro. Le pene sono aumentate nei confronti di chiunque ha contribuito a determinare o ad anticipare in uno o più soggetti l'insorgenza di un mesotelioma. Se taluno dei fatti di cui ai periodi precedenti è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi".
"5-ter. Nell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. In relazione alla commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applica all'ente nella cui struttura è commesso il reato, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Nel caso di condanna per taluno dei reati di cui al periodo precedente, si applicano, oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.»".

Articolo

(Mappatura georeferenziata dell'amianto) (M5S)

1. È pubblicata la mappatura georeferenziata dei siti interessati dalla presenza di amianto sulla piattaforma del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET). 2. In via prioritaria, ai fini di cui al comma 1, sono raccolti dati sensibili per la mappatura delle scuole e degli ospedali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono **l'ufficio per la raccolta di dati sull'amianto (URA)** e predispongono i dati raccolti sull'amianto entro il 1° gennaio 2019. 3. All'atto della segnatura, su mappa georeferenziata, sono pubblicati i dati dell'attività di smaltimento dei siti ivi indicati e di bonifica programmata o avvenuta. Trimestralmente i dati raccolti sono aggiornati a seguito delle attività di bonifica. Gli URA, di concerto con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, controllano il rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.

Articolo

(Georeferenziazione e utilizzazione dei dati nella rete internet) (M5S)

1. Ai fini della mappatura i dati devono essere georeferenziati e utilizzabili immediatamente nella rete *internet*.

Articolo
(Libretto dell'amianto) (M5S)

In caso di compravendita di edifici privati è necessario indicare la presenza di materiale contenente amianto nell'edificio messo in vendita per mezzo del libretto dell'amianto, da allegare al fascicolo del fabbricato.

Articolo
(Obbligo di bonifica nei locali pubblici e privati aperti al pubblico) (M5S)

1. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e, prioritariamente, nelle scuole e negli ospedali, le amministrazioni competenti e i proprietari privati devono provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, alla comunicazione agli URA e alla bonifica urgente entro dodici mesi dal rinvenimento dell'amianto. 2. Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere evidenziato il pericolo attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte. 3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Articolo
(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)(M5S)

1. Nei luoghi di lavoro dove esiste il rischio di esposizione alle fibre di amianto il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto alla comunicazione agli URA preposti, e alla bonifica urgente entro 12 mesi dal rinvenimento dell'amianto. 2. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, deve essere evidenziato il pericolo attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte. 3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a un anno.

Articolo
(Messa in sicurezza per gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile) (M5S)

1. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile su edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche e funzionali, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano le opere ivi indicate e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riuso in caso di successiva rimozione atti a garantire il minor impatto ambientale.

Articolo
(Termine per il censimento delle bonifiche urgenti) (M5S)

1. Il censimento per gli interventi di bonifica previsti dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, deve essere portato a termine entro il 1° gennaio 2020.

Articolo

(Mappatura e bonifica dell'amianto negli edifici scolastici) (M5S)

1. È avviata la mappatura nazionale dell'amianto contenuto negli edifici scolastici, da concludere entro il 1° gennaio 2019. 2. È fatto obbligo di rimuovere tutto l'amianto contenuto negli edifici scolastici presenti nel territorio nazionale entro il 1° gennaio 2020.

Articolo

(Fondo per il risanamento dei locali pubblici e privati aperti al pubblico) (M5S)

1. Per l'attuazione della bonifica dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico di cui agli articoli 6 e 7, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui dal 2018 al 2022. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo

(Compiti delle regioni) (M5S)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per l'emanazione di linee guide regionali inerenti l'informatizzazione dei processi di bonifica, di georeferenziazione su mappatura e di individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto. 2. Gli enti regionali sono tenuti alla realizzazione di un sistema di tracciabilità dell'amianto. 3. È istituito un fondo per la realizzazione di siti di smaltimento o di impianti di inertizzazione dell'amianto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Ogni regione ha l'obbligo, entro il 1° gennaio 2019, di individuare siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi di smaltimento. 5. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanano linee guida per determinare la sicurezza delle diverse tipologie dei siti di stoccaggio dell'amianto proposti, prevedendo, in particolare, il contenimento di qualunque effetto dispersivo di qualsiasi elemento aereo.

Articolo

(Registro economico dell'amianto) (M5S)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro economico dell'amianto (REA). 2. Nel REA sono indicati:

- a)* i dati quantitativi e qualitativi dello smaltimento nazionale ed estero dell'amianto e i relativi costi;
- b)* il prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto con riferimento alle singole parti della filiera, rimozione, trasporto e smaltimento;
- c)* i dati relativi alla gestione degli illeciti nella filiera dell'amianto;
- d)* i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate.

Articolo

(Ricerca e messa in opera di metodi di inertizzazione) (M5S)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per la valutazione dei metodi di inertizzazione del materiale contenente amianto. Le procedure di inertizzazione sono effettuate dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Prima della messa in opera sperimentale

di impianti di inertizzazione il Ministero della salute deve eseguire e pubblicare una revisione scientifica e tecnica del metodo, al fine di garantire il rispetto della salute degli operatori e della popolazione limitrofa, anche valutando gli aspetti economici.

Articolo

(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) (M5S)

1. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per gli interventi di cui alla lettera *l*) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-*bis*, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Titolo XI

Misure per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione di energie da fonti rinnovabili

CAPO I

MOBILITA' SOSTENIBILE

Articolo

(Revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica -PGTL) (LEU)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione del piano generale dei trasporti e della logistica, secondo quanto stabilito e secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) dell'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) descrizione della domanda di mobilità e delle cause che provocano lo squilibrio modale e infrastrutturale;

b) riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

c) promozione del riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità elettrica e ciclo-pedonale e la sua integrazione con una rete logistica di interscambio modale e coi trasporti collettivi, garantendo una mobilità regionale, su scala metropolitana e locale integrata e sostenibile dal punto di vista ambientale;

d) progressiva decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio e a basso consumo energetico, nel rispetto del conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica al 2050;

e) integrazione delle reti delle aree metropolitane con il sistema dei trasporti nazionale, con particolare riferimento alle connessioni con i porti marittimi e con gli aeroporti;

f) riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra con interventi, anche tecnologici, per decongestionare il traffico nei centri urbani e nelle infrastrutture autostradali;

g) miglioramento della mobilità sul territorio nazionale e dei collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nella realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione;

h) efficienza della spesa pubblica e qualità dei servizi, garantendo in particolare l'accessibilità totale delle infrastrutture di trasporto da parte delle persone disabili;

i) promozione della sicurezza nei trasporti;

l) individuazione di un elenco di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale, e della relativa tempistica di realizzazione, che siano coerenti con gli obiettivi di cui alla lettere da a) a g) del presente comma.

3. Il piano individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi, è relativo a dieci anni ed è aggiornato con cadenza triennale come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dell'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il piano, e i successivi aggiornamenti, sono oggetto di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152. L'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica è svolta in una fase anteriore all'adozione del Piano e nel pieno rispetto degli obblighi di informazione e consultazione del pubblico, anche attraverso una conferenza nazionale sulla mobilità e la logistica e l'audizione da parte dei soggetti interessati che ne facciano richiesta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo

(Contributo obbligatorio concessionarie autostradali per lo sviluppo mobilità sostenibile) (LEU)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 le società concessionarie autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento agli enti locali delle risorse di cui al presente comma.”

Articolo

(Flotte aziendali elettriche) (LEU)

1. Per gli anni 2020 e 2021, nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, alle aziende pubbliche e private che utilizzano flotte aziendali elettriche, anche impiegate come veicoli in condivisione per gli spostamenti dei dipendenti, spetta una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pari al 100 per cento nell'acquisto o noleggio dei veicoli elettrici, nel limite massimo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009 (FISPE).

Articolo

(Incentivo per la realizzazione infrastrutture di ricarica per le auto elettriche) (LEU)

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione

dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante...

Articolo

(Incentivazione fiscale per lo sviluppo della mobilità sostenibile dei lavoratori e dei famigliari) (LEU)

1. All'Articolo 51, al comma 2, del testo unico sulle imposte sui redditi dopo la lettera d-bis) inserire la seguente:

d-ter) se complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta, le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto, il noleggio e la fruizione di mezzi di trasporto considerati di mobilità sostenibile, dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.

Articolo

(Contributo obbligatorio per lo sviluppo della mobilità sostenibile) (LEU)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 le società concessionarie autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento agli enti locali delle risorse di cui al presente comma.

Articolo

(Incentivi per la rottamazione di motocicli e ciclomotori) (PD)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. A coloro che, negli anni 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico

dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7, e di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto, per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

3. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

4. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di circolazione per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6; copia del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

8. Per la concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 10 milioni per l'anno 2021.

Articolo

(Agevolazione tributaria per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) (PD)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. XY - (Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

Articolo

(Iva agevolata per i servizi di sharing mobility) (PD)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. XY - (Disposizioni per favorire la diffusione dei servizi di sharing mobility)

1. A partire dal 1° gennaio 2021 l'aliquota Iva prevista per i servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter è ridotta al 10 per cento.

Articolo

(Elenco nazionale dei responsabili della mobilità aziendale e di area) (M5S)

«1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento normativo viene istituito presso il Ministero dell'Ambiente un elenco nazionale dei responsabili della mobilità aziendale previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e dei

responsabili della mobilità di area previsti dall'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2000.

2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale di cui al precedente comma 1, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei Comuni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998, devono comunicare i dati anagrafici del responsabile della mobilità aziendale affinché venga inserito nell'elenco nazionale di cui al precedente comma 1. Entro lo stesso termine devono essere comunicati i dati anagrafici dei responsabili della mobilità di area presso le strutture di supporto e di coordinamento di cui al comma 3, art. 3, del decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998.

3. L'elenco nazionale di cui al precedente comma 1 deve contenere almeno nome e cognome dei singoli responsabili della mobilità, la durata dell'incarico, l'ente locale o l'impresa in cui svolgono l'attività. L'elenco nazionale deve inoltre contenere almeno nome e cognome dei responsabili della mobilità di area, la durata dell'incarico, la struttura di supporto e coordinamento in cui svolgono l'attività.

4. Qualsiasi variazione relativa all'incarico del responsabile delle mobilità aziendale o di area deve essere comunicata entro sessanta giorni affinché l'elenco nazionale di cui al precedente comma 1 sia tenuto costantemente aggiornato.

5. L'elenco nazionale di cui al precedente comma 1 è pubblicato e reso consultabile a chiunque in apposita sezione nel sito internet istituzionale del Ministero dell'Ambiente.».

CAPO II EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Articolo

(Incremento della prestazione energetica degli edifici pubblici) (PD)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. XY - (Disposizioni per incrementare l'efficienza energetica degli edifici pubblici)

1. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Articolo

(Efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica) (LEU)

"13. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

14. I programmi e i progetti di cui al comma 13 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri

e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo.

Articolo
(Fondo Kyoto) LEU)

Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente comma: 745-bis: nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 di consentire di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative.

Articolo
(Detrazioni per l'efficientamento energetico degli edifici) (M5S)

All' art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" Sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate all' 80 per cento per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021 in caso si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l'intervento come indicato al punto c), ferme restando riduzioni ed esclusioni previste nei commi citati.

b) Il comma 2-bis è abrogato;

c) Dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente comma:

2-quinquies 1. Nell' ambito delle verifiche di cui al comma precedente, in caso si opti per la detrazione maggiorata all'80%, Enea può quantificare l'effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all'intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati dei consumi dei 5 anni precedenti l'intervento stesso e cumulando, se del caso, l'energia termica con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva dell'edificio. Enea comunica tempestivamente all' Agenzia delle Entrate i risultati di tali verifiche, la quale:

a) nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma dell'energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima dell'intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l'intervento sia superiore all' 65%, dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1;

b) nel caso in cui il risparmio medio annuo conseguito come definito al punto a) sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti l'intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo

(Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili) (PD)

- 1. I clienti finali residenziali, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 21 comma 4 o dall'articolo 22 della Direttiva 2001/2018. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.*
- 2. L'energia condivisa sarà pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi del comma 1 e 2.*
- 3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 % o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.*
- 4. L'energia condivisa viene contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 4.*
- 5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettuerà tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Solo il soggetto delegato sarà responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.*
- 6. Ciascuno dei clienti finali acquista l'energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell'energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati.*
- 7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. dovranno cooperare per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.*
- 8. Entro 90 giorni ARERA adotterà con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente Articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolarne la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all'autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere*

gli incentivi di cui al DM 4 Luglio 2019, su tutta l'energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al successivo comma 9.

9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'Articolo 16 lettera h) della 116-bis, comma 1 lettera h) del TUIR (DPR n. 917/1986).

Articolo

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili) LEU)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 15% per il gas e dal 7% al 10% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è esentata dal pagamento delle accise l'energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili che non beneficiano di incentivi diretti. Tale esenzione viene applicata nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

Articolo

(Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili) (LEU)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. All'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole "305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

Articolo

(Modifica dell'art. 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) (LEU)

1. All'articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018." dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

c-bis. Nell'allegato I della direttiva 2009/29/CE le parole "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)" sono sostituite dalle seguenti parole "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW".

Rinnovabili/Norma su riduzione progressiva degli incentivi su non rinnovabili (PD)

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Articolo

(Principi e finalità) (M5S)

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174 paragrafo 2 del Trattato CE, del principio di riparazione del danno ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 2 della Direttiva 2004/35/CE, del principio dell'azione ambientale e del principio dello sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e delle disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sanciti dalle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2004/35/CE e 2008/99/CE la presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell' ambiente e l' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- b) promozione della conservazione della biodiversità e degli equilibri ecologici;
- c) riduzione del fabbisogno energetico nazionale per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata;
- d) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- e) promozione dell'informazione circa le conseguenze dell'inquinamento luminoso.

**Articolo
(Definizioni) (M5S)**

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) inquinamento luminoso: alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno provocata dall'immissione di luce artificiale fuori dalle aree a cui è funzionalmente diretta o con irradiazione orientata al di sopra della linea dell'orizzonte, ovvero in misura superiore ai livelli di illuminazione minimi previsti dalla presente legge e dalle norme di sicurezza o che possa indurre effetti negativi anche temporanei sull'uomo, ovvero alterazioni dell'ambiente, quali, a titolo esemplificativo, fenomeni di mortalità o allontanamento di specie sensibili, perdita di biodiversità, alterazione della composizione delle biocenosi, alterazione degli equilibri ecologici, incremento della frammentazione ambientale, effetti sulla fisiologia e il comportamento di specie animali, effetti sul fotoperiodo sulle piante, perdita di risorse naturali, peggioramento della qualità dell'aria, minore fruibilità della visione del cielo notturno stellato.
- b) luce intrusiva molesta o inquinamento ottico: la parte della luce proveniente da un impianto di illuminazione pubblico o privato o altra sorgente di luce artificiale che possa propagarsi nelle proprietà private o nei locali destinati ad abitazione arrecando fastidio alle persone. Si considera molesto un livello di illuminazione superiore 0,25 lux.
- c) impianto di modesta entità: impianto dotato di piccole sorgenti a fluorescenza o sorgenti a led singoli o moduli led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen per ogni singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 300 lumen, e per l'intero impianto non superiore a 2250 lumen;
- d) insegna luminosa: qualsiasi scritta, messaggio fisso o variabile, o immagine resa luminosa per luce propria o da sorgenti esterne, su struttura autonoma o integrata ad edifici, anche mediante proiezione su qualsiasi superficie.

**Articolo
(Ambito di applicazione) (M5S)**

1. La presente legge si applica a tutti gli impianti e agli apparecchi di illuminazione esterna con esclusione:

- a) delle sorgenti di luce di installazione temporanea di durata inferiore a 15 giorni e, in ogni caso, di durata non superiore a 30 giorni annui complessivi;
- b) degli impianti di modesta entità come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge;
- c) degli impianti destinati a interventi di emergenza e/o protezione civile;
- d) degli impianti di segnalazione stradale, ferroviaria, marittima o aerea;
- e) dei dispositivi di segnalazione luminosa strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
- f) delle sorgenti di luce strutturate in modo da essere totalmente schermate poste in porticati, logge, gallerie o nelle installazioni posizionate in modo da non diffondere luce verso l'alto.
- g) delle insegne luminose di cui all'articolo 2, lettera d), dotate di dispositivo automatico per lo

spegnimento entro le ore 22 o alla chiusura dell' esercizio, purché il flusso totale emesso verso l' alto non superi il limite di 2250 lumen e la luminanza massima nelle ore notturne non superi il limite di 50 cd/m² (candele al metro quadrato) e quella media non superi le 20 cd/m²;

f) degli impianti sportivi, purché siano impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e verso le aree esterne.

g) degli impianti d' illuminazione degli edifici e monumenti di rilievo storico e artistico, per i quali è consentita l' illuminazione dal basso verso l'alto, purché se ne preveda lo spegnimento entro le ore 24 e la luminanza media mantenuta sulla superficie interessata sia inferiore a 1 cd/m² (candela al metro quadrato), l' illuminamento medio sia inferiore a 10 lux e il flusso verso l' alto, non intercettato dalla sagoma, non superi il 5 per cento di quello nominale che fuoriesce dall' impianto nel suo complesso.

Articolo

(Piano nazionale e piani regionali di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso) (M5S)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione dell' intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 le regioni adeguano le rispettive leggi regionali ai principi e alle disposizioni anche di dettaglio di cui alla presente legge e approvano i piani regionali e i regolamenti di settore per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso o adeguano quelli esistenti.

Articolo

(Obiettivi di consumo) (M5S)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono fissati i seguenti obiettivi di consumo totale e/o pro-capite annuo per l'illuminazione pubblica, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del consumo rilevato nel 2019:

a) entro il 31 Dicembre 2022 un consumo inferiore al 80% o, in alternativa, inferiore al valore di 80 kWh pro-capite,

b) entro il 31 Dicembre 2025 un consumo inferiore al 60% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 60 kWh pro-capite.

c) entro il 31 Dicembre 2028 un consumo inferiore al 40% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 40 kWh pro-capite.

d) entro il 31 Dicembre 2031 un consumo inferiore al 30% o, in alternativa, essere inferiore al valore di 30 kWh pro-capite.

Articolo

(Piano comunale dell'illuminazione pubblica) (M5S)

1. I Comuni entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano o aggiornano il piano Comunale dell'illuminazione pubblica nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei seguenti obiettivi:

a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;

b) riduzione dell'inquinamento luminoso e dell'inquinamento ottico;

c) risparmio energetico;

d) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

- e) conservazione o ripristino della biodiversità e degli equilibri ecologici;
 - f) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
3. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica individua anche le modalità e i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
4. I comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni relative alla progettazione, all'installazione e all'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla presente legge e alle norme tecniche contenute nel piano regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo

(Misure per la tutela del territorio dall'inquinamento luminoso) (M5S)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2021 i nuovi impianti d'illuminazione per esterni e gli impianti oggetto di riqualificazione, adeguamento o rifacimento parziale o integrale, devono possedere contestualmente i seguenti requisiti minimi:
- a) essere costituiti da apparecchi illuminanti che non emettano luce verso l'alto, che non provochino luce intrusiva molesta e che siano esenti da rischi fotobiologici. A tal fine gli impianti devono avere un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso dalla sorgente per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi e devono appartenere al gruppo RG0, esente da rischi, come definito dalle norme tecniche di settore;
 - b) essere equipaggiati con sorgenti luminose (lampade tradizionali) o moduli di sorgenti (led) con un flusso di energia a lunghezze d'onda minori di 500 nm inferiore al 12% di quello emesso in tutto lo spettro visibile, da 380 nm a 780 nm;
 - c) produrre luminanza o illuminamento medio mantenuto delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. Negli ambiti non previsti dalle norme di sicurezza, gli impianti non devono produrre un valore di illuminamento medio mantenuto superiore a 5 lux.
 - d) essere provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 22, oppure che consentono lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con attivazione temporanea e regolata tramite sensore di movimento. Le prescrizioni del presente comma non si applicano agli impianti dotati di sistemi di illuminazione adattiva che regolano dinamicamente il flusso luminoso nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza;
 - e) essere installati in modo da non causare luce intrusiva nelle proprietà private;
 - f) ove possibile e in particolare nei casi di illuminazione di piste ciclabili, cantieri, parcheggi, aree esterne di deposito materiali o manufatti, essere dotati di sensori che ne determinino l'accensione in presenza dell'utenza e per il solo tempo necessario alla loro funzione.
2. L'illuminazione delle insegne e dei cartelloni non dotati di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). La luminanza massima delle insegne deve essere inferiore a 50 cd/m² e quella media inferiore alle 20 cd/m². Tutti i tipi di insegne luminose non destinate alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (quali ospedali, farmacie, polizia, carabinieri e vigili del fuoco) devono essere spente entro le ore 22, ovvero in caso di attività prolungata, non oltre la chiusura dell'esercizio.
3. Per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi e per tutti i tipi di impianti pubblicitari, compresi quelli a messaggio variabile e a monitor LED od OLED o altra tecnologia, purché dotati di dispositivo automatico per lo spegnimento entro le ore 22 o alla

chiusura dell' esercizio, purché il flusso totale emesso verso l' alto non superi il limite di 2250 lm (lumen) e la luminanza massima nelle ore notturne non superi il limite di 50 cd/m² (candele al metro quadrato) e quella media non superi le 20 cd/m² .

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a insegne, cartelloni, impianti pubblicitari, monitor LED, OLED o altra tecnologia situati in ambienti interni ma visibili dall' esterno.

5. Per le strade e le aree con traffico motorizzato si devono utilizzare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle vigenti normative di sicurezza. Nel progetto devono essere specificate le caratteristiche ottiche della pavimentazione e, in caso di rifacimento del manto stradale, tali caratteristiche ottiche devono rimanere invariate, salvo revisione del progetto e dell' impianto.

Articolo (Autorizzazioni) (M5S)

1. Gli impianti sono autorizzati dal comune nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano comunale di illuminazione pubblica o di altra normativa di settore avente incidenza sulla disciplina di cui alla presente legge, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il progetto illuminotecnico deve essere accompagnato da apposita relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, e deve contenere:

a) la dichiarazione di conformità del progetto ai principi e criteri di cui alla presente legge, al piano regionale di prevenzione e riduzione dell' inquinamento luminoso e al piano comunale dell' illuminazione pubblica;

b) le misurazioni fotometriche dell' apparecchio e spettrofotometriche delle sorgenti, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo Eulumdat o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente certificatore terzo; le stesse devono riportare la posizione di misura del corpo illuminante, l' identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio, e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate.

3. Fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all' articolo 7 attestati in apposita dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall' impresa installatrice entro trenta giorni dall' ultimazione dei lavori, il comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) per gli impianti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b), c), d);

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

c) per le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 metri quadrati e gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine;

d) per le installazioni temporanee utilizzate per l' illuminazione di cantieri.

Articolo (Controlli e verifiche) (M5S)

1. I comuni svolgono le attività di verifica e controllo di propria competenza anche attraverso l' avvalimento dell' Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.

Articolo (Divieti) (M5S)

1. E' vietata l' installazione di impianti di illuminazione che utilizzano fasci di luce fissi o roteanti, quali fari, fari laser e giostre luminose, palloni aerostatici luminosi o di altri tipi di richiami luminosi che disperdono luce verso la volta celeste anche se di uso temporaneo.

2. È vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio naturale, quali ad esempio rilievi montuosi o collinari o parti di essi, pareti rocciose, piccole isole, alberi monumentali, coste marittime, lacustri e fluviali.

3. È vietata l'illuminazione di siti naturali o artificiali qualora la medesima confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2004/35/CE e 2008/99/CE e dalle relative norme di adozione nazionali e regionali, fatte salve le deroghe da esse previste.

4. Dal 31 dicembre 2020 è vietata la presenza su tutto il territorio italiano di fari e proiettori che non soddisfino ai requisiti di schermatura totale di cui all'art. 2 comma 1, lettera b). A tal fine gli apparecchi esistenti non in regola dovranno essere ridirezionati e/o dotati di appositi schermi o sostituiti con altri idonei entro la stessa data.

Titolo XII

Misure per la tutela del suolo, dell'aria e delle risorse idriche

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Articolo

(Rifinanziamento del Fondo per il per il dissesto idrogeologico) (PD)

1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

Articolo

(Demolizione di opere abusive) (PD)

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (L). – *(Demolizione di opere abusive)*. – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».

Articolo

(Ripristino dei corridoi ecologici) (M5S)

1. Nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, si introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, i seguenti criteri:

- a) il ripristino, anche parziale, della connettività laterale dell'alveo con la piana inondabile, tramite interventi di rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti, la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, purchè accompagnata dal recupero della dinamica fluviale;
- b) il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

CAPO II

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Articolo

(Misure per la rigenerazione urbana) (PD)

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-bis sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziare, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

11-quater. Ai fini di cui al comma 11-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi

per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-bis.

11-quinquies. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali: a) all'imposta di cui all'articolo 95; c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

11-sexies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

11-septies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

11-octies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Articolo

(Incentivi per la rigenerazione urbana) (PD)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana ed evitare il consumo di nuovo suolo, di rifunzionalizzare gli immobili, gli spazi pubblici e migliorare la coesione sociale nelle aree urbane maggiormente, sino al 31 dicembre 2022, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

11-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 11-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

11-quater. Agli oneri di cui ai commi 11-bis e 11-ter, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui comma 11.

Articolo

(Proroga delle detrazioni per le sistemazioni a verde) (LEU)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2019 e 2020".

Articolo

(Piano del verde e delle superfici libere urbane)

1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, e in particolare di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli a media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-

formale dell'ambiente urbano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e loro adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti e in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e per morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4, comma 5, quale parte integrante del Piano stesso.

Articolo

(Istituzione Fascicolo del fabbricato) (LEU)

1. Ai fini della messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 30 giugno 2020, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

a) la localizzazione del bene immobile;

b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;

- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) gli interventi di adeguamento antisismico;
- h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE);
- i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale. Il previo rilascio del permesso di costruire, secondo quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di un altro titolo edilizio equipollente, è condizione necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Ai fini del presente articolo, per soggetto responsabile si intende il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio.

4. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dall'amministrazione competente.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per addvenire alla stipula di una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e che definisca i rispettivi compensi.

6. Il professionista di cui al comma 4 predispose e aggiorna il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita dal soggetto responsabile e, ove necessario, può avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini. In ogni caso, entro un anno dall'attivazione della pratica, il professionista trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile ovvero che evidenzi rilievi critici.

7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

- a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
- b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e idrogeologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;
- c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.

9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.

10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposta dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.

Articolo

(Fascicolo obbligatorio del fabbricato) (LEU)

1. Al fine di giungere ad una conoscenza capillare e diffusa dello stato del patrimonio immobiliare esistente è stabilito, entro il 31 dicembre 2020, l'obbligo per tutti i proprietari di immobili della redazione del "fascicolo obbligatorio del fabbricato" con libretto d'uso e di manutenzione dell'edificio e della sua impiantistica, che riporti

tutte le autorizzazioni licenze e concessioni, gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, effettuati, il certificato di agibilità del fabbricato, le classificazioni sismiche ed energetiche, lo stato manutentivo degli impianti e della struttura.

Al fine di derivarne una chiara e certa informazione sulla sicurezza strutturale e sui consumi dell'edificio si da determinarne il valore, anche commerciale, e tutti gli interventi necessari ed urgenti , tra cui quelli obbligatori, per un corretto adeguamento.

2. Le misure finanziarie per la realizzazione del libretto sono a carico del proprietario e sono a carico della finanza pubblica, laddove il proprietario dimostri l'inadeguatezza della sua posizione economica a sostenerne l'onere, al tal fine è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato "fondo per il fascicolo obbligatorio del fabbricato"

3. Dal 1 gennaio 2021 il "fascicolo obbligatorio del fabbricato" è documento obbligatorio nelle transazioni immobiliari e per tutte le richieste di autorizzazione lavori edili (cila, scia, concessioni);

4. Entro il 31 dicembre 2021 il fascicolo obbligatorio del fabbricato è informatizzato tramite i SIT a livello nazionale nella mappa del patrimonio edilizio esistente per una immediata conoscenza dello stato autorizzativo, di manutenzione e di adeguamento sismico ed energetico del patrimonio

immobiliare esistente, la mappa sarà interconnessa e alle mappe territoriali, del Rischio sismico, del Rischio geologico e a disposizione di tutti gli operatori del settore.

Articolo

(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio) (LEU)

Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

620-ter. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione e i dati catastali dei bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo e se sono stati effettuati interventi per ridurre il rischio sismico;
- e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
- i) l'analisi, e la classe, energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

620-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

620-quinquies. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una

convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

Articolo

(Incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana) (LEU)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è abrogato.
3. In caso di richiesta di trasformazione urbanistica e di cambio di destinazione d'uso le amministrazioni competenti agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste, nonché il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti, purché ciò non comporti un aumento di standard urbanistici che implichi nuovo consumo di suolo.
4. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'IMU e dalla TASI. Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Articolo

(Modifica all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10) (LEU)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.10, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) sostituire la parola "*possono*" con "*devono*";
 - 2) alla lettera a) dopo le parole "*esistenti*," aggiungere le seguenti: "*e misure di svantaggio*";
 - 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b- bis) provvedere alla realizzazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato e delle aree dismesse."

Articolo

(Banca Dati del Riuso del patrimonio immobiliare esistente e non utilizzato) /LEU)

1. Al fine di contrastare il consumo di suolo e di promuovere il riuso e la rigenerazione urbana quale strumento prioritario del governo del territorio, i comuni provvedono ad effettuare il censimento e

la successiva valutazione dello stato del patrimonio immobiliare inutilizzato, nonché delle aree dismesse da recuperare, al fine di concorrere alla realizzazione di una banca dati del riuso, suddivisa in sezioni regionali, e del patrimonio da riutilizzare per ogni esigenza insediativa. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili. Esso indica altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, denominato "Banca Dati del Riuso" e per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo

(Modifiche all'articolo 1 del decreto Legge 111/2019 convertito dalla l. 141/2019) (LEU)

1. All'art.1, comma 1 dopo le parole "contrastare i cambiamenti climatici" inserire la seguente " anche attraverso l'arresto al consumo del suolo".

Articolo

(Demolizione degli immobili abusivi) (LEU)

1. *Le prefetture – uffici territoriali del Governo, al fine di provvedere alle demolizioni degli immobili abusivi ai sensi della presente legge, possono avvalersi, sulla base della convenzione nazionale di cui al comma 2, dell'opera di imprese private, ai sensi della normativa vigente, che devono essere iscritte all'albo speciale delle imprese per la demolizione di immobili abusivi e per il ripristino dei luoghi di cui all'articolo 7, o delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa. 2. La convenzione nazionale sulle demolizioni degli immobili abusivi è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. La convenzione nazionale di cui al comma 2 deve riportare, oltre alle finalità di carattere generale, le modalità tecnicooperative e le tariffe relative all'impiego di imprese private o delle strutture tecnicooperative del Ministero della difesa per la demolizione di immobili abusivi e per il ripristino dei luoghi.*
2. *(Fondo per le demolizioni delle opere abusive). 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: « 12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 150 milioni di euro in favore del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui al comma 12. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario, le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di dieci anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con*

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le amministrazioni statali centrali assicurano un'ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. In caso di scostamento dalle previsioni di cui al periodo precedente, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare la copertura degli oneri ».

3. *Danno erariale: è sempre configurato il danno erariale a carico del competente funzionario comunale (dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico) se si verifica il mancato completamento della procedura di acquisizione ope legis al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e dell'area di sedime conseguente alla mancata ottemperanza nel termine all'ordine di demolizione individuando, conseguentemente, quale avente diritto alla restituzione l'autorità comunale senza alcuna necessità di promuovere il contraddittorio con i responsabili degli abusi ai sensi della legge 2411990*
4. *Prescrizione e ricorsi al Tar: (la prescrizione dell'abbattimento non può seguire l'iter di prescrizione per le sentenze e i ricorsi al tar per opere accessorie)*

All'ordine di demolizione non si applica la prescrizione ex art. 173 c.p. per le sanzioni penali

L'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01 integra una sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, come tale non rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 173 c.p. né soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che attiene alle sole sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Cassazione penale sez. III, 21/11/2018, n.55372

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto a prescrizioni

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, non avendo natura punitiva-repressiva, ma avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 c.p. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689/1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. sanzione penale sez. III, 08/11/2017, n.18910

Articolo

(Carta di identità del territorio) (LEU)

1. Ai fini della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

- a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
- b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;
- c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
- d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
- e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
- f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
- g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

4. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 1 milione di euro per il triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo.....

Articolo

(Disposizioni in materia di repressione dell'abusivismo edilizio) (LEU)

1. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 1.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il Prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

4. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 100 milione di euro per il triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo.....

Articolo

(Procedure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia) (LEU)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le amministrazioni comunali dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1.2 e 2 bis del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189, nonché le amministrazioni comunali interessate dal presente decreto trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 32, commi 13 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rispettivamente sostituito e introdotti dall'articolo 4 della presente legge, le seguenti informazioni:

a) il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, il numero delle domande evase, il numero delle domande in via di esame e il numero di quelle ancora in attesa di essere esaminate;

b) un piano comunale che prevede criteri e modalità per l'evasione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle domande di sanatoria edilizia in attesa di essere esaminate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio una relazione sull'attuazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera b).

3. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico preposto alla realizzazione e all'attuazione del piano comunale, di cui al comma 1, lettera b), che per inerzia o per dolo non lo predisponga e non lo realizzi, entro il termine di cui alla medesima lettera b), è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è passibile di sospensione dall'incarico.

4. In caso di mancata attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), il consiglio del comune inadempiente è sciolto mediante la procedura di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 l'Osservatorio nazionale procede all'attuazione di quanto previsto dal piano comunale di cui al comma 1, entro dodici mesi, avvalendosi delle strutture comunali.

6. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti:

«40. All'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino a un massimo del 40 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e gli oneri di cui al periodo precedente per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario e straordinario.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria nei comuni di cui al presente articolo, presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, l'85 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, quattordicesimo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;

b) il comma 43-bis è sostituito dal seguente:

«43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano anche alle domande già presentate ai sensi della legislazione vigente».

Articolo

(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana) (LEU)

1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un'area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con DPR n. 380/2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Articolo

(Bonus Facciate) (LEU)

1. Al “Bonus Facciate” sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

“Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”. Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.”

Articolo

(Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99) (LEU)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è così sostituito:

"4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali impianti dal pagamento degli oneri di rete e di sistema”.

Articolo

(Istituzione zone franche verdi) (LEU)

“1 - Al fine di favorire lo sviluppo e l'integrazione sociale delle popolazioni abitanti in Comuni contraddistinti dal fenomeno dello spopolamento e incentivare lo svolgimento di attività eco-sostenibili, sono istituite, con le modalità di cui ai commi successivi, le zone franche verdi. Per tali finalità è istituito un fondo con dotazione pari a * euro per gli anni *.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono individuate le zone franche verdi di cui al primo comma nei territori comunali aventi densità di popolazione e reddito pro-capite inferiori alla media nazionale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono individuate le caratteristiche delle attività eco-sostenibili, in funzione della loro capacità di assicurare la riduzione del consumo di risorse ambientali, degli scarti di produzione, della produzione di rifiuti, delle emissioni nocive per l'ambiente.

4. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e i lavoratori autonomi che abbiano sede operativa e che effettuano nuovi investimenti nelle zone franche verdi per l'avvio di nuove attività eco-sostenibili o per la riconversione in senso eco-sostenibile di attività già esistenti sono ammessi a fruire di

agevolazioni fiscali nei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis e secondo le previsioni del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi indicati al comma 4 possono fruire delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al primo comma:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca verde, maggiorato per ciascun periodo di imposta di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del territorio ove è stata istituita una zona franca verde;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000 del valore della produzione netta per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i primi cinque periodi di imposta per i soli immobili siti nel territorio ove è stata istituita una zona franca verde dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel territorio ove è stata istituita la zona franca verde. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo, al 40 per cento, per l'ottavo e nono, al 20 per cento.

Articolo

(Promozione e sviluppo della sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese) (LEU)

1) Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2) Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

3) I prodotti, in attuazione del comma 1, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4%.

4) Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante

Articolo

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani) (LEU)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 ,2021 e 2020 ".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3, provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo

(Riforestazione Naturalistica) (M5S)

1 Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Regioni e le Province autonome, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione naturalistica, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare il rischio idrogeologico e/o per favorire interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici nel demanio idrico. Le aree prioritarie, così individuate, sono trasmesse dalle Autorità di Distretto agli uffici regionali competenti per la gestione del demanio affinché concedano o rinnovino le concessioni per tali aree esclusivamente ai fini predetti.

Articolo

(Obbligo di piantare alberi e relative sanzioni) (M5S)

1. All'articolo 1 comma 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113 apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: "i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" con le seguenti: "tutti i comuni";
 - b) dopo le parole: «a porre a dimora un albero» aggiungere la seguente: «autoctono»;
 - c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "In caso in cui il Comune non provveda alla messa a dimora dell'albero nei termini e secondo le modalità sopra indicate, in assenza di giustificati motivi, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 500 per ogni albero non piantato, a partire dal primo gennaio 2020".
2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal co. 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

TUTELA DELL'ARIA

Articolo

(Aggiornamento criteri di monitoraggio del particolato secondario e per l'elaborazione di mappe di ricaduta delle emissioni inquinanti provenienti da fonti puntuali che tengano conto delle migliori tecnologie disponibili) (M5S)

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro un anno dall'approvazione del presente provvedimento, sono stabiliti criteri nazionali per il monitoraggio del particolato secondario e per l'elaborazione di mappe di ricaduta delle emissioni inquinanti da fonti puntuali che tengano conto delle migliori tecnologie disponibili.
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno tener conto almeno dei seguenti aspetti:
- a) orografia del territorio;
 - b) caratteristiche dei venti;
 - c) eventualità e frequenza dei fenomeni di inversione termica;
 - d) peculiarità specifiche delle sostanze emesse, quali ad esempio temperatura e pressione di emissione, grandezza del particolato emesso, composizione chimica;

Articolo

(Misure di tutela sullo stato di qualità dell'aria) (M5S)

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: "PM10" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idrogeno solforato (H2S) e di idrocarburi non metanici (NMHC)";
 - b) all'allegato XI:
 - alla voce "Biossido di zolfo", nella seconda riga, il numero "125" è sostituito dal numero "50" e il numero "(1)" è sostituito dalle seguenti: "1 gennaio 2020";
 - alla voce "Benzene", nella colonna "Valore limite", il numero "5,0" è sostituito dal numero "1,0" e, nella colonna "Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto", il numero "2010" è sostituito dal numero "2020";
 - alla voce "PM10", nella seconda riga, il numero "40" è sostituito dal numero "30" e il numero "(1)" è sostituito dalle seguenti: "1 gennaio 2020";
 - alla voce "PM2,5", in riferimento alla "FASE 2", il numero "(4)" è sostituito dalle seguenti: "15 µg/m³";
- sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

"Idrogeno solforato:
Periodo di mediazione: 24 ore; Valore limite: 150 µg/m³;
Periodo di mediazione: 14 giorni; Valore limite: 100µg/m³;
Periodo di mediazione: 90 giorni; Valore limite: 20 µg/m³;
Idrocarburi non metanici:
Periodo di mediazione: 3 ore; Valore limite: 200 µg/m³"».

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'USO DEL SUOLO

Art. 1 (Finalità e ambito della legge) (PD)

1. Il presente capo, in conformità con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n.14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli effetti dell'inquinamento dell'aria e degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei comuni e delle città metropolitane, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo ineditato.

4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

Art. 2. (Definizioni) (PD)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «consumo di suolo»: l'incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi di impermeabilizzazione;
- b) «superficie libera»: suolo agricolo o in condizione di naturalità o seminaturalità che, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, risulta, anche in ambito urbano o periurbano, non impermeabilizzato;
- c) «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura di parte del terreno con materiale artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, di seguito denominato «consumo di suolo irreversibile», o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili quali impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, serre permanenti, aree di cantiere, nonché delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, di seguito denominate «consumo di suolo reversibile»;
- d) «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, che non determinino nuovo consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, volti altresì a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;
- e) «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;
- f) «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero delle condizioni di naturalità del suolo;
- g) «contesto prevalentemente artificiale»: le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera inferiore al 50 per cento;
- h) «contesto a media densità»: le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera compresa tra il 50 per cento e il 90 per cento;
- i) «contesto prevalentemente agricolo o naturale»: le aree per le quali entro una distanza di 300 metri risulti una percentuale di superficie libera superiore al 90 per cento.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *v-quater*), primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».

Art. 3. (Limite al consumo di suolo) (PD)

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia per la componente di impermeabilizzazione reversibile.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatti salvi le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge e contenenti obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, fermi restando le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici formati o variati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità decennale e, decorso tale termine, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono. Sono fatte salve le eventuali norme regionali che prevedono termini più brevi per la decadenza. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3 ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non sono consentiti interventi edilizi né l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono nulli tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto nazionale per la protezione dell'ambiente (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera *a*) della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il CREA hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale del medesimo istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la

definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 268, qualora le opere oggetto dell'accordo siano individuate, con delibera della Giunta regionale, quali insediamenti prioritari.

8. Le serre non permanenti e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola di tipo temporaneo, ovvero in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo per almeno metà dell'anno, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Art. 4. (Priorità del riuso) (PD)

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni eseguono il censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati. L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Sulla base della cartografia di cui all'articolo 3, comma 6, l'ISPRA rende disponibile per ogni comune la mappatura del perimetro del contesto prevalentemente artificiale, del contesto a media densità e del contesto prevalentemente agricolo o naturale. L'area del contesto prevalentemente agricolo o naturale non può essere soggetta a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni che non siano legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde di cui al comma 5. Sono escluse le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale.

5. Attorno al perimetro del contesto prevalentemente artificiale e del contesto a media densità di cui al comma 4, i comuni individuano una «cintura verde» con funzioni agricole, ecologico-ambientali, ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto isola di calore, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane. L'individuazione della «cintura verde» è

parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane di cui all'articolo 6, e garantisce la realizzazione dell'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio in esame.

Art. 5. (Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate) (PD)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare con opportune misure fiscali interventi di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali e culturali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere forme di intervento organiche relative ad aree urbane degradate, basate sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul recupero e realizzazione di dotazioni territoriali e di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, sulla tutela degli abitanti e delle attività economiche già presenti e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) prevedere che le forme di intervento di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;

c) garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 2 e 3;

d) individuare misure tali da determinare una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate;

e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

f) prevedere che la nuova disciplina si applichi anche ai centri storici ed alle aree urbane ad essi equiparate.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 6. (Piano del verde e delle superfici libere urbane) (PD)

1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e per quanto possibile in quelli di media densità, di ridurre l'inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della salubrità, del clima, della socialità e dell'integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico-formale dell'ambiente urbano, le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato da parte di ciascun comune entro dodici mesi dall'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati sono adeguati alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.

2. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:

a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una destinazione d'uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;

b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate all'agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili e percorsi per disabili, nonché il soddisfacimento degli *standard* urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e relativi adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;

c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche specifiche della singola area;

d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà privata;

e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza paesistica, ambientale e culturale;

f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare aspetti rilevanti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e per morfologia;

g) provveda all'individuazione della cintura verde di cui all'articolo 4, comma 5, quale parte integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane.

Articolo 7 (Divieto di mutamento di destinazione) (PD)

1. Per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non connessi alla conduzione dell'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Art. 8. (Misure di incentivazione) (PD)

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di

bonifica dei siti contaminati a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici, di manufatti e di infrastrutture rurali di antico impianto nei nuclei abitati rurali finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

4. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale tese a favorire la riduzione del consumo di suolo mediante le opportune modifiche alla disciplina della fiscalità immobiliare e fondiaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere forme di compensazione per i mancati introiti in termini di contributi di costruzione a favore dei comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo del suolo all'interno degli strumenti urbanistici;

b) ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti, non contaminati, relativi a interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana;

c) incentivare i soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali;

d) prevedere le opportune forme di incentivazione a favore dei comuni, singoli e associati, affinché promuovano strategie di rigenerazione urbana per il recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) incentivare progetti di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate in modo da garantire elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico.

5. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non derivino minori entrate per la finanza pubblica compensando il minor introito con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

Art. 9. (Registro degli enti locali) (PD)

1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro pubblico, accessibile sul sito *internet* istituzionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3.

Art. 10. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi) (PD)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e

alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali) (PD)

1. A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono adottare varianti urbanistiche che prevedano un incremento del consumo di suolo libero. I comuni, inoltre, non possono rilasciare titoli abilitativi che consentano trasformazioni di aree libere per una superficie maggiore del 60 per cento dell'incremento relativo all'anno precedente, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti, prima della data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3, ed in ogni caso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento al dimensionamento dei piani attuativi. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni italiani non è consentito consumo di suolo in misura non conforme alle disposizioni regionali o, in mancanza di queste, superiore al limite fissato dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Articolo

(Misure di incentivazione per la riduzione del consumo di suolo) (LEU)

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminata a tal fine necessari, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli.

2. La stessa priorità di cui al comma 1 è attribuita anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare nei comuni di cui al medesimo comma 1 il recupero di edifici, manufatti e di infrastrutture rurali di antico impianto nei nuclei abitati rurali, finalizzato all'insediamento di attività connesse alla conduzione dell'attività agricola, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati e il ripristino della permeabilità di superfici impermeabilizzate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1 e al fine di alleviare l'emergenza abitativa, possono prevedere, previa adozione di specifica regolamentazione e attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'assegnazione di immobili inutilizzati appartenenti al patrimonio pubblico ad apposite cooperative costituite per promuoverne l'autorecupero, formate da soci aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, uno o più decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale, nazionali o regionali, finalizzate a compensare i mancati introiti in termini di contributo di costruzione per i comuni che prevedono una riduzione delle previsioni di consumo di suolo nella strumentazione urbanistica vigente, di fiscalità immobiliare e fondiaria e a ridurre gli oneri derivanti dallo smaltimento di materiali da costruzione inerti non contaminati, relativi ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

6. All'articolo 16, comma 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), assicurando comunque che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivino minori entrate per la finanza pubblica e a tal fine compensando i minori introiti con una maggiorazione dei costi di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che interessano superfici libere».

7. I comuni possono elevare l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino a un incremento massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I proventi dell'introito aggiuntivo sono destinati dai comuni esclusivamente ad opere di riqualificazione urbanistica e ambientale.

8. I comuni possono esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero edilizio o previo riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo suolo, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Seconda versione

Articolo

(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana) (LEU)

1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un'area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di

dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Articolo

(Banca dati pedologica nazionale) (LEU)

1. Al fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, le università e il CREA, è istituita la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:25.000, per la stima dei servizi ambientali garantiti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali, finalizzata a garantire la realizzazione della piattaforma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), nonché la banca dati del suolo ISPRA.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti l'ISPRA, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale e il Centro nazionale di cartografia pedologica del CREA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i rapporti tra le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici, nonché le modalità di interscambio tra i dati rilevati a livello locale e quelli contenuti nella banca dati pedologica nazionale. In coerenza con le modalità e le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, per la realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale (INSPIRE), le regioni e i ministeri mettono a disposizione del CENPSU i seguenti dati prodotti mediante finanziamenti pubblici: le banche dati pedologiche, con tutti i dati spaziali georiferiti, le banche dati sulla fertilità dei suoli con dati spaziali georiferiti, le cartografie dei suoli e dell'uso dei suoli, i dati satellitari disponibili per determinare l'uso dei suoli, le ortofotocarte, le cartografie derivate da dati pedologici, le carte tematiche relative alle tipologie di degrado identificate nella presente legge e i dati sui suoli in genere. Tali dati sono utilizzati per l'implementazione dell'infrastruttura SiGeoSP.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per divulgare i dati pedologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Articolo

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133) (LEU)

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, le parole "Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare." sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi sono individuati in sede di Autorità di distretto, realizzati secondo i criteri del Piano di gestione del rischio alluvionale (PRGA) e della pianificazione di settore e in esse adeguatamente inseriti."

2. All'articolo 7, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, dopo le parole "In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico," sono inserite le parole: "i cui criteri e modalità di assegnazione delle risorse sono specificati con apposito DPCM,".

Articolo

(Rimodulazione del contributo di costruzione) (LEU)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 2-bis, le parole "di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono abrogate.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono esclusi in caso di interventi edilizi in aree urbane sottodotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.
3. Gli oneri di urbanizzazione sono raddoppiati nel caso di opere compiute in aree di nuova urbanizzazione.
4. Le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero urbanistico e di riuso di aree dismesse e degradate e senza consumo di nuovo territorio non urbanizzato sono esentate dal pagamento dell'imposta municipale propria per tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo

(Tutela del Golfo di Venezia) (LEU)

"E' abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che modifica l'articolo 8 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Articolo

(Istituzione dell'area marina protetta denominata Golfo di Taranto) (LEU)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è istituita l'area marina protetta denominata Golfo di Taranto, che ha scopi di tutela ambientale e copre integralmente lo spazio di mare posto tra le Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, all'interno della linea retta che collega il Capo di Leuca e Punta Alice, vicino a Crotone.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, sulla base di un'istruttoria tecnica svolta da ISPRA, possono essere regolate le altre attività all'interno dell'area marina protetta di cui al comma 1, all'uopo utilizzando le eventuali risorse finanziarie destinate.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono consentite tutte le attività titolate che si svolgono nell'area marina protetta di cui al comma 1, fatte salve le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che alla data della presente legge non siano già concretamente avviate.

Articolo

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico) (LEU)

1. E' abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

Articolo

(Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta isola di Capri) (LEU)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:

"ee-octies) Area Marina Protetta isola di Capri".».

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2020, adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo

(Razionalizzazione nel settore idroelettrico) (LEU)

1. Sono stanziati 5 milioni di euro per la programmazione e la realizzazione del monitoraggio e dei controlli degli impianti idroelettrici da parte degli organi competenti nazionali e regionali. Le Regioni contribuiranno, per la loro parte, utilizzando i proventi delle sanzioni di cui al D. Lgs 3/4/2006 n. 152 art. 133 p.8 (*). Qualora sia stata appurata, da parte degli organi competenti, la frode e il danno ambientale ai fiumi e alle falde acquifere, alle sanzioni si aggiungerà il ristoro dei danni erariali e ambientali provocati.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni emanerà una circolare esplicativa del Decreto FER (DM MISE 4/7/2019) con la quale si espliciti che l’#39;incentivo per la produzione di energia idroelettrica viene assegnato esclusivamente agli impianti che rispettino le tabelle 11 e 13 delle linee guida di cui al decreto direttoriale 29 Sta, così come previsto dal decreto “FER” e non le tabelle modificate in senso assai meno tutelante da parte delle autorità distrettuali nelle Direttive Derivazioni Distrettuali.

Articolo

(Istituzione del Centro Nazionale per la Protezione e la Gestione Sostenibile dei Suoli) (LEU)

1. È istituito, presso l'ISPRA, il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto:

- a) da un rappresentante delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione;
- b) da un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- c) da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche, che sono aggiornate ogni tre anni dal CENSPU. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di accertata inattività delle regioni e degli enti locali in relazione agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dall'applicazione della presente legge o che comporti pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità.

Il CENSPU ha i seguenti compiti:

- a) aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma precedente;
- b) divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo;

- c) valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli;
- d) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione;
- e) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione;
- f) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione;
- g) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli;
- h) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità;
- i) individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti;
- l) definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
- m) valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni;
- n) valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il CENSPU provvede allo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Articolo

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (LEU)

1. Al comma 507, dopo le parole *"gli investimenti delle filiere agricole"* aggiungere le seguenti *"sostenibili conservative, così come definite dalle raccomandazioni FAO"*.
2. Dopo il comma 507, aggiungere il seguente:
"507-bis. E' fatto divieto di uso di pesticidi entro la distanza di un chilometro dalle abitazioni, scuole, campi da gioco, asili nido e ospedali."
3. Dopo il comma 527, aggiungere il seguente:
" 527-bis..In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'Agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce nuovi strumenti di fiscalità ambientale per gli investimenti non produttivi realizzati dalle aziende agricole per il restauro ecologico degli agroecosistemi, definendo anche accordi con il sistema bancario per agevolare il credito per la gestione delle misure ambientali dello Sviluppo Rurale. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Articolo

(Ridefinizione imposte in materia di agricoltura biologica) (LEU)

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 627, aggiungere il seguente:
"627-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'Agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce incentivi fiscali per la transizione ecologica dell'agricoltura, attraverso la ridefinizione delle aliquote IVA, alzando l'aliquota per i prodotti fitosanitari dall'attuale 10% al 22% e per i fertilizzanti chimici dall'attuale 4% al 10%, destinando le maggiori entrate ad incentivare il consumo di prodotti da agricoltura biologica fissando per tutti i prodotti certificati l'aliquota IVA al 4%.. dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Articolo

(Piano nazionale delle aree rurali interne) (PD)

1. Al fine di contribuire alla mitigazione del rischio idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico, di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nelle aree rurali soggette allo spopolamento e all'abbandono delle attività agricole, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità agli interventi di manutenzione idrogeologica delle aree rurali interne e ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

- a) sostenere l'utilizzo delle imprese agricole e forestali negli interventi finalizzati alla manutenzione idrogeologica del territorio;
- b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere la mobilità sostenibile e l'effettivo diritto alla mobilità;
- c) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
- d) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo;
- e) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
- f) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi. All'attuazione del Piano provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali di cui al comma 1, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Articolo

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne) (PD)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

CAPO V

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, SALVAGUARDIA DELLE FONTI E ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA

Articolo

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche) (LEU)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Articolo

(Installazione obbligatoria "Case dell'acqua") (LEU)

1. Al fine di rendere l'acqua un diritto accessibile per tutti i cittadini, è resa obbligatoria in tutti i comuni del territorio nazionale l'installazione di distributori automatici al pubblico, comunemente denominati «Case dell'acqua», nel numero di uno ogni 6.000 abitanti.

Articolo

(Concessioni acque pubbliche) (LEU)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio dei cittadini di cui all'articolo 8, sono individuati i criteri per le concessioni per le acque pubbliche, al fine di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale. Il decreto di cui al periodo precedente dovrà:

- a) rivedere i criteri delle concessioni, stabilire un aumento del costo concessorio che sia proporzionato uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo dei minimi dei canoni di concessione;
- b) stabilire che il costo concessorio sia aggiornato ogni tre anni;
- c) prevedere l'obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti prodotti e di comunicarlo alle Regioni;
- d) stabilire un aumento del costo concessorio che sia proporzionato uniforme su tutto il territorio nazionale.

Articolo

(~~Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160~~) (LEU)

~~1. Al comma 53, lettera c), prima delle parole "ed efficientamento energetico", aggiungere le seguenti "nonché installazioni di sistemi per l'efficientamento del consumo dell'acqua potabile".~~

Articolo

(~~Disposizioni per la riorganizzazione degli investimenti idrici nel sud~~) (LEU)

~~1. L'art. 24 del decreto legge, 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i commi 10 e 11 dell'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.~~

Articolo

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione del rischio idraulico) (LEU)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera: "m) relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali, ad esempio, la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), e gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai proprietari frontisti".

2. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere il seguente comma:

"2-ter. Agli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previsti per gli interventi di cui alla lettera i), con le seguenti modifiche:

a) la maggiore detrazione per l'ubicazione dell'intervento, prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi eseguiti nelle aree delimitate nelle Carte di pericolosità dei PAI o dei PGRA e nell'area d'influenza a monte;

b) le maggiori detrazioni per la riduzione della classe di rischio, previste dai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano agli interventi che conseguono il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, come definite nelle Carte di rischio dei PAI o dei PGRA;

c) la detrazione è pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi di delocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) edificati prima della classificazione dell'area;

d) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ed i requisiti dei professionisti abilitati, alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua controlli a campione con procedure e modalità disciplinate dalle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.”

3. Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

"Articolo 88-bis

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo .

Articolo

(Riuso agricolo delle acque reflue) (PD)

~~1. Al fine di preservare le risorse idriche naturali, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, le cui risorse sono destinate ad incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla predisposizione di progetti e alla realizzazione di interventi di riduzione dei deficit irrigui sul territorio attraverso il riuso agricolo delle acque reflue urbane e industriali previo trattamento delle medesime con sistemi di fitodepurazione e lagunaggio».~~

Articolo

(Incentivi fiscali per il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque meteoriche e per ridurre il consumo di contenitori di plastica per le acque potabili) (M5S)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente modifica: dopo le parole “attività domestiche” aggiungere le parole “queste si distinguono in acque nere, ovvero acque fecali, ossia quelle provenienti dai sanitari del bagno e acque grigie, ovvero tutte le altre acque di scarico provenienti dall’utilizzo di elettrodomestici, lavandini, bidet e docce e vasche – o provenienti da tutte le altre attività domestiche.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

«g-bis) acque meteoriche: le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche, che dilavano tetti, pensiline e terrazzi degli edifici e delle installazioni;».

3. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) relativi alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla realizzazione di reti duali per la separazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1 lettera g) e all’installazione di dispositivi per il risparmio idrico ».

4. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto il comma 1-bis:

“1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, la realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la realizzazione di reti duali per la separazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1 lettera g)”.

5. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute".

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

7. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una

relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Articolo

(Modifiche articolo 147 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (M5S)

1. Alla lettera b), del comma 2 – bis, dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole “utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico” aggiungere la parole “anche nelle more del completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) la cui realizzazione è stata posta in capo al Commissario Unico Straordinario, nominato ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18.”

Articolo

(Disposizioni in materia di concessioni regionali acque minerali) (M5S)

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 del R.D. n. 1443 del 1927, può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dall'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tutti i prelievi di acqua, compreso il prelievo di acque minerali devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura del gestore. Il costo dell'installazione viene detratto dalla quota di canone di concessione secondo i criteri e le modalità definiti dalle regioni ai sensi del comma 2.

2. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, le regioni, sentito il parere della Conferenza Unificata, definiscono nuovi termini per i canoni di concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate, compresi tra gli 8 e i 10 euro al m3. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita, dalle medesime regioni, nel servizio idrico integrato e a favore delle spese d'investimento per la tutela, la riqualificazione e la difesa dei corpi idrici, anche comprensivi di investimenti a titolo di compensazione ambientale nel territorio interessato dagli effetti legati alla presenza di tale attività produttiva.

Articolo

(Investimento utili di gestione nel SII) (M5S)

1.All'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine: “L'Autorità per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del primo periodo, monitora l'andamento dei risultati economici degli operatori del settore attraverso l'analisi dei documenti contabili anche al fine di fissare un valore-soglia per il tasso di remunerazione del capitale di rischio effettivamente conseguito dagli operatori. Le eventuali eccedenze di bilancio rispetto al valore-soglia predeterminato sono prioritariamente destinate al contenimento della tariffa del servizio idrico integrato nonchè alle altre finalità individuate dall'ARERA con i provvedimenti attuativi della presente disposizione.

Articolo

(Rafforzamento strutture Enti di Governo dell'Ambito) (M5S)

1. L'ente di governo dell'ambito è titolare della gestione del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
2. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono titolari dell'organizzazione e della gestione del servizio idrico integrato, inclusa la realizzazione degli interventi previsti nei piani d'ambito.
3. L'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la determinazione della tariffa agli utenti, ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in coordinamento con gli altri soggetti competenti.
4. L'ente di governo d'ambito si avvale di una struttura operativa dotata di adeguati strumenti per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo del servizio all'utenza.
5. Al fine di garantire la l'effettiva copertura delle funzioni e il corretto funzionamento degli Enti di Governo dell'ambito sono assegnate a tali enti complessivi 2 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Oppure

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 857, legge 27 dicembre 2019, n.160

Articolo

(Bilancio idrico e pubblicita' dei dati) (M5S)

1. Al fine di istituire un sistema unico di condivisione dei dati idrici e idrologici le Autorità di bacino Distrettuali di cui all'art. 63, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblicano, tutti i dati e le informazioni contenuti nei vigenti Piani di Gestione delle Acque, con particolare riferimento, per ogni corpo idrico, allo stato ambientale, alle pressioni, agli impatti e alle misure applicate per il conseguimento e il mantenimento del buono stato delle acque come definito all'articolo 74, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per ogni corpo idrico è altresì pubblicato il bilancio idrico predisposto ai sensi del D.M. 28 luglio 2004.
2. Le Autorità di bacino rendono altresì disponibili le risultanze dell'attività posta in essere dai rispettivi Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici, con specifico riferimento all'aggiornamento del quadro idrologico e della conseguente variazione di disponibilità della risorsa idrica e delle relative misure di mitigazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 le Regioni, anche in collaborazione con il Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblicano tutti i dati e le informazioni contenuti nei vigenti Piani di tutela delle acque, in conformità a quanto predisposto dagli allegato della Parte Terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, indicando in modo dettagliato i dati attinenti agli aspetti quantitativi e qualitativi naturali e antropici che caratterizzano tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.
4. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono riportati nell'ambito della sezione «Informazioni ambientali» dei rispettivi siti istituzionali, ai sensi dell'articolo 40 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formati omogenei e secondo modalità di facile consultazione che assicurino la qualità dell'informazione e l'aggiornamento almeno semestrale.

Articolo

(Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico) (Italia Viva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica sono previsti incentivi economici se nell'ambito dei lavori:
 - a) è previsto il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
 - b) è disposta l'installazione di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri
 - c) si prevede l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 % della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.
2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti i requisiti delle domande di richiesta d'incentivo e la concessione degli stessi.

Oppure:

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilito un contributo pari a 200 milioni di euro per il triennio 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per coloro che presenteranno domanda per conseguire gli incentivi di cui al comma 1, entro i tre mesi successivi all'emanazione del suddetto decreto, per progetti che non richiedano una spesa superiore ai 20.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 e 2023

Articolo

(Istituzionalizzazione della Piattaforma Italiana del Fosforo) (M5S)

1. La Piattaforma Italiana del Fosforo (PIF) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, gestionale, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. La PIF è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale della Piattaforma nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
3. Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati alla Piattaforma ai sensi della legislazione vigente, il Ministero dell'Ambiente può impartire ulteriori direttive alla Piattaforma, utili allo svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero.
4. I fondi pubblici necessari per il funzionamento della Piattaforma sono assegnati in legge di Bilancio. È ammessa una quota di finanziamento privato a patto che non superi il 40% delle entrate totali.

Articolo

(Mappatura del tenore di Fosforo nei suoli e nelle acque superficiali) (M5S)

1. Entro un anno dall'approvazione del presente provvedimento il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche con il supporto del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, esegue e pubblica una rilevazione del tenore di Fosforo nei suoli e nelle acque

superficiali, con la finalità di circoscrivere e quantificare eventuali fenomeni di eutrofizzazione e di razionalizzare l'utilizzo dei fertilizzanti contenenti Fosforo in agricoltura.

2. La rilevazione di cui al comma 1 è aggiornata almeno ogni due anni.

Articolo

(Tracciabilità e controlli su correttivi agricoli) (M5S)

1. Nelle more dell'adozione di disposizioni specifiche per garantire la tracciabilità dei correttivi agricoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 75/2010, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 3 del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del mare sono fissate le modalità di analisi degli inquinanti nei correttivi agricoli, con particolare riguardo a:

- a) pesticidi, erbicidi e fitofarmaci;
- b) metalli pesanti e inquinanti persistenti;
- c) antibiotici e residui di farmaci;
- d) sostanze perfluoroalchiliche;

3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento il Ministero dell'Ambiente, anche con il supporto dell'ISPRA, elabora linee guida per lo spandimento di fanghi e correttivi agricoli, in particolare riguardo alle distanze minime da tenere da abitazioni, ospedali, strutture sportive e scuole, e riguardo all'anagrafe dei terreni oggetto di spandimenti.

Articolo

(Monitoraggio dell'utilizzo di sostanze perfluoroalchiliche a scopo produttivo e obbligo di depurazione selettiva) (M5S)

1. La gestione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) da parte di attività produttive deve essere segnalata nell'autorizzazione ambientale delle stesse o in altra dichiarazione (segnalazione di inizio attività o altre), la segnalazione deve comprendere i quantitativi e le tipologie di PFAS gestite; le attività di produzione di sostanze e manufatti prodotti utilizzando PFAS eseguono procedure di depurazione selettiva della fase di utilizzo delle stesse al fine di limitare la diffusione nella matrice liquida.

2. Quanto disposto dal comma precedente si applica a partire dal 1 Gennaio 2022.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un anno dall'approvazione del presente provvedimento avvia una campagna di monitoraggio ed etichettatura delle sostanze e dei manufatti prodotti con l'impiego di sostanze perfluoroalchiliche e una campagna pubblica di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'uso di tali sostanze o manufatti.

Balneazione nei fiumi (PD)

Misure per la salubrità dell'aria e dell'acqua/pesticidi (PD)

Titolo XIII

Economia circolare e gestione dei rifiuti

CAPO I

MISURE PER PREVENIRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Articolo

(Fondo per la sperimentazione della raccolta differenziata del PET) (PD)

«1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o *Single Use Plastics* (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione "bottle to bottle" della raccolta differenziata di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane ed alle regioni del mezzogiorno».

Articolo

(Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere) (PD)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2".

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili».

Articolo

(Modifica del comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973)

(LEU)

All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "...devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e..." sono soppresse.".

Articolo
(Vendita Prodotti Sfusi) (LEU)

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2018 del ministero della salute aggiungere il seguente comma:

la categoria dei "prodotti da risciacquo o prodotti per la detersione/detergenza della persona", di larghissimo uso e di prima necessità, come ad esempio saponi solidi, shampoo, bagni doccia, saponi liquidi non sono equiparata ad una fase di produzione del cosmetico e pertanto sono esonerati dall'applicazione delle norme vigenti in materia in modo da consentire anche la loro vendita sfusa.

Articolo
(Modifiche alla disciplina sugli obiettivi di recupero e di riciclaggio) (LEU)

1. All'articolo 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «il Consorzio nazionale degli imballaggi» e «al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per il riciclo» e «all'Agenzia nazionale per il riciclo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Catasto dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e al Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco-riprogettazione dei prodotti di cui all'articolo 224-bis»;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole: «L'Autorità di cui all'articolo 207» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per il riciclo»;

d) al comma 5, le parole: «ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo unico per il riciclo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 222-bis».

2. I riferimenti al Consorzio nazionale imballaggi e al CONAI, ovunque ricorrono nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono sostituiti da riferimenti all'Agenzia nazionale per il riciclo.

Articolo
(Modifiche alla disciplina sugli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi)
(LEU)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare all'Agenzia nazionale per il riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto deve essere presentato entro trenta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r), o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l'Agenzia nazionale per il riciclo, d'intesa con il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'eventuale consorzio di appartenenza. L'adozione di un sistema autonomo non ha effetti sull'obbligo di corrispondere all'Agenzia nazionale per il riciclo il costo ambientale determinato ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d), e comporta il diritto a partecipare alla medesima Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, e che il sistema sarà effettivamente e

autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Agenzia nazionale per il riciclo, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi, da emanare entro i successivi trenta giorni. L'Agenzia nazionale per il riciclo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale di sintesi, relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell'Agenzia nazionale per il riciclo e del Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3, lettere a) e c), possono essere comunque intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal presente comma».

Articolo

(Modifiche alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore) (LEU)

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «possono essere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «sono»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) di pubblicizzazione in etichetta delle informazioni relative alla dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) ai sensi delle norme ISO-14025 e della percentuale di incidenza del costo ambientale, come determinato ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d), sul prezzo finale del prodotto. La DAP deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1) quantità di materia prima vergine utilizzata;

2) indice di riutilizzo;

3) indice di riciclabilità del bene e dei materiali che lo compongono;

4) quantità di CO₂ emessa, dalla fase di produzione a quelle di riciclo e smaltimento;

c) della progettazione dei prodotti e degli imballaggi volta a ridurre l'impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita, prevedendo che a tal fine ciascun bene, prima dell'immissione sul mercato, sia sottoposto alla valutazione sul ciclo di vita (LCA), secondo gli standard internazionali ai sensi delle norme della serie ISO-14020, da parte del Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco-progettazione dei prodotti, di cui all'articolo 224-bis, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo di cui all'articolo 224, al fine della determinazione del costo ambientale ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d)»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In conformità alle procedure già esistenti e standardizzate a livello europeo e internazionale, con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e le università, definisce i criteri generali per l'analisi del ciclo di vita applicata all'eco-progettazione e alla gestione dei rifiuti in applicazione della finalità di cui all'articolo 179-ter, al fine dell'attuazione di un modello di economia circolare».

Articolo

(Misure volte alla vendita di prodotti cosmetici sfusi, alla spina nonché il riutilizzo di imballaggi primari) (M5S)

1. Dopo l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
« Art. 181-bis. – (Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari) – 1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari ».

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per « prodotti cosmetici da sciacquare »: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

a) i saponi da toeletta, preparati da doccia, *shampoo*;

b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di « operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa ». I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000;

2022: – 50.000.000.

CAPO II

RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

Articolo (LEU) **(Obiettivi)**

1. L'obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo (LEU) **(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Articolo (LEU) **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
- 2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;
- 3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
- 4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;
- 5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;
- 6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;
- 8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 9) «rifiuto»: il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

- 10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;
- 11) «produttore»:
- a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o
- b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- 12) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;
- 13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;
- 14) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;
- 15) «imballaggio»: l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;
- 16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
- 17) «impianto portuale di raccolta»: l'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

Articolo (LEU)

(Riduzione del consumo di plastica)

1. Il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio nazionale.
2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale.
3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie.

4. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e dell'applicazione delle misure di riduzione adottate.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" la cui dotazione è determinata dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12-duodecies.

Articolo (LEU)

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata.

Articolo (LEU)

(Divieto di produzione e commercializzazione di prodotti di plastica monouso e di plastica oxo-degradabile) (M5S)

Dal 3 luglio 2021, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato produrre e commercializzare sul territorio nazionale prodotti di plastica monouso, definiti ai commi che seguono.

Ai fini di cui al primo comma, si intende per "prodotti di plastica monouso": prodotti destinati ad essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.

Sono oggetto di divieto di cui al primo comma, i prodotti di plastica monouso costituiti da:

a) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

i) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

ii) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

iii) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

b) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

c) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

La violazione del divieto di cui al primo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti per imballaggi in polistirene di cui al primo comma oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal comma 4 sono devoluti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la tutela e gestione delle aree naturali protette nell'ambito del programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

Articolo (LEU)

(Requisiti dei prodotti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.
2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato:
 - a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;
 - b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

Articolo (LEU)

(Requisiti di marcatura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:
 - a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
 - b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Articolo (LEU)

(Raccolta differenziata)

1. Con il decreto di cui al comma 1 vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:
 - a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;
 - b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.
2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.

Articolo (LEU)

(Misure di sensibilizzazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo , nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

- a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;
- b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;
- c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo (LEU)

(Incentivazione dell'economia circolare)

A partire dal 1o gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10%.

Articolo (LEU)

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 12-quinquies si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12-quinquies, comma 5.

Articolo

(Riduzione delle microplastiche nell'ambiente) (M5S)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, titolo I, capo 2, articolo 3, numeri da 1 al 6, al fine di tutelare l'ambiente e ridurre l'impatto delle microplastiche nell'ecosistema, è vietato l'uso in luoghi all'aperto di coriandoli e petali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero di ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni in quanto fonti altamente inquinanti.

1-ter. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) coriandoli o petali di piccole dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri;
- b) coriandoli o petali di medie dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 cm.

1-quater. La violazione del divieto di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000».

Articolo

(Misure per i contenitori per bevande con tappi di metallo o coperti di plastica) (M5S)

1 In conformità alle indicazioni contenute nella parte C dell'allegato di cui all'articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 340 del 28 maggio 2018, dal 1° gennaio 2020, e comunque previa comunicazione alla Commissione europea, i contenitori per bevande con tappi e coperchi di plastica possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000.

ALLEGATO (Titolo II-bis - articoli 12-bis - 12-duodecies) (LEU)

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-quinquies sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-sexies sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-septies, sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-octies sui requisiti di marcatura

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.

PARTE E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-decies sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 12-septies sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-undecies sulle misure di sensibilizzazione

- 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
- 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;
- 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

CAPO III

DISPOSIZIONI I MATERIA DI RIFIUTI SANITARI

Articolo

(Norme per la gestione dei rifiuti sanitari) (M5S)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvede, con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, in conformità ai seguenti principi:

- a) confermare, anche nell'ambito della gestione dei rifiuti sanitari, la gerarchia prevista dalla normativa dell'Unione europea, rendendo prioritaria la prevenzione della loro produzione e riservando a ognuna delle opzioni di trattamento il ruolo e l'importanza stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, anche attraverso l'attuazione di politiche volte alla formazione specifica del personale sanitario;
- b) prevedere che la raccolta differenziata sia assicurata per ogni tipologia di rifiuti prodotta dalle strutture sanitarie e non sia circoscritta ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) ottimizzare l'approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie, privilegiando beni e servizi che comportino un minore impatto ambientale;
- d) prevedere che, nell'ambito delle politiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, sia compresa anche la filiera di approvvigionamento delle derrate alimentari, in particolare per quanto concerne gli imballaggi e le stoviglie monouso;
- e) assicurare che le strutture sanitarie gestiscano i propri rifiuti tenendo conto in via prioritaria della sostenibilità ambientale e della sicurezza degli operatori;
- f) inserire tra le definizioni dei vari tipi di rifiuti sanitari quella relativa alla preparazione per il riutilizzo intesa come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso le quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza nessun altro pretrattamento;
- g) inserire tra le definizioni dei vari tipi di rifiuti sanitari quella relativa al riciclaggio inteso quale operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, includendo il trattamento di materiale organico ed escludendo il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- h) inserire tra le definizioni dei vari tipi di rifiuti sanitari quella relativa all'autocompostaggio inteso quale compostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalla struttura sanitaria, con particolare riferimento ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto nelle aree verdi della struttura sanitaria o in altre sue pertinenze adatte allo scopo;
- i) rendere vantaggioso il riciclaggio effettivo dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e dalla sterilizzazione delle plastiche, anche attraverso la semplificazione delle procedure e la stipulazione di accordi di programma fra strutture sanitarie ed enti pubblici;
- l) stabilire criteri di monitoraggio e di analisi dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie e dalle attività cimiteriali, nonché dei costi della loro gestione, rendendo disponibili per il pubblico i dati risultanti dal monitoraggio e dall'analisi;
- m) introdurre l'obbligo della redazione di piani di prevenzione dei rifiuti da parte delle strutture sanitarie e delle attività cimiteriali;
- n) favorire il riciclaggio dei rifiuti in plastica raccolti in modo differenziato che hanno subito un trattamento di sterilizzazione;
- o) assicurare la raccolta differenziata almeno delle seguenti categorie di rifiuti:
 - 1) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi e di accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e che non provengano da pazienti posti in isolamento a causa di malattie infettive;
 - 2) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
 - 3) rifiuti metallici non pericolosi;
 - 4) rifiuti di giardinaggio;
 - 5) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- 6) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- 7) oli minerali, vegetali e grassi;
- 8) batterie e pile;
- 9) toner;
- 10) rifiuti contenenti mercurio;
- 11) pellicole e lastre fotografiche;
- 12) rifiuti in plastica destinati alla sterilizzazione;
- p) regolamentare la vendita degli eventuali beni derivanti dal trattamento dei rifiuti sanitari e definire i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti;
- q) regolamentare l'autorizzazione e favorire l'installazione, il funzionamento e il controllo di impianti di sterilizzazione dei rifiuti all'interno delle strutture sanitarie e incentivarne l'utilizzo sicuro e sostenibile stabilendo criteri minimi, fra i quali la depurazione dei reflui liquidi della sterilizzazione;
- r) prevedere incentivi per l'informazione di settore e generalista sugli impianti per la sterilizzazione dei rifiuti all'interno delle strutture sanitarie;
- s) definire le responsabilità inerenti alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sanitari e cimiteriali durante le varie fasi;
- t) assicurare che i rifiuti a rischio di percolamento, versamento o perdita di sostanze liquide siano gestiti utilizzando contenitori rigidi chiusi e a tenuta;
- u) introdurre e regolamentare l'obbligo di pesatura e di tracciabilità dei rifiuti sanitari e cimiteriali, prevedendo la pubblicità dei dati ottenuti, l'accorciamento della filiera e la riduzione del numero dei trasporti dei rifiuti stessi in strutture di smaltimento, anche mediante lo stoccaggio all'interno delle strutture sanitarie del materiale sterilizzato;
- v) limitare il recupero energetico dai rifiuti sanitari sterilizzati alle sole frazioni residuali non raccolte in modo differenziato;
- z) stabilire criteri per la separazione ulteriore dei rifiuti sanitari a monte del pretrattamento o della sterilizzazione all'interno delle strutture sanitarie al fine di ottenere materiale compostabile o, in alternativa, recuperabile mediante un trattamento a freddo in modo da chiudere potenzialmente la filiera dei rifiuti sanitari con il recupero di materia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO

(Definizioni) **(LEU)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « obsolescenza programmata »:

1) l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera *d)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo;

2) la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo;

3) l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti;

b) « bene di consumo »: qualsiasi bene mobile, come definito dall'articolo 128, comma 2, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alimentato esclusivamente da energia elettrica, comunque prodotta;

c) « ricambio »: un oggetto idoneo a sostituire una parte componente, elemento o pezzo, comunque separabile dal bene di cui alla lettera b).

2. Il bene di consumo è considerato «a obsolescenza programmata »:

a) quando esiste un sistema di calcolo che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di utilizzo;

b) quando, nel periodo di garanzia oppure nel corso dei due anni immediatamente successivi, risulta comunque difettoso e soggetto a guasti ricorrenti;

c) quando è impedita la riparazione, la sostituzione delle parti componenti o la ricarica del bene stesso o della fonte di energia che ne consente il funzionamento.

Art. 2. (LEU)

(Durata della garanzia dei prodotti)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il venditore di un bene di consumo è responsabile, a norma dell'articolo 130 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il termine di cinque anni in tutti gli altri casi.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinato l'elenco dei beni di consumo per i quali sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco di cui al secondo periodo è aggiornato almeno ogni due anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le disposizioni previste dal presente articolo assicurano che l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per i prodotti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, sia compatibile con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 3. (LEU)

(Onere della prova per i difetti di conformità)

1. Il comma 3 dell'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 3. Salva prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità ».

Art. 4. (LEU)

(Disposizioni in merito alle parti di ricambio)

1. Il produttore di un bene di consumo deve assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi.

2. Il costo della parte di ricambio deve essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene.

3. Nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, sia oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo o sostituirle, il

produttore deve darne chiara indicazione nell'etichetta del prodotto e il venditore è tenuto ad informarne il consumatore prima dell'acquisto.

4. Il produttore e il venditore sono comunque tenuti ad informare il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene.

5. Le informazioni rese al consumatore ai sensi dei commi 3 e 4 dal produttore o dal venditore, ovvero da altri per loro incarico, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene.

6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al produttore la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene e il numero delle unità poste in vendita.

7. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al venditore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di vendita del bene e il numero delle unità vendute.

Art. 5. (LEU)

(Verifiche sulla durata media dei prodotti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.

Art. 6. (LEU)

(Sanzioni)

1. Al produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata si applica:

a) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro;

b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

2. La misura delle sanzioni di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume d'affari del produttore.

Art. 7. (LEU)

(Campagne d'informazione sulla pratica dell'obsolescenza programmata)

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi della presente legge.

Art. 8. (LEU)

(Corsi di specializzazione per la riparazione dei beni di consumo)

1. Nell'ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell'artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell'artigianato.

Articolo

(Contrasto all' obsolescenza pianificata) (M5S)

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti elettrici ed elettronici e, in particolare, di prevenire la sostituzione di computer altrimenti perfettamente funzionanti, le aziende produttrici di sistemi operativi e altri programmi indispensabili al funzionamento di computers e periferiche ne mantengono inalterate tutte le funzioni originarie anche in caso di aggiornamenti e in ogni caso anche dopo la fine della fornitura del supporto tecnico "on line".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIOCARBURANTI E DI TRATTAMENTO FISCALE DELL'OLIO DI PALMA

Articolo

(Biocarburanti e trattamento fiscale dell'olio di palma) (LEU)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni:

- a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al punto 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto"
 - b) al punto 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto"
 - c) al punto 51) della Tabella A, parte III, sono soppresse le parole "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e"

Altra opzione

1. Nel rispetto della direttiva (UE) 2015/652 (ILUC), della direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), del Regolamento Delegato 2055 del 13/3/2019 e in variazione del Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n. 51, in materia di biocarburanti, sono esclusi dal 1 gennaio 2021 dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile per diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi, le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni:

- a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti (POME), acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),
- b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

2. La produzione o l'importazione delle materie prime, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono ammesse fino al 30 giugno 2020 e devono essere accompagnate da un'etichettatura addizionale che indichi chiaramente la data di produzione o importazione. Il riconoscimento e relativo conteggio degli incentivi sono ammessi sino al 31 dicembre 2020.

3. Scaduto il periodo di cui al comma 2, le scorte delle materie prime, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, rimaste invendute sono conferiti alle aziende di produzione o di distribuzione carburante, le quali provvedono a proprie spese al loro smaltimento.

Articolo

(Disposizioni in materia di biocarburanti) (LEU)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLO, DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DISCARICHE

Articolo

(Norma transitoria impianti compostaggio) (PD)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente comma attraverso gli opportuni atti di competenza."

Articolo

(Modifica del comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973) (LEU)

1. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "...devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e..." sono soppresse."

Articolo

(Modifiche all'articolo 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) (LEU)

1. All'articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018." dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

c-bis. Nell'allegato I della direttiva 2009/29/CE le parole "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di

rifiuti pericolosi o urbani)” sono sostituite dalle seguenti parole “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW”.

Articolo

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Divieto di smaltimento in discarica materiali riciclabili) (LEU)

1. All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

“p) rifiuti riutilizzabili e/o riciclabili”.

Articolo

(Modifiche all’ articolo 35 del decreto 11 settembre 2014, n. 133) (LEU)

1. Sostituire l’articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, con la seguente:

“1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall’articolo 181, comma 5 e dall’articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Per coprire il fabbisogno residuo individuato, saranno realizzati impianti di rifiuti urbani e assimilati privilegiando la selezione, il recupero e il trattamento di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36.000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O.) differenziata e di frazione verde (F.V.), nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L’incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 €/tonnellata/anno di F.O. e F.V. trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O. e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio “di prossimità” da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L’auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall’obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L’accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l’incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del “digestato”, in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei

sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25 e 27 con i seguenti: «24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25.

Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica o l'incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 27. Il tributo è dovuto alle regioni; il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo».

3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometria dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS.

6. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

7. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dell'art. 3 comma 24 della Legge 549 del 28/12/1995 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 35 della Legge 221 del 28/12/2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale

dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10 Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Piano industriale degli impianti di trattamento dei rifiuti (PD)

Titolo XIV

Disposizioni in materia di fiscalità ambientale

Articolo

(Introduzione di un contributo sul diritto di imbarco per incentivare e realizzare programmi nazionali e comunali di investimenti ambientali, istruzione, ricerca, culturali e paesaggistici) (LEU)

1. Per le finalità ambientali, istruzione, ricerca, culturali e paesaggistiche, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la tassa di imbarco sugli aeromobili è aumentato di euro 6 a passeggero.

2. Sono esentati da tale maggiorazione, di cui al comma 1, i residenti nelle regioni di Sardegna e Sicilia nonché i residenti nei territori riconosciuti come zone di continuità territoriale.

3. I maggiori introiti derivanti dall'attuazione del comma 1 sono riscossi a cura dei gestori di servizi aeroportuali e sono versati con le modalità e i termini in uso per i diritti di imbarco in una percentuale pari al 40% allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un percentuale pari al 40% allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare; una percentuale pari al 10% ai Comuni nei cui territori ricadono gli aeroporti; una percentuale pari al 10% al MIT da utilizzare obbligatoriamente per incentivare l'utilizzo, anche attraverso il ripristino di quelli soppressi, degli Euronight in modo da offrire a studenti, turisti e a chi si sposta per motivi di lavoro un trasporto alternativo meno inquinante, in termini di emissione di Co2, rispetto ai voli Low Cost.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:

a) se la riduzione delle emissioni di CO2 calcolata in grammi per passeggero per km è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, la maggiorazione è diminuito del 50%;

b) se la riduzione delle emissioni di CO2 calcolata in grammi per passeggero per km è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, la maggiorazione è aumentata del 35%;

5. Le risorse derivanti dal presente articolo destinate ai Comuni nei cui territori ricadono gli aeroporti sono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) educazione e formazione ambientale, culturali e sui beni culturali e paesaggistici;
- 2) sviluppo e promozione dei beni culturali e paesaggistici, delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali;
- 3) sviluppo e promozione del turismo culturale, ecosostenibile ed escursionistico;
- 4) riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, bonifiche e riforestazione;
- 5) incentivazione della mobilità sostenibile e dei percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
- 6) efficientamento energetico del patrimonio edilizio;
- 7) restauro degli edifici scolastici e dei beni culturali.

6. Le risorse derivanti dal presente articolo destinate ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Ambiente, della tutela del territorio e del Mare sono destinate a incentivare e realizzare una serie di programmi nazionali di investimenti:

- 1) per l'efficienza energetica e la riqualificazione energetica degli edifici;
- 2) per le infrastrutture sostenibili e le manifatture;
- 3) per i trasporti e la mobilità sostenibile;
- 4) per il rischio idrogeologico e sismico e il consumo del suolo;
- 5) per la rigenerazione urbana e la ristrutturazione ecologica e sociale delle città;
- 6) per la qualità dell'acqua e il risparmio di risorse idriche;
- 7) per la crescita dell'agricoltura di qualità e per le produzioni biologiche;
- 8) per la gestione dei rifiuti, le attività di riciclo e recupero e l'uso di prodotti provenienti dal riciclo;
- 9) per l'occupazione giovanile;
- 10) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto;
- 11) per un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archivistico e bibliografico del nostro Paese;
- 12) per un piano straordinario che partendo dalle varie e fondamentali operazioni quotidiane incentivi e promuova: la tutela dei beni paesaggistici e culturali; la catalogazione, il monitoraggio conservativo di ogni bene culturale, la valorizzazione conoscitiva e divulgativa dei musei e dei territori;
- 13) per completare il processo di digitalizzazione e pubblicizzazione dell'ingente patrimonio archivistico e bibliografico custodito dal nostro Paese in modo da tutelare i contenuti dalla vulnerabilità specifica dei singoli beni e del materiale ivi custoditi.

Articolo

(Modifiche all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222) (LEU)

1. All'articolo 47, terzo capoverso, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.", sono sostituite dalle seguenti parole: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le relative somme sono destinate a finanziare interventi per contrastare la povertà energetica, la riqualificazione dell'edilizia popolare, efficientamento e risparmio energetico, rigenerazione urbana, dissesto idrogeologico e antisismico, bonifiche dei siti inquinati, mobilità sostenibile e per una piena realizzazione dell'economia circolare, in modo da coniugare il contrasto alla povertà con la realizzazione di un "Green New Deal".

Articolo

(Ecotassa) (LEU)

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa), di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilita in 50 euro per tonnellata.

Articolo

(Fiscalità in materia di attività estrattive) (LEU)

1. A partire dal 1° gennaio 2020 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell' art. 2 c.3 del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:

- a) 2,80 Euro/m³ per sabbia e ghiaia
- b) 3,30 Euro/m³ per calcare
- c) 2,30 Euro/m³ per argilla
- d) 8,00 Euro/m³ per pietre ornamentali
- e) 2,20 Euro/m³ per torba

2. I canoni, di cui al comma 1, possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.

Articolo

(Incentivi per prodotti di materiale biodegradabili) (M5S)

1 Al comma 544 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di 250.000 euro per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Per la finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Alla realizzazione del fondo di cui al precedente comma si provvede per ciascuno degli anni 2020- 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo

(Agevolazioni fiscali per interventi ecosostenibili su unità immobiliari ad uso abitativo privato) (M5S)

1. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -;

2021: - 25.000.000;

2022: - 12.000.000.

Articolo

(Estensione delle agevolazioni di cui all' Art. 2 legge 9 Agosto 2013, n. 98) (M5S)

~~1. All' articolo 1, comma 55 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,~~

~~Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, dopo le parole “sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” sono aggiunte le seguenti”, nonché investimenti per compostiere di comunità come definite dal DM266/2016, strumenti, macchinari e tecnologie per la selezione avanzata dei rifiuti finalizzata ad ottenere materie prime per l'industria e l'artigianato, esclusi gli strumenti, i macchinari e le tecnologie finalizzate alla produzione di combustibili, investimenti per impianti di sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso le strutture sanitarie, investimenti per strumenti, impianti e tecnologie di recupero chimico/microbiologico del fosforo e strumenti e tecnologie per la riduzione della quantità e della pericolosità delle emissioni inquinanti e dei gas climalteranti, compreso il vapore acqueo”.~~

Articolo

(Estensione dell'elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica. Industria 4.0)

(M5S)

1. All' Allegato A della Legge 11 Dicembre 2016, n. 232, dopo il paragrafo “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),” è inserito il seguente: “sistemi di tracciabilità e pesatura dei rifiuti, strumenti, macchinari e tecnologie per la selezione avanzata dei rifiuti finalizzata ad ottenere materie prime per l'industria e l'artigianato, esclusi gli strumenti, i macchinari e le tecnologie finalizzate alla produzione di combustibili, investimenti per impianti di sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso le strutture sanitarie, investimenti per strumenti, impianti e tecnologie di recupero chimico/microbiologico del fosforo e strumenti e tecnologie per la riduzione della quantità e della pericolosità delle emissioni inquinanti e dei gas climalteranti, compreso il vapore acqueo”

Articolo

(Fiscalità in materia di concessioni demaniali marittime) (LEU)

1. A partire dal 1° gennaio 2020 i canoni per le concessioni balneari, come all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

a) area scoperta: euro 5,20 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

b) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 9,80 al metro quadrato per la categoria A; euro 7,15 al metro quadrato per la categoria B;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Inoltre si stabiliscono i seguenti canoni relativi agli specchi d'acqua:

a) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

b) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

c) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

d) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alle lettere precedenti.

2. I canoni, di cui al comma 1, potranno essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e interventi di recupero ambientale delle aree coinvolte.

3. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.

Articolo

(Fiscalità in materia di acque di sorgente) (LEU)

1. A partire dal 1° gennaio 2020 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m³ su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali.

Articolo

(Introduzione dell'Art. 77 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Riduzione aliquota IRES per soggetti che investono in costi con finalità ambientale) (LEU)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo

corrispondente al totale degli investimenti green oriented in beni materiali, immateriali e impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento, effettuati nel medesimo anno.

2. Si considerano:

a) riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione; rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta antecedente a quello di prima applicazione e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) investimenti agevolabili ai sensi del comma 1 quelli per la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto dei beni indicati al comma 1, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

3. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni di cui al comma 1, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni di cui al comma 1 dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tali beni, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte.

4. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui al comma 1 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui al comma 2 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti nei medesimi beni dell'esercizio successivo.

5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata

in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 4.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

8 Le agevolazioni previste dai commi da 1 a 6 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo

(Introduzione Art. 104 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ammortamento dei costi per investimenti con finalità ambientale) (LEU)

1. Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e di favorire investimenti green oriented, il costo di acquisizione di beni materiali, immateriali e impianti idonei a ridurre in modo significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento è maggiorato del 100 per cento.

2. Con apposito decreto interministeriale di natura regolamentare da adottarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed aggiornato con frequenza biennale verranno individuate le categorie e le caratteristiche dei beni e degli impianti ammissibili all'agevolazione in considerazione della significativa capacità di ridurre il consumo di risorse ambientali, gli scarti di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive per l'ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento.

3. Il medesimo decreto interministeriale dovrà prevedere la possibilità per il contribuente di avvalersi di un organismo di certificazione accreditato Accredia o di un tecnico iscritto in appositi albi tenuti dalle Agenzie Regionali per la Tutela dell'Ambiente per la certificazione della riduzione 'significativa' dell'impatto ambientale dell'impresa per effetto dell'entrata in funzione dei beni materiali nuovi indicati al comma 1.

4. Per significativa riduzione di cui ai commi 1 e 2 si intende la diminuzione dei consumi, degli scarti o delle emissioni in misura pari o superiore al trenta per cento rispetto a quella accertata per il periodo di imposta precedente a quello di sostenimento del costo.

Articolo

(Introduzione Art. 104 ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ammortamento dei costi per investimenti con finalità ambientale all'interno dei Siti di Interesse Nazionale) (LEU)

1. Al fine di favorire programmi di investimento all'interno di Siti di Interesse Nazionale istituiti ai sensi dell'art. 252, co. 1, d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che prevedano spese dirette di bonifica per un importo pari almeno al 50% dell'investimento complessivo e, comunque, non inferiori a tre milioni di euro, il costo di acquisizione dei beni materiali nuovi e dei beni immateriali indicati agli artt. 102 e 103 acquistati entro il 31-12-2025, è maggiorato del 200 per cento.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 si applica a condizione che l'acquisizione e l'entrata in funzione dei beni avvenga nell'ambito di un programma di investimento che concorra alla realizzazione dell'interesse pubblico alla bonifica del Sito d'Interesse Nazionale.
3. La stima, l'inerenza e la rispondenza all'interesse pubblico e il cronoprogramma delle spese dirette di bonifica di cui sopra deve costituire oggetto di un interpello preventivo obbligatorio secondo la procedura prevista dall'art. 2 bis del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
4. Le spese dirette di bonifica di cui sopra devono essere avviate entro il termine di 180 gg. dalla risposta all'interpello preventivo.
5. La deduzione delle spese dirette di bonifica che l'Agenzia delle entrate, nella risposta all'interpello preventivo, riconosca prive dei requisiti di eleggibilità all'agevolazione è comunque ammessa ai sensi dell'art. 104 bis o nella misura stabilita dagli ordinari coefficienti ministeriali, a condizione che detta deduzione spetti all'impresa in applicazione dei normali criteri di determinazione del reddito d'impresa.
6. In caso di ritardo nell'avvio dell'investimento rispetto al termine indicato al comma 4 o in caso di mancata effettuazione, parziale o totale, dell'investimento che determini la riduzione delle spese dirette di bonifica originariamente previste per una percentuale superiore al 20% delle stesse, le quote dedotte di ammortamento accelerato, nella parte eccedente la misura stabilita dagli ordinari coefficienti ministeriali, sono recuperate con l'applicazione di una sanzione del 30%.
7. Il recupero avviene nel secondo esercizio successivo a quello in cui le spese si sarebbero dovute sostenere secondo le previsioni contenute nell'istanza di interpello.

Articolo

(Introduzione Art. 2 bis del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Interpello per costi per investimenti con finalità ambientale all'interno dei Siti di Interesse Nazionale) (LEU)

1. Le imprese che intendano sostenere un piano di investimenti all'interno di Siti d'Interesse Nazionale istituiti ai sensi dell'art. 252, co. 1, d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che preveda spese dirette di bonifica per un importo pari almeno al 50% dell'investimento complessivo e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, per accedere alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali nuovi e dei beni immateriali indicato all'art. 104 ter del Tuir devono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito alla congruità, inerenza e rispondenza all'interesse pubblico di tali spese.
2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che rende la risposta in ordine alla congruità e rispondenza all'interesse pubblico dei singoli investimenti entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.
3. La risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate che deve pervenire entro 120 gg. dall'istanza di interpello e che costituisce autorizzazione ad avvalersi dell'ammortamento accelerato.
4. La mancata risposta dell'Agenzia delle entrate equivale a disconoscimento dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità dell'investimento all'agevolazione.

Articolo

Articolo

(Modifica alla tabella A, parte II bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633) (LEU)

1. Alla tabella A, parte II bis del DPR 633/1972 dopo l'art. 1-ter sono aggiunti gli articoli 1 quater e 1 quinquies:

a) 1 quater) cessioni di beni e prestazioni di servizi non contemplati in altre voci della tabella, laddove i beni e i servizi siano dotati di specifici marchi di qualità ecologica da individuarsi con

decreto del ministero delle finanze di concerto con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

b) "1 quinquies) cessioni di beni suscettibili di riutilizzo ai sensi dell'art. 183 lettera r) d.lgs 152/2000 e cessioni di beni di cui all'art. 184 ter d.lgs 152/2000 e alle condizioni ivi previste

Articolo

(Modifica alla tabella A parte II bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633) (LEU)

1. Alla tabella A parte II bis del DPR 633/1972 dopo l'articolo 1 - quinquies è aggiunto l'articolo 1-sexies:

"1-sexies) le prestazioni di servizi rese e le cessioni di beni effettuate dalle società benefit e da stabili organizzazioni di società non residenti che perseguano nell'esercizio dell'attività economica finalità di beneficio comune in materia di ambiente realizzando uno o più effetti positivi o riducendo gli effetti negativi nella prospettiva del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita"

Articolo

credito d'imposta per acquisto generi a basso rilascio di microplastiche (M5S)

(tessuti, pannolini altri prodotti assorbenti per la persona lavabili, materassi, filtri per la detersione, detersivi ecologici ecc).